543

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	Pag.	3
Commissioni riunite (II e III)	»	5
Commissioni riunite (II e X)	»	13
Commissioni riunite (II e XI)	»	14
Commissioni riunite (III e IV)	»	27
Commissioni riunite (V e VIII)	»	28
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	71
Affari esteri e comunitari (III)	»	80
Difesa (IV)	»	84
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	90
Finanze (VI)	»	96
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	>>	100

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 67.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P.

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	Pag.	124	
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	126	
Attività produttive, commercio e turismo (X) \ldots	»	127	
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	140	
Affari sociali (XII)	»	142	
Agricoltura (XIII)	»	148	
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	169	
Commissione parlamentare per la semplificazione	»	182	
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del- l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di		400	
IMMIGRAZIONE	»	183	
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tri- butaria	»	184	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL-			
LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	185	
INDICE GENERALE	$P_{\alpha \sigma}$	187	

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SOMMARIO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei	
confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo	
(doc. IV, n. 15)	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di	
Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) (Seguito dell'esame e rinvio)	4
AVVERTENZA	4

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che, con nota pervenuta il 13 novembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco PUGLIESE, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio MILO nell'ambito del procedimento penale n. 51253/13 RGNR – n. 5472/14 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla Giunta per le autorizzazioni (doc. IV, n. 15).

Nella parte dispositiva dell'ordinanza si richiede l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni sia alla Camera che al Senato. Si pone, dunque, una questione preliminare di competenza, dovendosi distinguere la posizione di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti e non più parlamentare, da quella di Antonio Milo, che attualmente ricopre la carica di senatore.

Rileva che, secondo i criteri di ripartizione della competenza tra Camera e Senato desumibili dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, la Camera alla quale il parlamentare « apparteneva » al tempo delle intercettazioni è competente in relazione alle sole richieste riferite ai soggetti che non siano più parlamentari. Se invece il soggetto è un parlamentare, è competente la Camera alla quale egli « appartiene » al momento della richiesta di autorizzazione.

Pertanto la Camera è competente ad esaminare la sola posizione di Marco Pugliese, che era deputato all'epoca delle conversazioni intercettate e che attualmente non è un membro del Parlamento. All'ordinanza trasmessa alla Camera, d'altra parte, sono state allegate le sole intercettazioni relative a Marco Pugliese.

Propone, dunque, preliminarmente la restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Milo, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati.

La Giunta approva all'unanimità.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nomina per lo svolgimento delle funzioni di relatore la deputata Carinelli. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11). (Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 novembre 2015. Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella precedente seduta, su proposta del relatore e non essendovi obiezioni, la Giunta ha deliberato di richiedere al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova la trasmissione di ulteriori documenti e, segnatamente, delle note della Guardia di Finanza richiamate dai provvedimenti che autorizzano e prorogano le operazioni di captazione.

Comunica pertanto di avere provveduto il 12 novembre scorso ad inoltrare tale richiesta all'autorità giudiziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

5

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)

12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro della giustizia, Enrico Costa.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

C. 3084 Governo.

(Esame e rinvio)

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Michele NICOLETTI (PD), relatore per la III Commissione, illustrando il provvedimento evidenzia che il Protocollo contempla ad oggi ventiquattro Stati parte e ulteriori quattordici firmatari, tra cui il nostro Paese, che non hanno ancora provveduto alla ratifica. Ricorda altresì che il Protocollo è tuttavia entrato in vigore il 1º marzo 2006 avendo conseguito il numero di ratifiche necessarie a tal fine.

Osserva quindi che la finalità precipua del Protocollo consiste nell'estensione della portata della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla *cyber*-criminalità, ratificata dal nostro Paese con legge n. 48 del 2008, al fine di includere i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto a detti reati.

Rileva che la presentazione del disegno di legge da parte del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale rappresenta un significativo adempimento del Governo italiano non soltanto di un obbligo assunto in sede internazionale, ma anche di un impegno nei confronti del Parlamento, derivante da una risoluzione approvata dalla III Commissione nella scorsa legislatura (presentata dall'allora vicepresidente e presidente del Comitato d'indagine sull'antisemitismo, Fiamma Nirenstein) e, per quanto concerne la presente legislatura, da una mozione presentata dall'onorevole Mogherini per combattere i reati commessi online e per una maggior sicurezza nella trasmissione dei dati personali.

Osserva ancora che il Protocollo consolida un quadro normativo internazionale teso a salvaguardare il giusto equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali e i diritti e le libertà fondamentali, la cui limitazione può essere richiesta per esigenze, concernenti la protezione della sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute e così via, secondo quanto sancisce il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Conformemente al diritto umanitario internazionale e alla nostra Costituzione, tali limitazioni possono avere luogo solo se previste dalla legge, se in conformità ad impegni assunti in sede internazionale e se riferite ad obiettivi specifici. Si tratta di requisiti che appaiono del tutto verificati nella circostanza attuale.

Ricorda, inoltre, che in sede europea è stata assunta una strategia per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017, che individua, tra le priorità europee, quella della lotta alla pedopornografia *online*, le frodi nei pagamenti con carta di credito e la protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. In tale contesto è stata adottata la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e nel gennaio del 2013 è stato inaugurato il *Cyber Crime Centre*, con sede all'Aja presso EUPOL, per

fornire sostegno agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE nel rafforzamento delle capacità operative e di analisi nel settore del contrasto degli attacchi informatici.

Pone in evidenza che un altro versante di rilevante applicazione del Protocollo concerne il cosiddetto *hate speech*, cioè il fenomeno dell'incitamento all'odio attraverso la rete. Si tratta di una questione in cui il nostro Paese è capofila con particolare riferimento al sostegno delle iniziative assunte in sede di Consiglio d'Europa e su cui la Presidenza della Camera nel 2013 ha indetto un'iniziativa mirata al fenomeno dell'istigazione all'odio e del bullismo online nelle comunità virtuali giovanili.

Dopo aver premesso ciò, passa ad illustrare il precipuo contenuto del Protocollo addizionale, evidenziando che esso è strutturato in 16 articoli, preceduti da un ampio preambolo, e rilevando che dopo un articolo 1 che definisce nei termini già richiamati lo scopo del Protocollo addizionale, l'articolo 2 riporta alcune definizioni dei termini essenziali e gli articoli da 3 a 7 riguardano l'incriminazione di specifiche condotte: la diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici, le minacce con motivazioni razziste e xenofobe; l'insulto con motivazione razzista e xenofoba; la negazione, la palese minimizzazione, l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità. In particolare, si prevede che ciascuna delle Parti procede nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della diffusione per via informatica - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o giustifichino atti inquadrabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale, e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione.

Osserva, poi, che gli articoli da 8 a 16 riguardano le relazioni tra la Convenzione sulla criminalità informatica e il Protocollo opzionale, nonché le disposizioni finali sulla manifestazione del consenso a essere vincolati dal Protocollo, l'entrata in vigore, l'adesione, le riserve e le dichiarazioni, l'applicazione territoriale, la denuncia e la notifica.

Passando alla trattazione dei contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda infine che l'articolo 3 sarà oggetto di approfondimento da parte del collega Verini riguardando norme di adeguamento interno finalizzate ad integrare la disciplina nazionale volta alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni e che da tale illustrazione potranno eventualmente emergere le connessioni con la recente normativa licenziata dal Parlamento in tema di negazionismo.

Conclusivamente, nel ricordare l'importanza di tutti i predetti strumenti, a livello internazionale, per contrastare tutti i fenomeni, compreso il terrorismo, che si alimentano anche, a livello ideologico, di componenti ideologiche, di razzismo, di xenofobia, di negazione dei genocidi e dei crimini contro l'umanità, auspica una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Walter VERINI (PD), relatore per la II Commissione, rileva che le Commissioni riunite si trovano ad iniziare oggi l'esame di un provvedimento che, a pochi giorni di distanza dall'orrore di Parigi, segna una tristissima coincidenza.

Osserva, infatti, che oggi ci troviamo a dover fare i conti con la necessità drammatica dopo gli eventi di Parigi di conciliare all'interno delle caratteristiche del tutto peculiari dello spazio cibernetico le interazioni delle attività telematiche con la sfera privata dei cittadini, diventando quanto mai necessario ricercare il giusto equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali e tutti gli altri diritti e libertà fondamentali (in primo luogo la libertà di espressione attraverso i mezzi telematici). In un contesto giuridico internazionale caratterizzato da strumenti negoziali che mettono al centro la tutela dei diritti della persona umana e di cui l'Italia è parte, le limitazioni dei suddetti diritti e principalmente del diritto alla riservatezza devono sempre essere giustificate da esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute.

Rammenta che, già nel 2012, la sezione « Drugs and Crime » dell'ONU spiegava in un rapporto intitolato «l'uso di internet per fini terroristici » come i gruppi terroristici negli ultimi anni abbiano fatto un uso sistemico della Rete per reclutare nuovi seguaci, trovare finanziamenti, raccogliere e diffondere informazioni e cercavano di mettere in allarme gli Stati membri sulla necessità di un livello di sicurezza informatica nettamente superiore a quello utilizzato fino ad oggi. È noto, purtroppo, che proprio i social network sono una vera e propria fucina di nuove celle terroristiche. Così come l'uso della rete è aumentato negli ultimi anni tra i normali cittadini, allo stesso modo anche le organizzazioni terroristiche fanno largo uso di questa rete globale. Un sistema che, ovviamente, non ha più alcun confine nazionale e aumenta così il suo impatto sulle potenziali vittime. Una situazione che necessita di una collaborazione maggiore tra le varie nazioni, tra gli organi di polizia e tra le normative in materia, a volte in contraddizione tra loro. E ancora, proprio nel luglio scorso, un rapporto dell'Osservatorio delle fatwa takfiriste e delle opinioni estremiste, che fa parte della Dar al-Ifta egiziana, l'istituzione ufficiale che si occupa di promulgare sentenze religiose ha reso noto che « l'80 per cento delle persone che hanno raggiunto l'organizzazione dello Stato islamico (IS) sono state reclutate attraverso i social media ». Rammenta altresì che, stando al rapporto, « i siti web ascrivibili a queste organizzazioni sono saliti da 12 nel 1997 a 150 mila nel 2015 ». Un fenomeno « in crescita » quello del « terrorismo elettronico » che rappresenta « la causa principale della diffusione della violenza e dell'estremismo ».

Richiama l'attenzione sul fatto che il rapporto « Il ruolo dei *fora* elettronici e dei social media nel reclutamento dei terroristi: loro pericolosità e le vie per eliminarli » spiega che gli estremisti fanno ampio ricorso a questi mezzi poiché « costano poco», oltre a permettere « un enorme flusso di notizie e il reclutamento a basso costo ». I social media sono usati anche per « facilitare il trasferimento di denaro tra i membri e ricevere le donazioni », così come per «ingigantire gli effetti degli attacchi terroristici diffondendo rapporti che suscitano il terrore tra la gente e far perdere loro la fiducia nei proprio governi ». L'Osservatorio fa quindi appello a « creare un ente nazionale che si occupi di lotta al terrorismo via web e che sia dotato di ampi poteri per perseguire questi siti e chi vi è legato», contrastando inoltre la loro azione con « altri siti che diffondano l'ideologia ortodossa ».

Osserva, pertanto, che le Commissioni riunite sono chiamate a trattare la Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Il Protocollo addizionale è stato aperto alla firma il 28 gennaio 2003. L'Italia lo ha firmato il gennaio 2011, ma non ancora ratificato. Questo strumento determina un'estensione della portata della Convenzione sulla criminalità informatica (detta anche Convenzione sulla cyber-criminalità), comprese le sue disposizioni di cooperazione procedurali e internazionali, per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tale modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali atti, esso intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione in questo campo.

Rammenta a sua volta come ancora nel 2010, la III Commissione della Camera dei deputati ha discusso e approvato la risoluzione presentata dall'onorevole Nirenstein, la quale impegnava il Governo a siglare il Protocollo addizionale in oggetto « in quanto strumento necessario per potenziare il coordinamento internazionale e adottare procedure più spedite per il contrasto di reati a sfondo xenofobo e razzista sui mezzi informatici ». Ancora, l'allora onorevole Mogherini e oggi Alto Rappresentante della Politica estera europea, aveva presentato una mozione relativa alla maggiore cooperazione per combattere i reati commessi on line e la maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati personali. La mozione, tra i punti dispositivi, includeva infatti anche l'impegno del Governo « ad assumere le iniziative di competenza per ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso le reti informatiche (Convenzione sul cybercrime).

Nel ribadire che il mutato drammatico scenario internazionale ci pone di fronte alla necessità di ricercare il giusto equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali e tutti gli altri diritti e libertà fondamentali e che tutto ciò comporta, inevitabilmente, delle limitazioni delle libertà personali, limitazioni che però devono essere: previste dalla legge (di qui la necessità di adottare una normativa interna in materia); conformi agli obblighi derivanti dai menzionati accordi internazionali, di cui l'Italia è parte; riferite a un obiettivo specifico e strettamente proporzionati ad esso.

Nell'ambito di tale quadro entro il quale ricomprendere le norme volte a coniugare tutela, sicurezza e rispetto della privacy e delle libertà individuali, si deve menzionare quanto recentemente fatto proprio dalla Camera dei deputati nell'ambito del fenomeno dell'incitamento all'odio al quale l'Italia, in qualsiasi forma, si oppone fermamente. Ricorda, infatti, che solo il 14 ottobre scorso la Camera ha approvato il disegno di legge, ora al vaglio del Senato, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

Ricorda, altresì, che ancora il 31 marzo scorso, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, che rappresenta la trasposizione sul piano nazionale di quanto deciso in termini unanimi al più alto livello multilaterale e regionale, ed in tale ottica, di adeguamento del nostro ordinamento interno al diritto internazionale ed europeo. Ed il decreto approvato forniva già al nostro sistema una serie di dispositivi preventivi, di protezione, di azione giudiziaria e risposta integrata e coordinata che costituiscono proprio quell'approccio globale di cui abbiamo bisogno. Già quel decreto prevedeva misure specifiche per quanto riguarda il controllo della rete da parte della polizia postale per intervenire e oscurare, se necessario, siti internet utilizzati con finalità di terrorismo.

Osserva che è necessario dotarsi di tutti gli strumenti necessari per prevenire e contrastare il terrorismo in ogni sua possibile forma, reale o virtuale che sia, sottolineando, tuttavia, che con tali norme non si vuole criminalizzare il web o i social network, ma si tenta di evitare che diventi vettore di propaganda del terrore e quindi di morte. Richiama l'attenzione sul fatto che è molto più difficile prevenire l'azione di un «lupo solitario» che si auto-addestra sul web nel chiuso di una stanza

Ciò premesso, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico: di materiale razzista e xenofobico (articolo 3); di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o ogni altra corte internazionale (articolo 6). Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Protocollo presenta elementi di contatto con la disciplina della decisione quadro 2008/913/GAI, volta a fornire una impostazione penale comune degli Stati membri nel contrasto ai fenomeni di razzismo e xenofobia. I reati cui fa riferimento la decisione quadro sono, infatti (articolo 1):

- a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;
- b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
- c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
- d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito

in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. Come riferito dalla relazione illustrativa al disegno di legge, la Commissione Europea ha rilevato lacune nel recepimento dei contenuti della decisione quadro nell'ordinamento italiano, le cui fonti fondamentali in materia, oltre che dal codice penale, sono costituite dalla legge n. 962 del 1967 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), dalla cosiddetta legge Mancino (legge n. 205 del 1993, di conversione del decreto legge n. 122 del 1993) nonché, soprattutto, dalla legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Le lacune rilevate dalla Commissione nell'ordinamento nazionale riguardano la repressione dell'apologia, la negazione o la minimizzazione dei crimini contro l'umanità come definiti dagli statuti della Corte penale internazionale e del Tribunale militare internazionale nonché la disciplina dei reati di istigazione alla violenza e all'odio razziale cioè le fattispecie sanzionate dall'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975.

L'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 – come modificato dalla citata legge Mancino e, da ultimo, dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85, di riforma dei reati di opinione – attualmente sanziona:

lettera *a*): con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

lettera *b*): con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Osserva che manca alla lettera *a)* qualsiasi riferimento alle modalità di commis-

sione degli illeciti (come previste, in particolare, dall'articolo 3 del Protocollo) così come alla rilevanza penale della distribuzione di pubblicazioni che negano o minimizzano grossolanamente, giustificano o approvano il genocidio e i crimini di guerra e contro l'umanità (previsti dall'articolo 6 del Protocollo). Diversamente, risulta recepito dall'ordinamento il contenuto dell'articolo 4 della decisione quadro, che prevede un'aggravante per tutti i reati (diversi da quelli contemplati dalla stessa decisionequadro) a motivazione razzista e xenofoba. Per quanto concerne poi l'apologia di reato (definito concordemente dalla giurisprudenza come un giudizio di valore positivo, di correttezza e/o giustificabilità dato pubblicamente di un'attività delittuosa tale da far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico), attualmente il codice penale punisce l'illecito (reclusione da 1 a 5 anni) ai sensi dell'articolo 414 (istigazione a delinquere) senza tuttavia prevedere una fattispecie specifica che punisca l'apologia condotta con modalità tali da istigare alla violenza e all'odio razziale e xenofobo (come, invece, previsto dall'articolo 1 della decisione quadro). Il terzo comma dell'articolo 414 prevede un'aggravante se l'apologia di reato è commessa attraverso strumenti informatici o telematici.

Rileva che l'articolo 3 del disegno di legge in esame integra la formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, ampliandone l'ambito applicativo ed introducendo nel nostro ordinamento ulteriori fattispecie penali. Alla citata lettera a), infatti: sono introdotte le nuove fattispecie di reato consistenti nella distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo o di materiale che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità; tali condotte, così come reati – già previsti dalla normativa vigente - di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e istigazione ad atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, possono essere commesse con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico. L'uso dei termini distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione sembrano ripresi dall'analoga fattispecie di cui all'articolo 600-ter del codice penale in materia di materiale pornografico minorile. In relazione alla non agevole distinzione tra le diverse fattispecie, Cassazione penale, sentenza n. 2421 del 2000, ha affermato che la distribuzione si configura come forma particolare di commercializzazione, la quale deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale mediante l'invio ad un novero, definito o meno, di destinatari; la divulgazione e pubblicazione richiedono sia che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone, con cui l'agente ha stabilito un rapporto di comunicazione, sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti.

In particolare, ricorda che il problema se la pubblicazione e diffusione di notizie non vere o alterate possa esser configurata come manifestazione del pensiero, in quanto tale protetta dall'articolo 21 della Costituzione, è stato toccato in particolare in una risalente sentenza della Corte costituzionale (n. 19 del 1962) con riguardo alla contravvenzione di cui all'articolo 656 del codice penale (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico). La Corte ha ritenuto di poter decidere « senza affrontare tale problema ». L'articolo 656 del codice penale punisce, infatti, la pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, solo in quanto idonee a turbare l'ordine pubblico. La Corte conclude che anche la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico. La sentenza n. 87 del 1966, dichiarando incostituzionale il reato di propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, considerò invece conforme a Costituzione il reato di propaganda sovversiva, compresa quella a favore della soppressione violenta di una classe sociale, e l'apologia dei fatti relativi di cui all'articolo 272 del codice penale. Tale reato fu considerato conforme anche all'articolo 21 della Costituzione in quanto «la propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero », essendo a differenza della manifestazione di un « pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone», ponendosi «in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire ». La sentenza n. 65 del 1970 ha invece imposto un'interpretazione restrittiva al reato di apologia di reato ai sensi dell'articolo 414, ultimo comma, del codice penale che non sanziona « la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti », facilitando in questo modo la difesa degli obiettori di coscienza come persone che manifestano una critica alla legge e propagano il suo aggiornamento. La sentenza n. 108 del 1974 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 415 del codice penale nella parte riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, laddove non specificava che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità e quindi non esclude che la sanzione penale potesse colpire « la semplice manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una dottrina ed ideologia politica o filosofica della necessità di un contrasto e di una lotta fra portatori di opposti interessi economici e sociali ».

Segnala, infine, in quanto parzialmente coincidente con le finalità del provvedimento in esame, che è attualmente in corso al Senato l'esame del disegno di legge d'iniziativa parlamentare AS 54-B che introduce la cd. aggravante di negazionismo. Il provvedimento, tornato all'esame del Senato dopo le modifiche introdotte dalla Camera, si compone di un

unico articolo che – aggiungendo un comma 3-bis all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 – introduce una circostanza aggravante nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento all'odio razziale e alla xenofobia si fondino « in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra » come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Il Viceministro Enrico COSTA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, essendosi concluso l'esame preliminare del provvedimento, anche a nome della presidente della II Commissione, onorevole Donatella Duranti, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti lunedì 30 novembre, alle ore 14.

Le Commissioni convengono.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 5 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta i relatori, onorevole Dambruoso per la II Commissione e onorevole Manciulli per la III Commissione, avevano illustrato il provvedimento per le parti di rispettiva competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 30 novembre.

Le Commissioni concordano.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)						
e	\mathbf{X}	(Attività	produttive,	commercio	e	turismo)

SOMMARIO	
AVVERTENZA	13

Mercoledì 18 novembre 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse	
pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo (Seguito dell'esame e rinvio -	
Abbinamento della proposta di legge C. 3433)	14
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate dal Relatore per la II Commissione)	19
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	23
ERRATA CORRIGE	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015.— Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3433).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che in data odierna è stata assegnata alle Commissioni riunite la proposta di legge Ferranti Atto Camera n. 3433, recante modifiche all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'ar-

ticolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Trattandosi di una proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Avverte, inoltre, il relatore per la II Commissione ha presentato l'emendamento 1.11 e l'articolo aggiuntivo 1.03 (vedi allegato 1) sui quali dovrà esprimere il parere la relatrice per la XI Commissione, che si è già espressa nella seduta di ieri sulle altre proposte emendative. Ricorda, inoltre, che in questa seduta dovranno invece esprimere il proprio parere sul complesso delle proposte emendative presentate il relatore per la II Commissione e il rappresentante del Governo.

Andrea COLLETTI (M5S), relatore per la II Commissione, ringrazia preliminarmente i colleghi e, in particolare, i deputati del gruppo Scelta Civica per l'Italia,

che hanno presentato proposte emendative dirette ad apportare apprezzabili miglioramenti alla proposta di legge adottata come testo base. Stigmatizza, tuttavia, il fatto che alcuni degli emendamenti presentati da colleghi della maggioranza siano volti a modificare radicalmente il provvedimento in discussione, demolendone l'impianto attraverso la soppressione di numerosi articoli del testo. Al riguardo, sottolinea che l'aspetto più qualificante e nevralgico della proposta di legge in esame è quello relativo alla previsione, sulla falsariga dell'esperienza statunitense, di un sistema di premialità a beneficio di chi effettua le segnalazioni; a suo avviso, infatti, la soppressione di tale disposizione determinerebbe, di fatto, il forte rischio di scoraggiare le segnalazioni stesse, svuotando sostanzialmente il provvedimento dei suoi contenuti più significativi e innovativi.

Ciò premesso, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite alla proposta di legge in discussione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.11 e dell'articolo aggiuntivo 1.03 da lui presentati. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Verini 1.1, invita al ridell'emendamento Agostinelli mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.3. Esprime altresì parere contrario sugli identici emendamenti Pizzolante 1.4, Matarrese 1.5 e Chiarelli 1.6, sugli identici emendamenti Chiarelli 1.7 e Galgano 1.8, nonché sugli emendamenti Rizzetto 1.9 e Dambruoso 1.10. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02, precisando di non condividere le riformulazioni proposte della relatrice per la XI Commissione. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Verini 2.7, Dambruoso 2.1, Chiarelli 2.3, Galgano 2.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 2.4. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Dambruoso 2.5 e Galgano 2.6. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Agostinelli 3.1, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Chiarelli 3.2 e Galgano 3.3. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Galgano 4.1 e Chiarelli 4.2, parere favorevole sull'emendamento Agostinelli 4.3, nonché parere contrario sugli emendamenti Dambruoso 4.4 e sugli identici emendamenti Dambruoso 4.5, Pizzolante 4.6 e Chiarelli 4.7. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Verini 5.5, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 5.1 e Pizzolante 5.2, nonché sull'emendamento Dambruoso 5.3, purché riformulati in modo identico all'emendamento Agostinelli 5.4, sul quale esprime parere favorevole. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Dambruoso 6.1 e Verini 6.5, nonché sugli identici emendamenti Chiarelli 6.2 e Galgano 6.3. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 8, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Chiarelli 8.1, Dambruoso 8.2 e Pizzolante 8.3; esprime invece parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 8.5 e Dambruoso 8.4. Nel passare alle proposte emendative relative all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Dambruoso 10.1, nonché sugli identici emendamenti Pizzolante 10.2 e Chiarelli 10.3. Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 11, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rizzetto 11.1 e Dambruoso 11.2, nonché sugli identici emendamenti Pizzolante 11.3, Chiarelli 11.4 e Dambruoso 11.5. Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Chiarelli 12.1, Dambruoso 12.2, Pizzolante 12.3 e Verini 12.5, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.4. Quanto, infine, alle proposte emendative relative agli articoli 13 e 14, esprime parere contrario sull'emendamento Verini 13.1, parere favorevole sugli identici emendamenti Agostinelli 13.2,

Dambruoso 13.3, Chiarelli 13.4 e Pizzolante 13.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Verini 14.1.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice per la XI Commissione, invita il relatore per la II Commissione a ritirare l'emendamento 1.11 e l'articolo aggiuntivo 1.03, da lui presentati, segnalando che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02 e sulle proposte di riformulazione dei medesimi articoli aggiuntivi avanzate dalla relatrice per la XI Commissione, a condizione che tali articoli aggiuntivi siano ulteriormente riformulati. In particolare, il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 1.01, come riformulato secondo le proposte della relatrice per la XI Commissione, è condizionato all'introduzione delle seguenti modifiche: al capoverso Art. 54-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: « non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, fatti salvi i casi in cui esigenze investigative o difensive siano ritenute prevalenti dall'autorità giudiziaria » siano sostituite dalle parole: « è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale»; al capoverso ART. 54-bis, comma 7, dopo le parole: « per i reati di calunnia o diffamazione » siano aggiunte le seguenti: « o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al

Fa presente che il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 1.02, come riformulato secondo le proposte della relatrice per la XI Commissione, è condizionato all'introduzione delle seguenti modifiche: al capoverso comma 2-bis, lettera d), dopo le parole: « per i reati di calunnia o diffamazione, » siano aggiunte le seguenti: « o comunque per altri reati commessi con la segnalazione di cui alla lettera a) »; al capoverso comma 2-quater, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « In tali casi quando risultano elementi di

prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa ».

Sulle restanti proposte emendative, esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice per la XI Commissione.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sulle proposte di riformulazione degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02 avanzate dal rappresentante del Governo.

Andrea COLLETTI (M5S), relatore per la II Commissione, esprime parere contrario sulle proposte di riformulazione degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02 avanzate dal rappresentante del Governo.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritira il proprio emendamento 1.2.

Sofia AMODDIO (PD) sottoscrive le proposte emendative Verini 1.1, 1.01, 1.02, 2.7, 5.5, 6.5, 12.5, 13.1 e 14.1.

Antimo CESARO (SCpI), alla luce delle riformulazioni proposte degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02, sottoscrive e ritira tutti gli emendamenti presentati da deputati del gruppo di Scelta Civica per l'Italia.

Alfonso BONAFEDE (M5S) stigmatizza il fatto che, deputati della maggioranza abbiano presentato proposte emendative volte a modificare, in misura radicale, l'impianto della proposta di legge in esame, di iniziativa di un gruppo parlamentare di opposizione. Osserva, infatti, che i contenuti della predetta proposta di legge avrebbero dovuto essere oggetto di una più ampia e costruttiva discussione in seno alle forze politiche, così come avvenuto in occasione dell'approvazione del provvedimento in materia di class action. A suo avviso, tale modo di procedere ha, di fatto, precluso all'opposizione di discutere nel merito la proposta di legge in esame.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che la necessità di procedere rapidamente nell'esame delle proposte emendative discende dal fatto che l'esame del provvedimento in Assemblea è calendarizzato a partire dal prossimo lunedì 23 novembre, su richiesta del gruppo M5S.

Sergio PIZZOLANTE (AP) si dichiara radicalmente contrario alla proposta di legge del gruppo M5S perché, diversamente da quanto affermato dai presentatori, essa non configura una sistematizzazione giuridica della materia, ma comporta, piuttosto, la destabilizzazione del sistema tanto nel settore pubblico, dove già esiste una disciplina legislativa, quanto in quello privato. Il provvedimento, fondato, a suo avviso, su una cattiva cultura del sospetto, comporterà la destabilizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese private, consegnate, di fatto, alla giurisdizione dell'Autorità nazionale Anticorruzione. Dichiara, peraltro, di ritirare gli emendamenti da lui presentati, che risultano, di fatto, superati dalle riformulazioni degli articoli aggiuntivi Verini 1.01 e 1.02 proposte dalla relatrice per la XI Commissione e dal rappresentante del Governo. Non essendo tuttavia ancora soddisfatto del testo della proposta di legge come risultante dall'approvazione di tali proposte, preannuncia la sua astensione nelle votazioni che si svolgeranno nella seduta odierna e la presentazione di nuove proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea, al fine di correggere ulteriormente il testo.

Walter VERINI (PD) rammenta che quella in esame è una proposta di legge di iniziativa di un gruppo di opposizione, relativamente alla quale tutti i gruppi parlamentari hanno la facoltà di presentare proposte emendative. Sottolinea, infatti, che le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo, anche alla luce dell'ampia ed articolata attività conoscitiva svoltasi in seno alle Commissioni riunite, hanno il solo scopo di apportare modifiche migliorative al testo, soprattutto con riferimento alle disposi-

zioni in materia di segnalazioni anonime e a quelle che prevedono l'introduzione di un sistema di premialità a vantaggio di coloro che effettuano le stesse segnalazioni. Con particolare riferimento a tali ultime disposizioni, dichiara di non condividere l'impostazione della proposta di legge in discussione, ritenendo piuttosto che dovrebbero essere previste ulteriori sanzioni a carico di chi effettui segnalazioni che poi si rivelino infondate. Sottolinea, infine, che l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02 persegue lo scopo di prevedere misure di tutela in favore del dipendente o del collaboratore che segnali gli illeciti nel settore privato.

Andrea COLLETTI (M5S), relatore per la II Commissione, illustra l'emendamento a sua firma 1.11, sottolineando che lo stesso è diretto a introdurre, in senso migliorativo, alcune modifiche all'articolo aggiuntivo Verini 1.01. Rileva, in particolare, che tale proposta emendativa fa riferimento, al comma 2 del nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla segnalazione, anziché alla denuncia. Fa presente, inoltre, che diversamente da quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Verini 1.01, la sua proposta emendativa prevede una presunzione di buona fede del dipendente pubblico, quando questi effettui una segnalazione circostanziata ritenendo possibile che si siano verificati fatti illeciti. Al riguardo osserva che non può essere richiesta allo stesso pubblico dipendente la preventiva valutazione di alta probabilità che la condotta illecita o di abuso, oggetto di segnalazione, si sia verificata. Dichiarando di non condividere la riformulazione proposta dal Governo relativa al comma 4 del predetto articolo 54-bis, evidenzia che nell'articolo aggiuntivo a sua firma è previsto che sia a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare che ogni provvedimento adottato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, sia motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Ritiene infine che al dipendente, qualora si riveli fondata la segnalazione di illeciti o di abusi, vadano riconosciute adeguate forme di premialità, in difetto delle quali si determinerebbe il rischio di scoraggiare, di fatto, eventuali segnalazioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S) nell'associarsi alle osservazioni del relatore per la II Commissione, evidenzia come le proposte emendative presentate dal relatore per la II Commissione e dai deputati del suo gruppo vadano nella direzione di avviare un confronto serio e costruttivo sui contenuti del provvedimento con le forze politiche di maggioranza. Nel ribadire che gli emendamenti presentati dai colleghi di maggioranza hanno invece lo scopo di modificare profondamente, sino a stravolgerla del tutto, la proposta di legge di iniziativa dei deputati del suo gruppo, preannuncia che non parteciperà alle votazioni delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 1.11 del relatore per la II Commissione e approvano l'emendamento Verini 1.1 (vedi allegato 2), risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Walter VERINI (PD) dichiara di accettare le proposte di riformulazione, avanzate dalla relatrice per la XI Commissione e dal Governo, degli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, di cui è primo firmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Verini 1.01 (*Nuova formulazione*), respingono l'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore per la II Commissione, nonché approvano l'articolo aggiuntivo Verini 1.02 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Verini 2.7, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 e gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 4

sono preclusi dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Verini 1.01 (Nuova formulazione).

Le Commissioni approvano l'emendamento Verini 5.5, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Approvano, quindi, l'emendamento Verini 6.5, rimanendo preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che gli emendamenti riferiti agli articoli 7, 8 e 9 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Verini 1.01 (Nuova formulazione), mentre gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11 sono preclusi dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Verini 1.02 (Nuova formulazione).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Chiarelli 12.1 e Verini 12.5, risultando precluso l'emendamento 12.4 del relatore per la II Commissione. Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Verini 13.1, risultando così preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché l'emendamento Verini 14.1.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, al fine di acquisire i pareri di loro competenza.

Rinvio pertanto il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 542 del 17 novembre 2015, a pagina 17, prima colonna, alla quarta riga, la parola: « Businarolo » è sostituita dalle seguenti: « Il Relatore per la II Commissione ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE PER LA II COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

ART. 54-bis - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).- 1. Il pubblico dipendente, fuori dei casi di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale, che segnala al responsabile prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori, trasferito o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie o minacce sul luogo di lavoro o esercitate al di fuori dell'ambito lavorativo e ogni altra forma di ritorsione, che determinino condizioni di lavoro intollerabili. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie ed è punibile attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o da chi ne abbia interesse. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

- 2. La segnalazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche in forma anonima. In tali casi i destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto ove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
- 3. Si presume la buona fede del dipendente pubblico quando effettua una segnalazione circostanziata ritenendo possibile che i fatti di cui al comma 1 si siano verificati. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, comma 2, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori, o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai collabora-

tori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

- 4. Spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto effettuato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
- 5. L'identità del segnalante non può essere rivelata ed è tutelata in ogni tempo successivamente alla segnalazione e, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle segnalazioni di possibili reati o illeciti anche nel caso in cui questi risultino successivamente inesistenti, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
- 6. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- 7. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una

- sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 60.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 4 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.
- 8. La tutela di cui al presente articolo non è garantita nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione ovvero di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.
- 9. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale possono essere irrogate misure sanzionatorie.
- 10. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la fatturazione di quanto disposto dal presente comma.
- 11. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla segnala-

zione di reati o illeciti non si applica il diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della medesima legge.

12. Il documento contenente la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, salvo che il dolo del segnalante sia stato accertato con sentenza passata in giudicato. ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 15.

1. 11. Il Relatore per la II Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

- 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
- « 2-bis. I modelli di cui alla lettera *a*), del comma 1, prevedono:
- a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o altri fatti o atti pregiudizievoli l'interesse pubblico che ritengano possibile si siano verificati, rilevanti ai sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle funzioni;
- b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
- *d)* modalità per l'effettuazione di segnalazioni anche in forma anonima;

- e) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero, per lo stesso titolo, di responsabilità civile, nei casi di dolo, derivanti dalla falsità della segnalazione;
- f) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro.
- 2-quater. Il licenziamento del soggetto segnalante, ove avvenuto sulla base delle misure discriminatorie di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è nullo ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché qualsiasi altra misura discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

2-quinquies. Spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto effettuato nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione di un reato o di un illecito, è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

2-sexies. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o illeciti può essere limitato mediante l'applicazione di clausole contrattuali. Nel caso di violazione le suddette clausole sono da ritenersi nulle.

2-septies. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi

ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale ovvero comportino il recupero da parte dello Stato di somme conseguenti agli accertamenti o alla condanna definitiva, è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma in questione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per la 1.03. Il Relatore per la II Commissione.

semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la fatturazione di quanto disposto dal presente comma ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico (C. 3365 Businarolo, C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti).

- 1. L'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
- « ART. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che in buona fede denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segna-

- lante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata ritenendo altamente probabile che la condotta illecita o di abuso si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
- 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,

l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

- 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 5 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
- 7. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

- 8. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.
- 9. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 7, 8, 9 e 15.

1. 01. (*Nuova formulazione*) Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

- 1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- « 2-*bis*. I modelli di cui alla lettera *a*), del comma 1, prevedono:
- a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai

sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
- d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati commessi con la segnalazione di cui alla lettera a), ovvero di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione;
- e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva e discrimina-

toria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa. ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.

1. 02. (*Nuova formulazione*). Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2. 7. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 12.

Sopprimerlo.

*12. 1. Chiarelli.

Sopprimerlo.

*12. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

Sopprimerlo.

ART. 13.

13. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello, Amoddio.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

27

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 novembre 2015.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.55 e dalle 13.55 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000	
abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del	
sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione	
dei servizi ambientali, e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici.	
Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Esame e rinvio)	
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del Presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali, e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che le Commissioni riunite V e VIII sono

chiamate nella seduta odierna ad avviare l'esame del nuovo testo unificato concernente la disciplina dei cosiddetti piccoli comuni, adottato dalle Commissioni medesime come testo base nella seduta dello scorso 30 giugno.

28 32

Avverto altresì che in allegato al resoconto odierno sono pubblicate le proposte emendative riferite al provvedimento in titolo (*vedi allegato*), il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 13 luglio.

Tino IANNUZZI, relatore per la VIII Commissione, esprime soddisfazione, anche a nome dei relatori Borghi e Misiani, per la ripresa dell'iter del provvedimento in esame, sul quale si è registrato un largo consenso parlamentare e rispetto al quale grande è l'attesa da parte del Paese. Fa notare che il provvedimento in esame intende dare un segnale ai piccoli comuni, in cui vi registrano identità culturali delle popolazioni residenti, che avvertono fortemente il senso di appartenenza alla propria comunità, come, peraltro, ha recentemente ricordato anche il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione

dell'assemblea dell'ANCI, svoltasi a Torino. Sottolinea che la riqualificazione ed il recupero dei centri storici, unitamente alla valorizzazione dei piccoli comuni, non sono in contrasto con l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, come avviene nelle unioni di comuni. Nel sottolineare, poi, l'intenso e accurato lavoro svolto nel corso dell'iter del provvedimento in esame, evidenzia che i Fondi previsti dagli articoli 17, 18 e 27, ovvero rispettivamente il Fondo per l'incentivazione della residenza dei piccoli comuni, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni e il Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, sono dotati di apposita copertura finanziaria. Ritiene infine che a questo punto dell'esame sia importante conoscere l'orientamento del Governo sul provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa in premessa che il Governo ha affrontato con serietà e spirito di collaborazione le questioni ricomprese nel nuovo testo unificato in titolo, considerandole meritevoli di attento interesse. Con riferimento, in particolare, al prossimo andamento dei lavori, rimarca tuttavia come il parallelo svolgimento della sessione di bilancio, che impegnerà i due rami del Parlamento ancora per le prossime settimane, rende di fatto assai difficoltoso, al momento, procedere oltre nell'esame del provvedimento medesimo. In considerazione di ciò, propone pertanto di differire il prosieguo dei lavori ad un momento successivo alla definitiva approvazione della legge di stabilità per il 2016, sin d'ora tuttavia sottoponendo all'attenzione delle Commissioni riunite alcuni temi ricompresi nel nuovo testo unificato sui quali, a suo giudizio, appare opportuno soffermare in particolare la riflessione.

In primo luogo, occorre valutare il rapporto intercorrente tra la presente proposta di legge e, più in generale, la linea di azione adottata dal Governo in merito alle unioni e fusioni di comuni. In proposito, evidenzia infatti come negli ultimi tempi, anche sulla scia della riflessione

condotta sul punto dall'ANCI, abbia sempre più preso corpo l'ipotesi di sostituire al criterio meramente quantitativo sinora seguito, in base al quale i predetti processi di aggregazione hanno riguardato sostanzialmente i comuni di piccole dimensioni, una logica volta piuttosto a favorire l'individuazione di aree omogenee.

In secondo luogo, alla luce della disposizione di cui all'articolo 35 del disegno di legge di stabilità per il 2016 attualmente all'esame del Senato, volta a posticipare al 2017 l'effettiva applicazione della disciplina concernente il pareggio di bilancio degli enti territoriali, auspica che, una volta conclusa la corrente sessione di bilancio, le V Commissioni di Camera e Senato possano avviare congiuntamente una approfondita riflessione circa l'opportunità di riformare la legge n. 243 del 2012, attuativa del predetto principio costituzionale del pareggio di bilancio per gli enti territoriali, anche tenuto conto del particolare momento storico, e delle relative implicazioni dal punto di vista della finanza pubblica, nel quale la citata legge è stata approvata. Osserva come a tale questione risultino peraltro intimamente connesse, da un lato, quella relativa alla applicazione del criterio dei fabbisogni standard, anch'esso oggetto di parziale revisione nell'ambito del disegno di legge di stabilità per il 2016, dall'altro, quella del superamento, a decorrere dal 2016, del patto di stabilità interno degli enti locali previsto dal citato articolo 35, con conseguente possibilità di liberare risorse in favore dei comuni.

In terzo luogo, ritiene opportuno procedere al necessario coordinamento tra talune delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e le iniziative di analogo tenore in campo culturale, ambientale e turistico già poste in essere ad opera delle amministrazioni interessate, in proposito citando, a titolo di esempio, i programmi concernenti la rivalutazione dei centri storici ovvero la promozione dei cosiddetti alberghi diffusi adottati dai rispettivi Dicasteri.

Ritiene, inoltre, che una simile esigenza di coordinamento dovrebbe interessare anche le previsioni normative contenute nel provvedimento meglio noto come « La Buona Scuola ».

Rileva, infine, che il nuovo testo unificato reca talune disposizioni istitutive di specifici Fondi - segnatamente il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni e il Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 18 e 27 – rispetto alle quali reputa opportuno valutare, al di là dei profili meramente finanziari attinenti alla dotazione dei richiamati Fondi, un eventuale ripensamento della configurazione attuale del testo, anche in una prospettiva di maggiore unitarietà volta a favorire la realizzazione delle sinergie ottimali.

In conclusione, ribadisce la convinta volontà del Governo di assicurare il prosieguo dell'iter del provvedimento, ferma rimanendo, come precisato in precedenza, la necessità di aggiornare i lavori ad un momento successivo alla conclusione della sessione di bilancio attualmente in corso di svolgimento.

Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione, espresso anzitutto apprezzamento per l'impegno manifestato dal sottosegretario Baretta, ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contraddicano in alcun modo l'impostazione normativa di altri provvedimenti. Nell'evidenziare che provvedimento è finalizzato a procedere alla razionalizzazione dei servizi senza provocare un indebolimento delle singole identità valoriali e culturali, di cui i piccoli comuni sono depositari, sollecita il rappresentante del Governo ad individuare una data ben precisa entro la quale procedere alle necessarie valutazioni, in modo da pervenire celermente alla definizione del provvedimento.

Patrizia TERZONI (M5S) si associa alle considerazioni del presidente Realacci in merito alla necessità di definire tempi certi per la ripresa dell'esame del provvedimento, riguardante in prevalenza i piccoli comuni che insistono su aree interne, che versano attualmente in grave difficoltà economica e finanziaria. Stigmatizza, infine, l'atteggiamento del Governo, che non prende posizione su un provvedimento, ampiamente condiviso da tutte le forze politiche, le cui disposizioni non impattano sulle previsioni contenute nella legge di stabilità 2016, e che riguarda una tematica sottoposta all'attenzione del Parlamento già da numerose legislature.

Francesco BOCCIA, presidente, propone pertanto, ferma restando la necessità di acquisire sul punto il consenso del Governo, di stabilire un termine per la ripresa dei lavori successivo alla conclusione della sessione di bilancio, da collocarsi orientativamente nella settimana che avrà inizio il 26 gennaio 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, anche ai fini di un positivo *iter* del provvedimento, ritiene comunque indispensabile affrontare preliminarmente talune questioni, inclusa quella relativa alla puntuale verifica dell'impatto finanziario sugli enti locali – compresi dunque i piccoli comuni – conseguente al superamento del patto di stabilità interno a decorrere dal 2016, come previsto dall'articolo 35 del disegno di legge di stabilità in corso di esame al Senato.

Rocco PALESE (FI-PdL) invita il Governo ad individuare, già in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016, le risorse finanziarie da destinare in favore dei comuni, inclusi quelli di piccole dimensioni, in relazione anche al richiamato superamento del patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel precisare come il disegno di legge di stabilità in discussione al Senato già preveda lo sblocco di risorse in favore dei circa 8 mila comuni italiani, per un importo – secondo la stima effettuata dall'ANCI – di circa 3 miliardi di euro per nuovi investimenti, ribadisce comunque la

necessità di compiere una previa valutazione dell'impatto complessivo delle disposizioni recate dal predetto disegno di legge sulle risorse che saranno effettivamente poste a disposizione degli enti locali, nonché di procedere alla individuazione delle finalità cui destinare le risorse medesime.

Maino MARCHI (PD), nel condividere le considerazioni testé svolte dal sottosegretario Baretta, ritiene tuttavia essenziale evitare una discriminazione di trattamento tra i comuni con popolazione, rispettivamente, inferiore o superiore ai 5 mila abitanti, anche con specifico riguardo alle modalità ed ai margini di utilizzo delle risorse finanziarie a loro disposizione, dovendosi altresì salvaguardare, a suo avviso, gli effetti già prodotti dalle aggregazioni di comuni nel frattempo intervenute.

Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, da tenersi nella settimana che avrà inizio il 25 gennaio 2016.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali, e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rurale, storico-culturale, aggiungere le seguenti: agroalimentare, paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali.

 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, aggiungere le seguenti: alla gestione attiva attraverso l'uso sostenibile del bosco che valorizzi le filiere del legno e ne esalti la capacità di assolvere alle molteplici funzioni,.

1. 7. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei servizi territoriali con le seguenti: dei servizi pubblici locali del territorio.

Conseguentemente,

al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le previsioni della presente legge, anche in deroga ad altre normative nazionali, sono motivate dalla tutela dell'interesse a favo-

rire gli insediamenti umani in questi Comuni e nei relativi territori, in quanto rappresentano una risorsa a presidio delle attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni del territorio.;

all'articolo 1, comma 4, dopo la parola: popolazione, inserire la seguente: residente.

1. 2. De Mita.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sistema dei servizi territoriali, inserire le seguenti: con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base.

1. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in modo da contrastare lo spopolamento, inserire le seguenti: a favorirne il progressivo ripopolamento.

 Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, i comuni istituiti a seguito di fusione tra

comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti e i comuni, escluso il comune capoluogo, delle aree montane speciali di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 7 aprile 2014 n. 56.

1. 1. De Menech.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 8, comma 3 con le seguenti: 7, 8, 9, 11, comma 4.

2. 9. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 1, dopo le parole: 8, comma 3, aggiungere le seguenti: 16, comma 2, e 20, comma 2.

2. 4. Matarrese, Librandi.

Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione residente pari o inferiore a 5000 abitanti con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 4.

2. 2. Guerra, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, aggiungere le seguenti: nonché i comuni inferiori a 10.000 abitanti ubicati in fascia climatica E-F..

2. 14. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: livello di benessere, aggiungere le seguenti: , sulla base degli indicatori dell'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

2. 15. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) comuni nei quali si è verificato un decremento della popolazione residente,

rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, pari ad almeno il 30 per cento;.

2. 12. Segoni.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sociali con la seguente: pubblici.

Conseguentemente,

al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dai centri di produzione dei servizi, ai sensi delle disposizioni sulle aree interne;

al comma 1, lettera g), sostituire la parola: industriali con la seguente: produttivi;

al comma 2, sostituire le parole: che rientrano in più di una con le seguenti: che rientrano nel maggior numero delle.

2. 3. De Mita.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La presente legge si applica altresì ai comuni che pur avendo una popolazione superiore ai 5000 abitanti presentano frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) o *g*) del comma 1 limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.

2. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: e le Convenzioni Polifunzionali tra comuni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. 10. Locatelli.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per abitante aggiungere le seguenti: riferita all'IMU ad aliquota base.

2. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

m) comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti;

n) comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti appartenenti ad unioni di comuni che gestiscono in forma associata tutte le funzioni fondamentali.

2. 1. Guerra, Fabbri.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) comuni ricadenti in zone connotate da digital divide in base alla mappatura predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da aggiornarsi con cadenza biennale.

2. 11. Locatelli.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Le Regioni aggiungere le seguenti: sentita l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI).

* **2. 5.** Fauttilli.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Le Regioni aggiungere le seguenti: sentita l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI).

* **2. 6.** Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3, dopo le parole: è definito inserire le seguenti: e reso pubblico.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo le parole: L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato inserire le seguenti: e reso pubblico.

2. 13. Segoni.

ART. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di favorire il contenimento del consumo del suolo e lo sviluppo territoriale sostenibile, i comuni di cui al comma 1 che vietano nuove lottizzazioni urbanistiche all'esterno della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, anche in deroga ai propri strumenti di pianificazione, consentono il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 100 milioni annui.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

all'articolo 30, dopo le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli inserire la seguente: 3.

*3. 10. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di favorire il contenimento del consumo del suolo e lo sviluppo territoriale sostenibile, i comuni di cui al comma 1 che vietano nuove lottizzazioni urbanistiche all'esterno della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, anche in deroga ai propri strumenti di pianificazione, consentono il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 100 milioni annui.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

all'articolo 30, dopo le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli inserire la seguente: 3.

*3. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. 11. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) il ciclo della *performance* previsto dalla legge 27 ottobre 2009, n. 150.

3. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) articolo 31, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 183, per le spese relative agli interventi contro il dissesto idrogeologico, all'efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici pubblici e agli investimenti per le politiche sociali;.

3. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano

alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane.

3. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20 mila euro.

3. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni situati nelle zone montane possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

3. 19. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I comuni di cui al comma 1 hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. 13. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione è delegato ad emanare sentita la Banca d'Italia e l'Agenzia per l'Italia Digitale, uno o più decreti legislativi nel rispetto della

disciplina relativa ai servizi di pagamento, ivi compresa quella relativa ai pagamenti verso la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi.

3. 1. Boccadutri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Agenzie fiscali promuovono la razionale organizzazione degli uffici, anche allo scopo di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani.

3. 14. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Gli investimenti dei comuni di cui al comma 1 in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni annui.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

all'articolo 30, dopo le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli inserire la seguente: 3,.

3. 15. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni di cui all'articolo 2 possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa per un valore inferiore a 10 mila euro annui.

3. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per.

*3. 2. Tancredi.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per.

*3. 12. Squeri.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per.

*3. 17. Carrescia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: attività comunali aggiungere le seguenti: prevalentemente di interesse sociale.

3. 3. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 9, dopo la parola: sostenibilità aggiungere la seguente: ambientale.

3. 4. Zaratti, Marcon, Melilla, Pellegrino.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Ai comuni di cui al comma 1 sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di ri-

fiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni annui.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio ».

all'articolo 30, dopo le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli inserire la seguente: 3,.

3. 16. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente;

ART. 3-bis.

(Semplificazioni per gli acquisti fino a 5.000 euro dei comuni).

- 1. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
- « 14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di

importo non superiore a cinquemila euro, concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture per il funzionamento degli uffici e di servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente decreto legislativo e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ».

01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Semplificazioni per i piccoli acquisti dei comuni).

- 1. Alla Tabella 1 allegata al decretolegge 24 aprile 2012, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere in fine il seguente periodo: « Art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2005 n. 4/L: le spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici e servizi ».
- Alfreider, **02.** Plangger, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: le province, aggiungere le seguenti: i comuni, le convenzioni di comuni e.

Conseguentemente:

all'articolo 18 secondo periodo, dopo le parole: i progetti presentati da inserire le seguenti: convenzioni di comuni o;

all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: comuni facente parte di inserire le | 4. 1. De Mita.

seguenti convenzioni o e dopo le parole: unioni dei comuni inserire le seguenti: le convenzioni o:

all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: 5.000 abitanti e delle inserire le seguenti: convenzioni di comuni o:

all'articolo 26, comma 2, primo periodo, dopo le parole: i comuni, inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le;

all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: i comuni, inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le:

all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: nei comuni inserire le seguenti: nelle convenzioni di comuni:

all'articolo 27, comma 2, dopo le parole: tra i comuni inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le;

all'articolo 27, comma 3, lettera a), dopo le parole: ogni anno i comuni inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le.

4. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni, le città metropolitane, le province, aggiungere le seguenti: i comuni, le convenzioni di comuni...

4. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane con le seguenti: le unioni di comuni montani.

4. 2. Matarrese, Librandi.

Al comma 1, dopo le parole: gli enti parco, aggiungere le seguenti: le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici territoriali.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei comuni di cui all'articolo 2 caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

4. 6. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Al comma 2 sostituire la parola: istituiscono con le seguenti: possono istituire, nell'ambito di apposite convenzioni con i concessionari dei servizi essenziali di cui al comma 1,.

4. 7. Tancredi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri multifunzionali, con le seguenti: sportelli unici multidisciplinari intercomunali.

4. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Sicurezza).

Nell'ambito delle misure di sicurezza in favore degli abitanti dei comuni con meno di 5000 abitanti è previsto un piano triennale per l'installazione di sistemi di video sorveglianza a supporto delle attività di controllo da parte delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità.

4. 01. Burtone.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: produttive.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire la parola: privilegiando, con le seguenti: anche attraverso.

***5. 2.** Tancredi.

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: produttive.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire la parola: privilegiando, con le seguenti: anche attraverso.

***5. 7.** Squeri.

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: produttive.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire la parola: privilegiando, con le seguenti: anche attraverso.

*5. 9. Carrescia.

Al comma 1, dopo le parole: produttive interessate inserire le seguenti: con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

5. 8. Grimoldi, Caparini, Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: la commercializzazione dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agroforestali.

*5. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto. Al comma 1, dopo le parole: la commercializzazione dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agroforestali.

*5. 12. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché per la commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare,.

**5. 3. Tancredi.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché per la commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare,.

****5. 6.** Squeri.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché per la commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare..

**5. 10. Carrescia.

Al comma 4, sostituire le parole: sostegno finanziario per lo sviluppo dell'ecommerce relativamente con le seguenti: di sostegno finanziario logistico e di consulenza tecnica per lo sviluppo dell'e-commerce eventualmente anche mediante la creazione di un apposito portale telematico che raccolga le iniziative relative.

5. 1. Librandi, Matarrese.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: dei territori montani.

5. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: e affidando in comodato d'uso gratuito i terreni appartenenti al demanio pubblico utilizzabili a pascolo.

5. 11. Segoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami).

- 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello svisostenibile. con particolare luppo riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali quale strumento fondamentale per la tutela, salvaguardia e gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani di cui al comma 1 dell'articolo 3.
- 2. Sulla base del « principio dell'uso a cascata del legno », i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.
- 3. Per gli utenti che si allacciano a reti di teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa vergine nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, viene riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 0,0258228 per ogni chilowattora (kWh) di energia termica fornita.
- 4. I comuni di cui al comma I dell'articolo 3 possono indicare nella cartelloni-

stica ufficiale la dizione: « Comune teleriscaldato pagina 20ª biomassa legnosa vergine » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

- 5. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico tenendo conto della segnalazione S1820 del 10 giugno 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adotta specifici provvedimenti per la rimodulazione del coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica.
- 6. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, la rubrica « Credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento » viene eliminata dall'allegato 2 della Legge di Stabilità 2014.
- 7. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, per i residenti dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene applicata una detrazione fiscale del 19 per cento sull'acquisto della legna da ardere.
- 8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo viene istituito il « Fondo nazionale per la gestione forestale » presso la Cassa Depositi e Prestiti a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il fondo è altresì alimentato da una quota parte di 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dalla quota pari allo 0,9 per cento dai concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del regio decreto 11 dicembre, 1933, n. 1775.
- 9. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 8 nonché le modalità di attuazione.
- **5. 01.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: sull'origine e le specificità con le seguenti: sulle specificità.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le indicazioni relative all'origine, la natura con le seguenti: le indicazioni relative alla natura.

*6. 1. Tancredi.

Al comma 1, sostituire le parole: sull'origine e le specificità con le seguenti: sulle specificità.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le indicazioni relative all'origine, la natura con le seguenti: le indicazioni relative alla natura.

*6. 8. Squeri.

Al comma 1, sostituire le parole: sull'origine e le specificità con le seguenti: sulle specificità.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le indicazioni relative all'origine, la natura con le seguenti: le indicazioni relative alla natura.

*6. 13. Carrescia.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

****6. 2.** Tancredi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

**6. 9. Squeri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

**6. 14. Carrescia.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo, le seguenti parole: a chilometro utile.

*6. 3. Tancredi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo, le seguenti parole: a chilometro utile.

*6. 15. Carrescia.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo, le seguenti parole: a chilometro utile.

*6. 10. Squeri.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: o equi- | * 6. 17. Carrescia.

valenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.

** **6. 4.** Tancredi.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.

** **6. 11.** Squeri.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.

** **6. 16.** Carrescia.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

6. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

* **6. 5.** Tancredi.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

* **6. 12.** Squeri.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

- e) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.
- **6. 7.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* 7. 1. Tancredi.

Sopprimerlo.

* 7. 4. Carrescia.

Sopprimerlo.

* 7. 8. Squeri.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

** **7. 2.** Tancredi.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

** **7. 5.** Carrescia.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

** **7. 6.** Squeri.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

7. 10. Pastorelli.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b*) e *c*), le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti una quota percentuale della superficie totale allestendo appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

* 7. 3. Tancredi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b*) e *c*), le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti una quota percentuale della superficie totale allestendo appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

* 7. 7. Squeri.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b*) e *c*), le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti una quota percentuale della superficie totale allestendo appositi spazi in modo da rendere immediatamente

visibili gli elementi distintivi di qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

* 7. 9. Carrescia.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* 9. 1. Tancredi.

Sopprimerlo.

* 9. 2. Squeri.

Sopprimerlo.

* 9. 3. Carrescia.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con priorità per quelli relativi a inserire le seguenti: comuni istituiti a seguito di fusione e.

10. 1. Guerra, Fabbri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili con le seguenti: anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione satellitari, a banda larga o senza fili.

10. 2. Segoni.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la parola: universale inserire le seguenti: e ferme restando le competenze dell'Autorità regolatoria di settore.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente e ferma restando la normativa regolatoria di settore.

11. 3. Tancredi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La società Poste italiane Spa, attraverso apposite convenzioni, può affidare ai comuni montani e frazioni non serviti dal servizio postale lo svolgimento delle funzioni principali ed essenziali degli uffici postali. Per lo svolgimento di tali funzioni il comune montano può avvalersi degli esercizi commerciali di facile accesso e dell'Azienda di Soggiorno.

11. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Sopprimere il comma 3.

11. 1. Boccadutri.

Dopo articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Piccoli comuni e cinema).

Ogni anno il MIBACT, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività, d'intesa con And, Regioni e le *Film Commission* predispone un bando finalizzato alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche valorizzandoli quali *location* per produzioni di film, *fiction* e lavori cinematografici.

11. 01. Burtone.

Dopo articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Vendita quotidiani).

Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge è adottata una intesa tra Governo, Anci, Fieg, rappresentanti delle aziende di distribuzione, al fine di assicurare anche nei piccoli comuni la vendita dei quotidiani.

11. 02. Burtone.

ART. 12.

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone, aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. 4. D'Agostino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Piano per i servizi sanitari aggiungere la seguente parola: pubblici.

12. 2. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: tenuto conto, ove presenti, dei progetti sperimentali delle aree pilota individuate ai sensi della Strategia Nazionale Aree Interne.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: e, dove costituite, con le associazioni dei Comuni per la gestione dei progetti pilota della Strategia Nazionale Aree Interne;

al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: specifici interventi finalizzati le seguenti parole: alla garanzia della rete urgenza/emergenza;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: situate nelle aree montane e rurali con le seguenti: cui ambito territoriale ricadono aree montane e rurali.

12. 1. De Mita.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei casi di particolari esigenze, dettate da una significativa estensione territoriale dell'area rurale o montana e una insufficiente presenza di presidi ospedalieri, il Piano per i servizi sanitari prevede la riapertura dei presidi chiusi a seguito ai programmi di riordino e all'attuazione dei piani di rientro della spesa sanitaria.

12. 5. D'Agostino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, il Ministro della salute, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni e con le province autonome un tavolo tecnico per la ricognizione, lo sviluppo e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e di teleconsulto, quali:

- a) la possibilità di effettuare alcune visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico;
- b) i teleconsulti, che consentono al medico di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nei diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche;
- c) la telesorveglianza, che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere le opportune decisioni;
- d) la teleassistenza sanitaria, che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico;

Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi di spese.

12. 3. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riguardo al inserire le seguenti: ripristino e.

13. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

*13. 2. Fauttilli.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

*13. 3. Zaratti, Marcon, Melilla, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

*13. 1. Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

13. 5. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: di specializzazione aggiungere le seguenti: di dottorato di ricerca.

14. 3. Pastorelli.

Al comma 1, dopo le parole: scienze agrarie, inserire le seguenti: scienze geologiche.

14. 1. Segoni.

Al comma 1, sostituire le parole: ad effettuare tali studi con le seguenti: ad effettuare tali studi, periodi di tirocinio o di stage, o esercizio della professione.

14. 2. Segoni.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Partecipazioni societarie strategiche dei comuni montani con popolazione pari o inferiori a 5.000 abitanti).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 551 sono aggiunti infine i seguenti periodi: « In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, i comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si scostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma.

14. 01. Plangger, Alfreider, Schullian, Gebhard, Ottobre.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Relazione delle società partecipate dai comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

6-ter. Per i comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione.

14. 02. Plangger, Alfreider, Schullian, Gebhard, Ottobre.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Partecipazioni societarie strategiche dei comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

- 1. Le disposizioni di cui ai commi 551, 552 e 553 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non si applicano alle società delle stazioni sciistiche partecipate dai comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, svolgendo un servizio pubblico, gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale e di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse.
- **14. 03.** Plangger, Alfreider, Schullian, Gebhard, Ottobre.

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: le regioni o.

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.

Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.

Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

*15. 1. Fauttilli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: le regioni o.

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.

Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.

Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

*15. 3. Giovanna Sanna.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: le regioni o.

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.

Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.

Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

*15. 8. Pastorelli.

Al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati.

Conseguentemente:

al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle

piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

al comma 3, dopo le parole: dei comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco ISTAT.

15. 2. Matarrese, Librandi.

Al comma 1, sostituire le parole: o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati.

15. 4. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Marcon.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.

Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

*15. 5. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.

Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

*15. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, dopo le parole: dei comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

15. 6. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, sostituire le parole: tempi di viaggio molto rilevanti con le seguenti: tempi di viaggio superiori ad un'ora.

15. 9. Segoni.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;
- *b)* all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».
- 2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991,

n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

15. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

 4. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

- 1-bis. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- « 7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, qualora aderiscano al servizio idrico integrato, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
- *a)* comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
- *b)* comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
- c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.
- 16. 12. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- « 2-bis. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio

pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio ».

16. 10. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Al comma 2, dopo le parole: servizio idrico integrato aggiungere le seguenti: nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

16. 5. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: fino a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti.

16. 11. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti: delle unioni di comuni montani.

*16. 1. Matarrese, Librandi.

Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti: delle unioni di comuni montani.

*16. 2. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

16. 6. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 3, dopo le parole: destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche *inserire le seguenti:*, ivi compreso l'acquisto di terreni dove sono ubicate sorgenti perenni,.

16. 16. Segoni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le derivazioni e captazioni di acqua pubblica per usi idropotabili di cui al regio decreto 11 dicembre 1933. n. 1775, sono concesse in via prioritaria agli enti di governo dell'ambito, di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06, costituiti da almeno uno dei Comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, all'interno dei quali ricadono, anche parzialmente, le acque derivate e captate. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altri enti di governo d'ambito interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili. Contestualmente all'emanazione del provvedimento concessorio, le Regioni definiscono la relativa convenzione che regolerà i diversi usi assentiti, l'uso comune di infrastrutture e i trasferimenti di acqua da un ambito all'altro, dando immediata attuazione all'articolo 163, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e al pagamento dei corrispettivi per il trasferimento della risorsa da un ambito all'altro, determinati secondo le disposizioni del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e comprensivi delle somme non ancora versate dalle Autorità di governo d'ambito e dai gestori in base alle disposizioni previgenti.

 7. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 4, aggiungere infine, i seguenti periodi: Gli enti di area vasta di cui al presente comma succedono allo Stato e alle Regioni nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprietà, ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione, regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. Ai medesimi enti si applicano i disposti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

16. 8. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Sostituire il comma 5, con il seguente: Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria:

a) per impianti di produzione che vengono installati in corrispondenza di preesistenti edifici atti allo sfruttamento dell'energia idraulica, e per la cui realizzazione ed esercizio siano previsti il recupero, la ristrutturazione o la manutenzione di detti edifici;

b) per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.

16. 17. Segoni.

Al comma 5, dopo le parole: 200 kw di potenza, inserire le seguenti: comuni e.

16. 14. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 5, sostituire le parole: alle unioni dei comuni esistenti sul territorio con le seguenti: ai comuni.

16. 13. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Sopprimere il comma 6.

16. 15. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. È fatto salvo l'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 9. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Sostituire la rubrica, con la seguente: Servizio e demanio idrico nei piccoli comuni.

 3. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 20 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede per 40 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché per 10 milioni mediante la riduzione.

17. 5. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Marcon.

Al comma 2, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: con priorità a qui comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1 del medesimo articolo 2,.

17. 6. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Al comma 2, lettere c), aggiungere, infine, le seguenti parole: e, nei comuni ricadenti in zona sismica, a condizione che vengano effettuati sugli stessi interventi di miglioramento sismico.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: e, nei comuni ricadenti in zona sismica, a condizione che vengano effettuati sugli stessi interventi di miglioramento sismico.

17. 12. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: o in stato di degrado aggiungere le seguenti: con priorità ai progetti di recupero e acquisizione di immobili che prevedono interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica.

*17. 7. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: o in stato di degrado aggiungere le seguenti: con priorità ai progetti di recupero e acquisizione di immobili che prevedono interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica.

*17. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: con valenza storico-culturale.

Conseguentemente, al medesimo comma lettera e), aggiungere infine, le seguenti parole: nonché di servizi socio assistenziale alle persone. Aggiungere infine la seguente lettera:

- *o)* incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici.
- **17. 11.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Fondo per l'incentivazione della residenza imprenditoriale nei piccoli comuni).

- 1. Al fine di incoraggiare la residenza imprenditoriale nei piccoli comuni, promuovere lo sviluppo economico e sociale, incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei comuni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito altresì un fondo destinato al sostegno dell'attività imprenditoriale svolta sul territorio. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
- 2. Le risorse di cui al fondo del comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:
- a) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
- b) concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a

copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio;

c) riconoscimento garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di entità non superiore ad euro 10.000,00 finalizzati al sostegno di così di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività, all'apertura di linee di credito a breve.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1 sopprimere le seguenti parole: alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.

17. 3. Librandi, Matarrese.

Al comma 2, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: e particolare riguardo allo sviluppo di professionalità legate ai campi indicati dalla strategia nazionale *Green community* di cui all'articolo 25 della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Strategia nazionale Green Community).

- 1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Community*.
- 2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto

sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:

- *a)* gestione integrata e certificata del patrimonio « agro-forestale » (*trading* dei crediti derivanti dalla cattura della CO₂, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
- *b)* gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- *c)* produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);
- *d)* sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
- *e)* costruzione e gestione « sostenibile » del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- f) efficienza energetica e integrazione« intelligente » degli impianti e delle reti;
- g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
- *h)* integrazione dei servizi di mobilità.
- 3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.
- 17. 9. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) contributi e incentivi agli enti gestori delle proprietà collettive, quali Comunanze e Università Agrarie, destinati a garantire la generale tutela del territorio medesimo e la possibilità di affiancare

l'amministrazione comunale nella gestione dei servizi pubblici nella risposta ai bisogni della comunità locale.

17. 13. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, lettera m), dopo la parola: forestale aggiungere le seguenti: e agricolo.

17. 1. De Mita.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

o) incentivi per miglioramenti tecnologici, energetici e/o sistemi di cablaggio di reti elettriche ed elettroniche.

*17. 2. Giovanna Sanna.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

o) incentivi per miglioramenti tecnologici, energetici e/o sistemi di cablaggio di reti elettriche ed elettroniche.

*17. 4. Fauttilli.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

- o) incentivi per miglioramenti tecnologici, energetici e/o sistemi di cablaggio di reti elettriche ed elettroniche.
- *17. 8. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

o) incentivi per miglioramenti tecnologici, energetici e/o sistemi di cablaggio di reti elettriche ed elettroniche.

*17. 14. Pastorelli.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

o) detrazioni fiscali per l'acquisto di pellet per il riscaldamento di abitazioni principali, laddove il comune certifichi che l'abitazione non sia allacciato alla rete di distribuzione di gas metano.

17. 15. Segoni.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Agevolazioni fiscali).

- 1. Le attività agricole, artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:
- *a)* la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;
- *b)* la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione;
- *c)* la riduzione al 25 percento dell'imposta unica comunale.
- **17. 01.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 3, comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo dopo i progetti presentati aggiungere le seguenti: comuni di cui all'articolo 2 e.

18. 9. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: In particolare per i beni culturali di interesse architettonico e per gli edifici scolastici la messa in sicurezza deve riguardare anche interventi di miglioramento sismico.

18. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contributi di cui al precedente comma 1 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

18. 5. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

18. 2. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da convenzioni di comuni o unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti o 3.000 abitanti se montani.

18. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei contributi aggiungere le se-

guenti: , dando priorità a quegli interventi che realizzino gli obiettivi della Strategia nazionale *Green Community* di cui all'articolo 25 della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Strategia nazionale Green Community).

- 1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Community*.
- 2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:
- *a)* gestione integrata e certificata del patrimonio « agro-forestale » (*trading* dei crediti derivanti dalla cattura della CO₂, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
- *b)* gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione eccetera);
- *d)* sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
- *e)* costruzione e gestione « sostenibile » del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

- f) efficienza energetica e integrazione« intelligente » degli impianti e delle reti;
- g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
- *h)* integrazione dei servizi di mobilità.
- 3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo,.

18. 3. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

Al comma 3, dopo le parole: i progetti presentati da *inserire le seguenti*: comuni istituiti a seguito di fusione di cui all'articolo 1, comma 4, e.

18. 1. Guerra, Fabbri.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1 del medesimo articolo.

18. 4. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori

agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei territori di cui al presente articolo nonché nei territori di cui all'articolo 16.

4-ter. Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 80 milioni di euro per l'anno 2015, e 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

18. 6. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Marcon.

Dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:

ART. 18-bis.

(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

- 1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.
- 2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.
- 3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze

- di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.
- 4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefici per la ripresa delle attività economiche.
- 5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.
- 6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.
- 7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.
- 8. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli frazionati incolti al fine di accorparli con i fondi coltivati da imprese agricole locali che non raggiungano le dimensioni minime di SAU necessarie per la produzione di un reddito idoneo al mantenimento di una famiglia rurale secondo i tipi di coltivazione agraria e di allevamento tipico dei luoghi oggetto del riordino.

ART. 18-ter.

(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).

- 1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.
- 2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.

3. I fondi agricoli acquisiti in proprietà o in uso per effetto del riordino agrario che non siano assegnati ad imprese agricole di cui al comma 8 dell'articolo 13-bis, devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o cooperative operanti nel territorio o nei territori dei comuni limitrofi.

ART. 18-quater.

(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

- 1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.
- 2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.
- 3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.
- **18. 01.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono concessi contributi in conto capitale di entità non superiore a 150.000 euro, elevabili a 200.000 euro in caso di cofinanziamento eccedente tale importo, a fronte di progetti preliminari regolarmente approvati e inseriti negli atti di programmazione, facendo salve le graduatorie degli anni precedenti.

19. 3. Locatelli.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

19. 2. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 3, sostituire le parole: possibilità di presentare con le seguenti: possibilità di finanziare.

19. 1. Guerra, Fabbri.

ART. 20.

Al comma 1, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. 4. Pellegrino, Melilla, Marcon, Zaratti.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: autonomamente o.

20. 6. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire la seguente parola: anche.

* 20. 3. Fauttilli.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire la seguente parola: anche.

* 20. 2. Giovanna Sanna.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire la seguente parola: anche.

* 20. 5. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire la seguente parola: anche.

* **20. 7.** Pastorelli.

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: locale aggiungere le seguenti: anche attraverso la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli locali che esercitano la vendita diretta di prodotti agroalimentari a filiera corta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e nel rispetto del contenimento della spesa per i consumatori.

20. 1. Librandi, Matarrese.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Accesso dei giovani alle attività agricole).

- 1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nei comuni montani.
- 2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.

20. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

ART. 21.

Al comma 3, dopo le parole: le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestate aggiungere le seguenti: gli enti quali comunanze agrarie e università agrarie conduttori di proprietà collettive e/o di usi civici.

21. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3 dopo le parole: le associazioni dei proprietari delle aree forestali aggiungere le seguenti: gli enti gestori delle proprietà collettive.

21. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

ART. 21-bis.

(Incentivi al telelavoro).

- 1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.
- 2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
- 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

ART. 21-ter.

(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici)

1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.

- 2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.
- 3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- 4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.

ART. 21-quater.

(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici)

- 1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
- 2. I piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione dei sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.
- 3. I piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dai comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.
- **21. 01.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 11. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I comuni il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di rilievi montuosi adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di regimazione delle acque e una gestione sostenibile del patrimonio boschivo.

22. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la parola: i comuni montani con le seguenti: i comuni di cui all'articolo 2.

Conseguentemente al medesimo comma: sopprimere la parola: montane;

sopprimere, ovunque ricorrano nel medesimo articolo, la parola: montani.

22. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

22. 1. Matarrese, Librandi.

Al comma 1, dopo le parole: I comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

22. 3. Pellegrino, Zaratti, Melilla.

Al comma 1, sostituire le parole: e assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque con le seguenti: e la perdita di biodiversità e di assicurare le operazioni di gestione

sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.

22. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e una gestione sostenibile del patrimonio boschivo.

22. 2. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di valutare eventuali proposte di terzi interessati.

22. 12. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I terreni di cui al comma 1 devono essere assegnati dai Comuni prioritariamente per un utilizzo di conversione al biologico, per colture tipiche e tradizionali o a rischio di erosione genetica.

22. 10. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'entità del canone di affitto annuale aggiungere le seguenti: derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune.

22. 13. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'entità del canone di affitto annuale, aggiungere le seguenti: da calcolare comunque in base al prezzo di mercato,. 27 dicembre 2013, n. 147 elenco 2, è

22. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 6, inserire in fine, il seguente periodo: Il regolamento assicura che le attività di gestione dei terreni incolti, qualora possano incidere direttamente o indirettamente sulla quanta naturalistica di siti della Rete Natura2000, tenga conto delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni e, se vigenti, dei Piani di cui all'articolo 4 del decreto medesimo.

22. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'utilizzo dei terreni ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 1158 e seguenti del codice civile in materia di usucapione.

22. 14. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

22. 15. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 7, dopo le parole: I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: al comune capo convenzione o.

22. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. All'articolo 1, comma 577 della legge

soppressa la voce Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 - Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento.

- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1.
- **22. 01.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Ripristino agevolazione territori montani).

- 1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».
- 2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: « Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale », le parole: 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 14 per cento ».
- **22. 02.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Ripristino agevolazioni settore agricolo).

- 1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis, e della legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis.
- 2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 16 per cento ».
- **22. 03.** Ottobre, Dellai, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Ricomposizione fondiaria).

- 1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
- 2. Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
- **22. 04.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Soppressione aumento aliquota IVA sui pellet).

- 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 711 è soppresso.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
- **22. 05.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali nei comuni di montagna).

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente: Art. 16. – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore

- aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
- 2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 4 e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.
- **23. 01.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Modifica della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna).

- 1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al comma 1, dopo le parole: « dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, » aggiungere le seguenti: « in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ».
- *b)* dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- « 3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda. »
- **23. 02.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

- 1. I contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a cinquemila euro possono essere rogati dal segretario del comune di ubicazione dei fondi o, nel caso di contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo. Il segretario comunale può provvedere anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti per i suddetti fondi.
- **23. 03.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo le parole: di subentrare inserire le seguenti: previa gara pubblica diretta a verificare eventuali proposte di terzi interessati.

24. 2. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: avuto esito due tentativi inserire le seguenti: resi pubblici.

24. 3. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi;

- a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;
- *b)* stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.
- **24. 1.** Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Gagnarli, Benedetti, L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

- 4. All'utilizzo degli immobili ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 1158 e seguenti del codice civile in materia di usucapione.
- **24. 4.** Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

- 4. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
- 24. 5. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Sopprimerlo.

25. 1. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali, fatta salva l'autonomia dei comuni, si ispira alle forme associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individua, sulla base dei costi *standard*, nelle libere convenzioni o unioni dei comuni e nelle libere convenzioni o unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale.

25. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. I comuni facenti parti di convenzioni o unioni dei comuni e convenzioni o unioni di comuni montani esercitano in forma associata attraverso tali forme associative le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socioeconomico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea.
- **25. 3.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: allo strumento della convenzione con le seguenti: il ricorso ad altre forme associative.

25. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Strategia nazionale Green Community).

1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'in-

- tesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Community*.
- 2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:
- *a)* gestione integrata e certificata del patrimonio « agro-forestale » (*trading* dei crediti derivanti dalla cattura della CO₂, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
- *b)* gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- *c)* produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);
- *d)* sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
- *e)* costruzione e gestione « sostenibile » del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- f) efficienza energetica e integrazione« intelligente » degli impianti e delle reti;
- g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
- h) integrazione dei servizi di mobilità.
- 3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione

della strategia nazionale di cui al presente articolo.

25. 01. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:

ART. 25-bis.

(Piani comunali di efficienza energetica).

- 1. I comuni redigono il piano di efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica.
- 2. I comuni redigono, altresì, il piano di localizzazione delle produzione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.
- 3. I comuni possono stipulare convenzioni con i proprietari di immobili localizzati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire a fornitura di energia per la pubblica illuminazione e per i consumi degli immobili pubblici.
- 4. Sono escluse le localizzazioni degli impianti in terreni classificati agricoli, nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente.
- 5. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).
- 6. L'installazione di centrali a biogas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:
 - a) potenza inferiore a 100 kW;
- *b)* siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento;

- c) il dimensionamento della potenza dell'impianto venga quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio della biomassa disponibile in loco e delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento;
- d) venga effettuato un monitoraggio della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua precedente e successivo alla realizzazione degli impianti.
- 7. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 6 è quantificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:
- a) utilizzo di combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;
- b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo e dei corpi idrici interessati allo smaltimento dei residui di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.
- 8. I piani di localizzazione degli impianti di cui al comma 2 sono sottoposti a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.

ART. 25-ter.

(Efficientamento energetico e promozione delle energie rinnovabili).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle opere di efficienza energetica nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2.

- 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di eccesso al fondo di cui al comma 1.
- 3. I comuni possono costituire società miste pubblico-private, che ne garantiscano comunque la maggioranza pubblica, finalizzate alla gestione dell'erogazione delle risorse energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
- **25. 02.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, delle unioni di comuni costituite da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle frazioni dei comuni con popolazione anche superiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
- **26. 3.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire le parole: dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti con le seguenti: dei comuni con popolazione pari o inferiore a 25000 abitanti.

26. 9. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 1 dopo le parole: pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle aggiungere le seguenti: convenzioni di comuni o.

26. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: a 5.000 abitanti inserire le seguenti: o istituiti a seguito della loro fusione.

26. 1. Guerra, Fabbri.

Al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: garantendo in ogni caso, per i comuni ricadenti in zona sismica, interventi di miglioramento sismico.

26. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: I comuni, aggiungere le seguenti: le convenzioni di comuni.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: , le convenzioni di comuni.

26. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e culturali con le seguenti: , culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali.

26. 10. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole; nel rispetto delle tipologie delle strutture originarie, inserire le seguenti: attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqua-

lificazione energetica e la messa in sicurezza sismica.

*26. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole; nel rispetto delle tipologie delle strutture originarie, inserire le seguenti: attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica.

*26. 2. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e al miglioramento sismico degli edifici storici o comunque esistenti; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, con tecnologie a basso consumo, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura, la conservazione, la manutenzione e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
- **26. 8.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, dopo le parole: la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; *inserire le seguenti*: il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato.

26. 11. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Al comma 5, sostituire le parole: e culturale del territorio con le seguenti: , culturale, economica e sociale del territorio e alla promozione delle attività di animazione culturale e sociale.

26. 12. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

ART. 27.

Al comma 1, dopo le parole: recupero e riqualificazione nei comuni, aggiungere le seguenti: nelle convenzioni di comuni.

27. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2 dopo le parole: Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni e aggiungere le seguenti: convenzioni di comuni e le.

27. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni, aggiungere le seguenti: le convenzioni di comuni e le.

27. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-bis.

(Recupero e valorizzazione degli itinerari storici).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale degli itinerari storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alle loro individuazione e disciplina d'uso.

- 2. L'individuazione dei percorsi viari e sentieristici di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quale piano paesaggistico.
- 3. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
- 4. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.
- 5. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista dal PTCP.
- 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale e provinciale degli itinerari storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.
- **27. 01.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresa la determinazione dei requisiti, parametri e termini concernenti le procedure di gara.

28. 2. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vengono concesse in via prioritaria:
- c) per impianti di produzione che vengono installati in corrispondenza di preesistenti edifici atti allo sfruttamento dell'energia idraulica, la cui realizzazione ed il cui esercizio prevedano il recupero, la ristrutturazione o la manutenzione di detti edifici.
- *d)* per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.

28. 6. Segoni.

Al comma 3, dopo le parole: non superiori ai 200 kw di potenza inserire le seguenti: ai comuni e.

28. 3. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Al comma 4, dopo le parole: per l'attribuzione a titolo oneroso inserire le seguenti: anche attraverso la costituzione di un partenariato pubblico-privato.

28. 4. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nel caso della costituzione di una società a partecipazione mista, pubblico-privata, la gara di cui al comma 4 ha per oggetto sia la concessione da aggiudicare alla società sia il contributo operativo del

socio privato. In tale caso, gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, attribuiscono al socio privato una parte delle quote societarie e dei conseguenti risultati economici non inferiore al 40 per cento, assicurando, nell'ambito della restante parte, il soddisfacimento delle misure delle compensazioni territoriali e ambientali di cui al comma 4.

28. 5. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

ART. 29.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e gestiti da personale residente nel comune.

29. 1. Segoni.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente: ART. 29-bis.

(Cammini storici e promozione del turismo sostenibile).

- 1. Per la valorizzazione dei cammini storici anche nell'ambito della promozione del turismo sostenibile, il ministero dei beni culturali coordina la mappatura dei cammini storici presenti nel nostro paese, ne individua il tracciato, garantisce la fruibilità e la messa in sicurezza dei percorsi, promuove la realizzazione dell'opportuna segnaletica, garantisce la loro manutenzione e la realizzazione di strutture ricettive adeguate.
- 29. 01. Stella Bianchi, Cenni, Mariani, Pellegrino, Venittelli, Prina, Albini, Marguerettaz, Guidesi, Cova, Manzi, Dallai, Lacquaniti, Ascani, Capone, Fanucci, Terrosi, Maestri, Donati, Zaccagnini, Romanini, Beni, Nardi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	71
5-07021 Toninelli: Sulla fornitura di una ricerca comparata in materia di diritto pubblico al Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri	71
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	76
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Emendamenti C. 3393-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Seguito dell'esame e conclusione)	73
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	78
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal Governo)	79
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	75

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2015. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presi-

135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07021 Toninelli: Sulla fornitura di una ricerca comparata in materia di diritto pubblico al Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra la dente, ricorda che, ai sensi dell'articolo propria interrogazione, sottolineando la rilevanza che l'atto di sindacato ispettivo riveste in ragione del suo collegamento con il percorso delle riforme costituzionali e con quello della legge elettorale nazionale.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), precisando che il dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri non è stato istituito appositamente per le necessità di studio connesse al processo legislativo delle riforme costituzionali, ma costituisce una struttura che in modo continuativo e dinamico osserva il funzionamento dei vari ordinamenti e delle altre istituzioni.

Non comprende, inoltre, quali siano i profili di urgenza e di attualità politica sui quali il quesito posto dovrebbe fare luce e, per questa ragione, fa presente che la risposta fornita, in un certo senso, ha argomentato cose ovvie.

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, lamenta come il dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri abbia commissionato la ricerca in oggetto quando il progetto di riforma costituzionale era stato già ampiamente avviato.

Aver speso oltre 63.000 euro per questa ricerca rappresenta, dunque, uno sperpero di denaro pubblico e, oltretutto, la risposta del sottosegretario contraddice quanto dallo stesso affermato in precedenti occasioni riguardo alla finalità della stessa ricerca che sarebbe dovuta servire anche per produrre una documentazione esplicativa delle riforme costituzionali.

Pertanto il lavoro svolto o servirà a fare propaganda alle riforme oppure avrà costituito un'inutile spreco di risorse dei cittadini.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCA-RATO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Emendamenti C. 3393-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Paola PINNA (SCpI), relatrice, rileva che l'articolo aggiuntivo 7.0100 e i subemendasubemendamenti 0.7.0.100.11, 0.7.0.100.1, 0.7.0.100.12, 0.7.0.100.8, 0.7.0.100.2, 0.7.0.100.3, 0.7.0.100.13, 0.7.0.100.19, 0.7.0.100.10. 0.7.0.100.5. 0.7.0.100.6, 0.7.0.100.15. 0.7.0.100.9. 0.7.0.100.16, 0.7.0.100.14 e 0.7.0.100.7 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 9 novembre alle ore 13. Avverte che sono state presentate 3 proposte emendative (*vedi allegato* 2).

Avverte altresì che il relatore ha presentato in data odierna 2 emendamenti (vedi allegato 2).

Comunica inoltre che sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, IV, VI, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Avverte che non si sono espresse le Commissioni IX e X, mentre la V Commissione darà il parere direttamente all'Assemblea.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, condiviso lo spirito del provvedimento e premesso che la volontà politica comune è quella di addivenire ad una riduzione del parco autovetture, fa notare che sulla materia sono state già introdotte disposizioni normative, sia di carattere primario che secondario – attualmente in fase di attuazione da parte delle amministrazioni centrali – tese a perseguire efficacemente

tale obiettivo. Prima di procedere alla predisposizione di nuovi interventi che potrebbero, allo stato, determinare inutili sovrapposizioni normative, giudica quindi opportuno concentrarsi sulla corretta applicazione della disciplina già esistente. Quanto alle amministrazioni locali evidenzia che è in corso una fase di negoziazione presso la Conferenza unificata Stato-regioni, che dovrebbe concludersi entro l'inizio del mese di dicembre, tesa al raggiungimento di un accordo politico, che si prefigga di conseguire i medesimi risultati.

Dopo aver consegnato una nota scritta (vedi allegato 3), che reca informazioni dettagliate circa le riduzioni del parco autovetture realizzate nell'ambito dei diversi Ministeri, rinvia, per una esauriente definizione del quadro esistente, al completamento del censimento che tali pubbliche amministrazioni sono tenute ad elaborare entro il 31 dicembre 2015. Fa notare che, in quella fase, sarà anche possibile precisare la diffusione di talune modalità di utilizzo delle autovetture (le cosiddette « auto grigie »), ad oggi ancora non soggette ad un dettagliato censimento, e fornire un quadro più dettagliato della situazione. Ritiene che, una volta chiarito l'esito di tale attività di verifica dello stato di attuazione della normativa vigente, sarà possibile valutare i margini per la realizzazione di un eventuale ulteriore intervento in materia.

Andrea CECCONI (M5S), relatore, ritiene che l'iter di esame del provvedimento possa proseguire senza problemi, tenuto conto che tale proposta normativa non interferisce con l'attività di censimento e di analisi di cui ha testé riferito il rappresentante del Governo. Fa presente, peraltro, che il testo in esame si propone di affrontare questioni attualmente non disciplinate dalla normativa vigente, come, ad esempio, le ipotesi di acquisti di autovetture in leasing o i casi di utilizzo atipico di autovetture di servizio, che dovrebbero operare nell'ambito della pubblica sicurezza e vengono, al contrario, utilizzate dai Ministeri per il trasporto di persone. Evidenzia, inoltre, la necessità di affrontare il nodo centrale della proroga del termine relativo al divieto di acquisto di autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni, che è prossimo alla scadenza.

Emanuele FIANO (PD) chiede ai presentatori del provvedimento se concordino sull'ipotesi di rinviare la prosecuzione dell'iter di esame, con l'impegno di riprenderlo nel momento in cui sarà completata l'attività di ricognizione testé prospettata dal Governo, al fine di avere chiaro lo stato di applicazione della normativa vigente prima di intraprendere qualsiasi azione di modifica normativa. Quanto alla questione dell'utilizzo distorto di autovetture nell'ambito della pubblica sicurezza, ritiene si possa sin da ora ricorrere alla presentazione di strumenti di sindacato ispettivo volti a fare luce su tali fenomeni.

Andrea CECCONI (M5S), relatore, ribadisce la necessità di proseguire e concludere l'iter del provvedimento, considerato che l'azione ricognitiva prospettata può nel frattempo svolgersi autonomamente. Ritiene necessario, quindi, intervenire subito, anche nell'ambito della legge di stabilità, per colmare talune lacune della normativa vigente.

Marilena FABBRI (PD) osserva che il provvedimento in esame, intervenendo anche sulle autovetture di servizio, rischia di pregiudicare i livelli delle prestazioni sociali in ambito locale.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Andrea CECCONI (M5S), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Fiano 1.1, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 1.2.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere favorevole sull'emendamento Fiano 1.1 e parere contrario sull'emendamento 1.2 del relatore.

Andrea CECCONI (M5S), relatore, stigmatizza il comportamento della maggioranza che, anziché concentrarsi su un'attività migliorativa del testo attraverso un confronto con l'opposizione, ha preferito demolire il testo, proposto da una minoranza, con la presentazione di tre emendamenti soppressivi.

Emanuele FIANO (PD) fa notare che l'atteggiamento della maggioranza è stato improntato al dialogo e al confronto, tanto che egli stesso ha proposto il rinvio dell'esame degli emendamenti, proprio per avere più chiaro il quadro della situazione prima di realizzare qualsiasi intervento normativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Fiano 1.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fiano 1.1 risulta precluso l'emendamento 1.2 del relatore.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Andrea CECCONI (M5S), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Fiano 2.1, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 2.2.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere favorevole sull'emendamento Fiano 2.1 e parere contrario sull'emendamento 2.2 del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che con l'eventuale approvazione dell'emendamento Fiano 2.1 – con conseguente implicita soppressione anche dell'articolo 3 del testo – si intenderebbe conferito al deputato Enzo Lattuca il man-

dato a riferire in Assemblea in senso contrario sul provvedimento in esame.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 2.1, intendendosi così conferito al deputato Enzo Lattuca il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea CECCONI (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza sul provvedimento da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 novembre 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-07021 Toninelli: Sulla fornitura di una ricerca comparata in materia di diritto pubblico al Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Nell'ambito dell'ordinaria attività di istituto, a valere su una parte dei relativi stanziamenti di bilancio, il Dipartimento per le riforme istituzionali ha svolto alcuni procedimenti di natura amministrativa e contrattuale.

Tra di essi va menzionata la procedura di gara citata nell'atto di sindacato ispettivo a firma Toninelli e altri. Essa è finalizzata all'aggiudicazione di un servizio di documentazione sugli ordinamenti di alcuni Paesi, sia europei che extraeuropei, all'esito di una procedura di gara in economia a cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, commi 1 lettera b), 8, 9, 11, 12 e 14 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm., avviata con un avviso pubblico del 24 ottobre 2014, alla quale hanno scelto di partecipare undici soggetti, conclusa entro la fine del 2014, i cui atti sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito del Governo, in conformità alla normativa vigente.

Dal tenore dell'interrogazione – in particolare, dall'inciso contenuto nei trattini del quarto periodo della premessa, secondo il quale la ricerca sarebbe da ritenersi « ragionevolmente propedeutica o quale presupposto delle scelte da compiere in materia elettorale e costituzionale, pena la sua inutilità » – non appare pienamente colto l'insieme delle motivazioni che sono alla base di quanto illustrato.

Il procedimento in questione costituisce *businesses as usual* per il Dipartimento per le riforme istituzionali, in quanto struttura di supporto della Presidenza del Consiglio per ciò che attiene alla materia di cui porta il nome. Pertanto, la connessione tra il servizio in questione e la riforma costituzionale, presentata dal Governo al Senato l'8 aprile 2014, non è necessaria ed esclusiva come l'atto ispettivo esplicitamente suppone e come, del resto, si sarebbe potuto comunque evincere da una tranquilla lettura degli atti di gara.

Da essi, infatti, emerge l'utilità del servizio in relazione sia al contesto di generale riforma del panorama istituzionale italiano e alla fase di implementazione delle riforme già approvate (« In questo contesto di complessivo rinnovamento, e in considerazione della fase di implementazione all'esito dell'intero percorso di riforma, appare utile un'ampia analisi di tipo comparato per mettere pienamente in luce le interazioni tra scelte normative in materia di sistema dei partiti politici, sistema elettorale, organi costituzionali »), sia in relazione a specifici contenuti che riguardano, tra gli altri, argomenti quali le prassi istituzionali, l'assetto dei gruppi parlamentari, l'efficacia di disposizioni in materia di rappresentanza di genere, la funzionalità di sistemi di voto elettronico, le riforme istituzionali in atto in altri Paesi.

In altre parole, la ricerca riguarda le Istituzioni di altri Paesi dal punto di vista non solo del quadro ordinamentale, ma anche della dinamica istituzionale, aspetto quest'ultimo essenziale per l'ordinaria attività di supporto all'Autorità politica. Quindi la documentazione in questione – lungi dall'essere tardiva come sottintende l'atto di sindacato ispettivo – attiene ad un'attività che il Dipartimento svolge a

prescindere dalla riforma costituzionale all'esame delle Camere. Essa ha diversi profili di interesse ai fini del supporto all'attività istituzionale, tra cui quelli relativi alle relazioni con organi e organismi sovranazionali e, non ultimi, quelli della diffusione di conoscenze attraverso il sito istituzionale, come dimostra la già effettuata pubblicazione dei profili specifici dei Paesi oggetto della documentazione.

Intendo poi assicurare che la medesima struttura – esistente e funzionale anche in legislature in cui riforme costituzionali non hanno visto la luce – continuerà a svolgere la propria attività di supporto in via ordinaria anche in futuro, nei modi, nelle forme e con le risorse che saranno ritenute le più opportune e utili, anche a prescindere dall'approvazione contingente di proposte di riforma.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Fiano.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

- 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.
- 1. 2. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Fiano.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche dismesse o da dismettere sono assegnate alle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica per lo svolgimento di servizi operativi.

- 2. L'utilizzo delle autovetture assegnate ai sensi del comma 1 per finalità diverse da quelle ivi disposte, costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
- 3. Ai fini del censimento di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni ivi individuate comunicano altresì i costi da esse sostenuti anche in ordine al personale addetto alle medesime autovetture.
- 4. Ai fini del rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, i ministri dell'Interno e della Giustizia, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze, procedono alla ricognizione delle autovetture utilizzate per i servizi di scorta assicurati nel territorio nazionale, del personale a tal fine impiegato nonché ai costi sostenuti, ed illustrano le risultanze alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

2. 2. Il Relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Fiano.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (PCM, ministeri e avvocatura dello stato)		2015	Differenza	Proprietà	Altro possesso (2)	% Rispondenti	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	127	14	-113	0	14		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (1)	274	115	-159	53	62		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE ISTITUZIONALE	38	5	-33	0	5		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	23	4	-19	0	4		
MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	32	5	-27	5	0		
MINISTERO DELL INTERNO	3		1000 000				
MINISTERO DELLA DIFESA	514					82,4%	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	887		1 1 1 1 1 1 1	3 3		02,470	
MINISTERO DELLA SALUTE	38	5	-33	0	5		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	214	4	-210	0	4		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78	13	-65	1	12		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	56	9	-47	2	7		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E TURISMO	130		200				
AVVOCATURA DELLO STATO	28		333				
TOTALE	2449	174	-706	61	113		

⁽¹⁾ le autovetture del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono 5 a disposizione del Ministero e 110 a disposizione degli Uffici provinciali della

⁽²⁾ il numero delle autovetture classificate come "altro possesso" (in leasing, noleggio ecc.), si ridurrà progressivamente con la scadenza dei relativi contratti

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

D	isposizioni	in	materia	di c	andida	bilità,	eleggi	bilità	e	ricollo	camen	to dei	magis	strati	in
	occasione	di	elezioni	politi	iche e	ammi	nistrat	ive n	onc	hé di	assunz	zione (di inca	ırichi	di
	governo n	azio	onale e ne	gli en	ti terri	toriali	. Modi	fiche a	ılla	discip	lina in	materi	a di as	tensio	ne
	e ricusazi	one	dei giud	lici. (c. 2188	ed al	bb., ap	prova	ta,	in un	testo	unifica	to, da	l Sena	ιtο
	(Parere al	lle (Commissi	oni r	iunite]	I e II)	(Esan	пе е с	onc	lusion	e – Pa	rere fo	ivorevo	le)	

80

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)

83

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

C. 2188 ed abb., approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco MONACO (PD), relatore, apprestandosi ad illustrare il provvedimento in titolo, osserva che si tratta di un provvedimento di rilievo, atteso e sollecitato dal Consiglio superiore della magistratura, ma anche delicato poiché colma

un vuoto legislativo, implicando importanti principi costituzionali, con l'esigenza di contemperare, da un lato il diritto all'elettorato passivo e all'accesso alle cariche pubbliche di tutti i cittadini, magistrati compresi, ex articolo 51 della Costituzione, e, dall'altro lato, la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, da cui derivano due corollari. In primo luogo, l'equilibrio tra restrizioni ragionevoli all'elettorato passivo e la garanzia dell'autonomia e indipendenza per i magistrati; in secondo luogo, il diritto conservazione del posto, ma non della specifica funzione - come affermato da una risalente sentenza della Corte costituzionale -, per i magistrati all'atto della cessazione del mandato elettorale. Evidenzia altresì che si tratta di un provvedimento bipartisan.

Pone quindi in rilievo che i profili di interesse per la Commissione sono alquanto contenuti, restringendosi a quelli inerenti le disposizioni sulle elezioni europee. Rileva altresì che il provvedimento risponde alla condivisibile esigenza di restituire organicità e coerenza al lacunoso sistema normativo vigente, trasferendo opportunamente a livello di fonte primaria

una disciplina oggi in larga parte affidata a circolari emanate dal Consiglio superiore della magistratura.

Passando poi ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati, disponendo che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche e amministrative e non possano assumere incarichi di governo negli enti locali se nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o l'assunzione dell'incarico di governo hanno prestato servizio nel territorio di riferimento, mentre l'articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali o l'incarico di assessore provinciale o comunale per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. La disposizione non si applica ai magistrati onorari; l'articolo 3 disciplina poi l'accertamento dell'incandidabilità agli organi elettivi degli enti territoriali, prevedendo, al comma 1, che la dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali da parte dei magistrati sia corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui al provvedimento in esame, resa ai sensi della normativa vigente; l'articolo 4 stabilisce che durante il mandato elettivo, sia nazionale sia locale e durante lo svolgimento di incarichi di governo, anche in questo caso sia nazionali sia locali, il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa o comunque in posizione fuori ruolo; l'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, senza essere eletti, disponendo che i magistrati sono ricollocati nel ruolo di appartenenza, che i magistrati ricollocati per 5 anni possano svolgere esclusivamente funzioni giudicanti collegiali - quindi non monocratiche – e che non possano coprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di 5 anni.

Evidenzia quindi come forse il punto cruciale del provvedimento in titolo sia rappresentato dalla previsione dell'articolo 6, che colma una lacuna del nostro ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati, ad eccezione di quelli onorari, che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, prevedendo che alla cessazione del mandato elettorale il magistrato non può tornare a svolgere le funzioni precedenti, ossia quelle che svolgeva prima di mettersi in aspettativa per accettare la candidatura, ad eccezione dei magistrati che esercitavano funzioni giudicanti presso le giurisdizioni superiori.

Illustra poi l'articolo 7, che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di governo nazionale e locale; l'articolo 8, che detta norme in tema di ricostruzione della carriera dei magistrati cessati da incarico elettivo nazionale o europeo; e l'articolo 9, che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali, ovvero che siano stati eletti sindaco o consigliere comunale, presidente della provincia o consigliere provinciale, consigliere circoscrizionale, evidenziando che per tali magistrati si prevede l'esclusione dal ricollocamento in un ufficio giudiziario della regione nella quale ricadono il comune o la provincia di elezione per 5 anni, dalle funzioni requirenti, giudicanti monocratiche e dagli incarichi direttivi e semidirettivi sempre per un periodo di 5 anni dalla atto della cessazione dal mandato elettorale.

Pone da ultimo in risalto che gli articoli da 10 a 16 recano, rispettivamente, disposizioni per la magistratura, principi in tema di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e assunzione dell'incarico di assessore regionale, la disciplina transitoria per i magistrati che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, si trovino a svolgere alcune funzioni, modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, le sanzioni disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del provvedimento rispettivamente da parte dei magistrati ordinari e amministrativi, contabili e militari e la clausola di abrogazione im-

plicita di tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con il provvedimento.

Alla luce di quanto esposto, preannunzia, infine, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato). Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici (C. 2188 ed abb., approvata, in un testo unificato, dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminata per le parti di competenza la proposta di legge C. 2188, già approvata dal Senato, recante Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative, nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici;

apprezzata la finalità complessiva del provvedimento, che risponde alla condivisibile esigenza di restituire organicità e coerenza al lacunoso sistema normativo vigente, trasferendo opportunamente a livello di fonte primaria una disciplina oggi in larga parte affidata a circolari emanate dal Consiglio superiore della magistratura;

considerato che la proposta di legge in titolo propone appunto l'unificazione della sede legislativa di disciplina delle condizioni di partecipazione dei magistrati alle elezioni ai parlamenti nazionale ed europeo;

non ravvisando, in ordine alle parti di competenza, particolari profili problematici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla variazione della composizione della Commissione	84
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 224 (Esame e rinvio)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Seguito dell'esame e rinvio) .	87
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	89

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GA-ROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla variazione della composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, comunica che a decorrere dal 16 novembre 2015 la deputata Gessica Rostellato cessa di far parte della Commissione e che entra a farne parte il deputato Paolo Rossi.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 224.

(Esame e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Giorgio ZANIN (PD), relatore, introducendo l'esame, ricorda che lo schema di decreto in esame reca il riparto, per l'anno 2015, degli importi iscritti nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, destinati all'erogazione sia dei contributi di cui beneficiano le associazioni d'arma, di categoria e di specialità vigilate dal Ministero della difesa – di cui alla Tabella 1 della legge

n. 549 del 1995 – sia di quelli a favore delle associazioni combattentistiche e partigiane vigilate dallo stesso dicastero ed elencate nella tabella A della legge n. 93 del 1994. Sul provvedimento la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere, entro il 30 novembre, il proprio parere così come prescritto dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Ricorda che lo stanziamento relativo al contributo a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi del Ministero della difesa - secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 – è esposto nella Tabella C della legge di stabilità, mentre quello destinato alle associazioni combattentistiche e partigiane è previsto dall'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, nel testo come sostituito dall'articolo 1, comma 271, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013). Tale disposizione ha previsto, per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Nel dettaglio, lo schema in esame provvede a ripartire a beneficio delle associazioni combattentistiche e partigiane la somma di 842.494 euro, con un decremento – conseguente a rimodulazioni disposte dal Ministero dell'economia – di 157.506 euro rispetto allo stanziamento originariamente previsto per l'anno 2015 ammontante, come detto, a euro 1.000.000.

Il contributo a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato, pari a 624.412 euro, risulta invece leggermente maggiore (+ 26.247 euro) rispetto a quello erogato nel 2014, pari a 598.165 euro, anche se inferiore al relativo stanziamento iniziale, in ragione delle citate rimodulazioni disposte dal Ministero dell'economia.

Quanto ai criteri adottati per il riparto, la nota illustrativa allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che « nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio, in analogia a quanto attuato l'anno precedente, è stata adottata una metodologia uguale sia per le associazioni combattentistiche e partigiane, sia per le associazioni d'arma, di categoria e di specialità, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali e promozionali presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo per i costi fissi di funzionamento delle strutture sociali distribuendo le associazioni in fasce, sulla base del numero di soci effettivi ».

Sempre nella nota illustrativa è evidenziato che « dove il singolo sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti, meritevoli di finanziamento, è stata apportata una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto per il funzionamento ».

A questo proposito rileva che da un confronto con i contributi assegnati nell'anno precedente è possibile osservare come in taluni casi si sia proceduto ad una notevole riduzione del contributo, mentre in altri lo stesso è stato notevolmente incrementato.

A titolo esemplificativo osserva come il contributo per l'anno 2015 da corrispondere all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci per l'anno 2015 è pari a 56.800 euro, mentre nell'anno 2014 lo stanziamento corrisposto è stato di 98.200; per quanto riguarda, invece, l'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra il contributo relativo all'anno 2015 è pari a 100.000 euro mentre l'anno precedente lo stanziamento è stato di 196.000; lo stesso per quanto riguarda l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, beneficiaria per l'anno 2015 di un contributo di 108.000 euro, mentre nel precedente anno 2014 lo stanziamento assegnato è stato di 194.200. Per quanto riguarda, poi, il contributo in favore dell'Associazione Nazionale Alpini osserva che per l'anno 2015 si prevede uno

stanziamento di 41.000 euro, notevolmente incrementato rispetto agli stanziamenti previsti nei precedenti anni 2010, 2011, 2012 e 2013, ma fortemente ridotto rispetto al contributo di 82.500 euro corrisposto nell'anno 2014. Riduzioni significative si registrano anche con riferimento alla Federazione Italiana Volontari della Libertà, all'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate, all'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e all'unione nazionale ufficiale in congedo.

Per quanto riguarda, invece le associazioni beneficiarie di un incremento del contributo, osserva che risulta quasi raddoppiato il contributo in favore della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane e quasi quadruplicato quello in favore del Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia (da 8.000 a 32.000).

Osserva, inoltre, come l' Istituto del « Nastro Azzurro » fra Combattenti e Decorati al Valor Militare aveva beneficiato nell'anno 2014 di un contributo pari a 6.000 euro, mentre, per quanto riguarda l'anno 2015, lo schema di decreto in esame prevede uno stanziamento di 45.000 euro. Ancora, un notevole incremento si prevede in favore dell'Associazione Nazionale Bersaglieri (da 19.200 a 30.000), dell'Associazione lagunari truppe anfibie (da 8.000 a 18.000) dell'Associazione Nazionale « Nastro Verde» decorati di Medaglia d'Oro Mauriziana (da 8.000 a 31.580) e, infine, della Società Geografica Italiana (da 1.865 a 43.000).

Non risulta invece beneficiaria di alcun contributo, relativamente al riparto per l'anno 2015, l'Associazione Nazionale Ufficiali dell'Aeronautica, cui nel 2014 era andato uno stanziamento pari a euro 8.000.

Poiché la nota che accompagna lo schema di decreto non reca ulteriori informazioni, ritiene opportuno un chiarimento, da parte del Governo, per mettere la Commissione in condizione di capire se nel definire il riparto il Governo abbia tenuto conto dell'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione il 27

novembre 2014 sul precedente decreto di riparto, con la quale si chiedeva di « adottare fin dallo schema relativo al 2015 una significativa decurtazione dei contributi assegnati per i costi fissi di funzionamento a quei sodalizi che non abbiano presentato progetti ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, prevedendo che i relativi risparmi siano ridistribuiti alle associazioni che si sono contraddistinte per il considerevole impegno nelle attività svolte». A questo riguardo ritiene importante per la Commissione conoscere i progetti che sono stati presentati e i criteri con i quali sono stati valutati ai fini del riparto degli stanziamenti.

Rileva poi che non risulta possibile – considerata la sinteticità della nota illustrativa e la rilevanza degli scostamenti, rispetto ai contributi degli anni precedenti, che hanno in diversa misura interessato tutti i sodalizi – valutare il grado di attuazione delle osservazioni contenute nelle lettere *c*), *f*) e *g*) del parere espresso dalla Commissione nel 2014.

In particolare, sarebbe opportuno che il Governo desse contezza alla Commissione dell'attività svolta al fine di informare le associazioni dell'obbligo di rendicontazione stabilito dal comma 25 del decretolegge n. 144 del 2013, nonché di quella indirizzata a promuovere la realizzazione di forme associative in un'ottica interforze pur nel rispetto della libertà di associazione.

Infine, sarebbe utile alla Commissione poter acquisire elementi di informazione anche sulla possibilità di concedere alle associazioni che ne facciano motivata richiesta, in comodato gratuito, l'uso di locali nell'ambito di infrastrutture ritenute non più utili alle esigenze della Difesa.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, anche alla luce dei chiarimenti del Governo e degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo è come sempre disponibile a fornire al Parlamento tutti i chiarimenti necessari – e si riserva di farlo nelle prossime sedute, — ma sottolinea che la valutazione dei progetti presentati spetta al Ministero, che l'ha già fatta, e non può essere ora messa in discussione.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, assicura che le richieste di chiarimenti avanzate sono funzionali unicamente a mettere la Commissione nelle condizioni di esprimere il proprio parere con cognizione di causa.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritiene che sarebbe utile anche conoscere l'elenco dei sodalizi che non hanno presentato alcun progetto ovvero i cui progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, anche in considerazione del fatto che la decurtazione del 20 per cento dell'importo previsto per il funzionamento potrebbe non essere particolarmente incisiva.

Luca FRUSONE (M5S), rilevato che – come chiarito nella relazione di accompagnamento dell'atto in esame – nella determinazione degli importi è stato comunque garantito un contributo per i costi fissi di funzionamento delle strutture sociali, chiede come siano stati calcolati i costi fissi e se sia su questa componente che è stata applicata la decurtazione del 20 per cento per i sodalizi che non hanno presentato progetti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di fornire l'elenco dei sodalizi in questione e gli altri chiarimenti richiesti.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GA-ROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679 Palmizio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 26 ottobre e comunica che sono state presentate due proposte emendative (vedi allegato).

Valeria VALENTE (PD), relatrice. esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 1.1 e auspica l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 5.01, del quale illustra le finalità. Chiarisce, in particolare, che l'emendamento intende incentivare il passaggio in quiescenza del personale delle Forze armate in vista del conseguimento della graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle stesse. A tal fine l'articolo aggiuntivo prevede che il personale in servizio permanente a disposizione (SPAD) valutato, ma non promosso al grado superiore e che sia meritevole, possa, a domanda, essere promosso al grado superiore con contestuale collocamento in quiescenza. Sottolinea che la promozione ha natura esclusivamente onorifica e non produce alcun effetto ai fini del trattamento economico-retributivo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI riterrebbe opportuno che il presentatore dell'emendamento Sottanelli 1.1 fornisse un chiarimento sulle sue finalità; in mancanza di tale chiarimento, avverte che il Governo è contrario all'emendamento. Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo 5.01 della relatrice, per ragioni che attengono non al merito della proposta emendativa, ma all'opportunità di trattare il tema nell'ambito dell'esame della proposta di legge in titolo.

Valeria VALENTE (PD), relatrice, ritira il suo articolo aggiuntivo 5.01.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sottanelli 1.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunziato. Essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, avverte che la presidenza provvederà a chiedere alle Commissioni competenti in sede consultiva il parere sulla proposta di legge in titolo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (C. 679 Palmizio).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: indipendentemente dalla data di collocamento nella medesima categoria.

1. 1. Sottanelli, Vargiu.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

« Art. 6.

- 1. L'Amministrazione della difesa, a mezzo dei competenti Uffici, già a decorrere dall'anno 2015, propone al personale in servizio permanente a disposizione (SPAD) valutato ma non promosso a grado superiore e che non abbia mai riportato, in tutti gli anni del servizio prestato, la qualifica di « inferiore alla media », o « insufficiente », né giudizi di inidoneità all'avanzamento, la possibilità di aderire alla promozione al grado superiore al merito di fine carriera.
- 2. La promozione al grado superiore al merito di fine carriera ha natura esclusivamente onorifica e non produce alcun effetto ai fini del trattamento economicoretributivo del personale promosso.

ART. 7.

1. La concessione della promozione al grado superiore per merito di fine carriera è proposta agli interessati in forma scritta e dovrà essere accettata in forma scritta entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

- 2. Nella proposta deve essere indicata la immodificabilità del trattamento economico in godimento nonché la improduttività di qualsiasi effetto ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo, della eventuale accettazione.
- 3. Il decorso del termine di trenta giorni senza la accettazione espressa della promozione proposta costituisce rifiuto della proposta stessa.

Art. 8.

1. Il personale promosso per merito di fine carriera è posto in quiescenza nel ruolo dell'ausiliaria, entro novanta giorni dalla data di accettazione della promozione, per il limite temporale previsto dalle norme vigenti.

ART. 9.

- 1. L'Amministrazione della difesa, a mezzo dei competenti Uffici, già a decorrere dall'anno 2015, concede la promozione al grado superiore al merito di fine carriera, a decorrere dal giorno successivo alla data di collocamento a riposo, al personale che ne faccia richiesta scritta entro trenta giorni dalla data di collocamento in quiescenza.
- 2. La promozione di cui al comma che precede ha natura esclusivamente onorifica e non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo. »

5. 01. La Relatrice.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Riesame e conclusione</i> –	
Parere favorevole – Parere su emendamenti)	90
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	93
AVVERTENZA	95

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Riesame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione è convocata per esprimere il parere di competenza sugli ulteriori emendamenti trasmessi nella giornata odierna dall'Assemblea. Prima di procedere all'esame delle suddette proposte emendative, dà la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto di intervenire a margine del parere sul testo del provvedimento in titolo deliberato dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento con una condizione – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – volta a precisare che la riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione si riferisce esclusivamente alle spese di carattere rimodulabile, presenta alcune criticità, come emerso da

un successivo approfondimento. Osserva, infatti, che la citata riprogrammazione straordinaria deve intendersi riferita anche alle spese di natura non rimodulabile connesse alle economie che saranno accertate sui rispettivi capitoli di bilancio e che, in ogni caso, saranno destinate alla copertura di spese non rimodulabili aventi la medesima natura. Sottolinea, infine, che la suddetta riprogrammazione non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento di diritti soggettivi, tenuto conto che essa concerne l'utilizzo di economie di spesa.

Francesco BOCCIA, presidente, preso atto delle comunicazioni testé rese dal sottosegretario Baretta, chiede al relatore se intenda formulare una nuova proposta di parere sul testo del provvedimento.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, alla luce delle considerazioni testé espresse dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno procedere alla formulazione di una nuova proposta di parere sul testo del provvedimento, nei termini seguenti:

« La V Commissione.

esaminato il disegno di legge C. 3393 Governo-A, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2015, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché l'articolo aggiuntivo 7.0100 delle Commissioni e i relativi subemendamenti;

preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e*), concerne anche spese di natura non rimodulabile connesse alle economie che saranno accertate sui rispettivi capitoli di bilancio e che, in ogni caso,

saranno destinate alla copertura di spese non rimodulabili aventi la medesima natura;

la suddetta riprogrammazione non è suscettibile di pregiudicare il riconoscimento di diritti soggettivi tenuto conto che essa concerne l'utilizzo di economie di spesa;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata nel parere favorevole espresso sul testo del provvedimento nella seduta del 17 novembre 2015 ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede delucidazioni in merito alle motivazioni che hanno indotto il Governo a chiedere la revoca della condizione contenuta nel parere deliberato nella seduta di ieri dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che il Governo, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha ritenuto necessario segnalare alla Commissione bilancio le predette criticità connesse alla condizione, ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, deliberata nella seduta di ieri, osservando come le predette criticità attengano comunque a questioni di carattere essenzialmente tecnico. Conferma, peraltro, che la menzionata riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente non è comunque suscettibile di pregiudicare il riconoscimento di diritti soggettivi, tenuto conto che essa concerne l'utilizzo di economie di spesa.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede di poter disporre di tempo ulteriore ai fini della corretta valutazione dell'eventuale impatto finanziario conseguente alla proposta di parere formulata dal relatore, attesa peraltro l'esigenza di procedere alla puntuale distinzione, all'interno dello stato di previsione del Ministero della difesa, tra le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

Francesco BOCCIA, presidente, chiarisce che nella seduta di ieri la Commissione bilancio ha deliberato un parere favorevole sul testo del provvedimento contenente anche una specifica condizione formulata ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ciò in considerazione del fatto che il Governo nella predetta seduta non aveva comunque fornito alcun riscontro in merito alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore circa i profili di copertura finanziaria connessi alla riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015 delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), del provvedimento in esame. Tanto premesso, osserva come nella seduta odierna il rappresentante del Governo abbia viceversa comunicato l'esigenza, emersa all'esito di approfondimenti autonomamente svolti in seno al Ministero dell'economia e delle finanze, di procedere ad una revoca della predetta condizione. Alla luce di ciò, rileva come la nuova proposta di parere sul testo del provvedimento formulata dal relatore si limiti a recepire le riserve espresse dal rappresentante del Governo nei termini dianzi illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso nella giornata odierna l'articolo aggiuntivo 7.0100 delle Commissioni, recante disposizioni in materia di *intelligence*, e i relativi subemendamenti. In proposito, osserva

che il citato articolo aggiuntivo prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di assetti della difesa. La proposta emendativa prevede, altresì, che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle predette misure di intelligence, nonché che al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle relative attività di intelligence si applicano le disposizioni in materia penale previste per il personale militare che partecipa alle missioni internazionali e, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni in materia di garanzia funzionale per il personale dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007. Essa prevede, inoltre, ipotesi nelle quali, nel corso delle missioni internazionali, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace, stabilendo altresì che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale. Poiché l'articolo aggiuntivo 7.0100 delle Commissioni, analogamente ai subemendamenti ad esso riferiti, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sulle predette proposte emendative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FA-NUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 21.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Domenico ROSSI fa presente che il provvedimento, dal punto di vista ordinamentale, presenta diverse criticità riguardanti il perimetro soggettivo di riferimento dei destinatari del provvedimento medesimo, non perfettamente coincidente con quello risultante dalla legislazione vigente in materia (articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012), ovvero il fatto se le disposizioni derogatorie di cui all'articolo 1, comma 2, concernenti le autovetture adibite ad alcuni servizi operativi, si aggiungano a quelle già vigenti o le sostituiscano, fermo restando che il provvedimento non sembra tener conto dei contratti di acquisto e di locazione finanziaria già in essere.

Rileva, altresì, che per quanto riguarda gli aspetti strettamente attinenti alla copertura finanziaria, appare necessario apportare al testo del provvedimento puntuali modificazioni. In particolare, osserva che, in primo luogo, si dovrebbe prevedere che il trasferimento delle risorse in favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese debba avvenire previa riassegnazione all'entrata delle medesime risorse al bilancio dello Stato. Chiarisce, in secondo luogo, che si dovrebbe precisare che, nel caso in cui si tratti di risorse attinte dalle amministrazioni statali, si debba procedere ad una puntuale individuazione delle stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Ritiene, infine, che si dovrebbe stabilire che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento decorre dall'inizio dal nuovo esercizio finanziario, in modo da escludere che si verifichi una sovrapposizione della nuova disciplina con quella attualmente vigente, nell'arco del medesimo esercizio, con conseguenti criticità nella gestione delle risorse finanzia-

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge recante Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento dal punto di vista ordinamentale presenta diverse criticità riguardanti il perimetro soggettivo di riferimento dei destinatari del provvedimento medesimo, non perfettamente coincidente con quello risultante dalla legislazione vigente in materia (articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012) ovvero il fatto se le disposizioni derogatorie di cui all'articolo 1, comma 2, concernenti le autovetture adibite ad alcuni servizi operativi, si aggiungano a quelle già vigenti o

le sostituiscano, fermo restando che il provvedimento non sembra tener conto dei contratti di acquisto e di locazione finanziaria già in essere;

per quanto riguarda gli aspetti strettamente attinenti alla copertura finanziaria, appare necessario apportare al testo del provvedimento puntuali modificazioni;

in primo luogo si dovrebbe prevedere che il trasferimento delle risorse in favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese debba avvenire previa riassegnazione all'entrata delle medesime risorse al bilancio dello Stato;

in secondo luogo si dovrebbe precisare che, nel caso in cui si tratti di risorse attinte dalle amministrazioni statali, si debba procedere ad una puntuale individuazione delle stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio:

si dovrebbe stabilire, infine, che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento decorre dall'inizio dal nuovo esercizio finanziario, in modo da escludere che si verifichi una sovrapposizione della nuova disciplina con quella attualmente vigente, nell'arco del medesimo esercizio, con conseguenti criticità nella gestione delle risorse finanziarie;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla ricognizione delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle amministrazioni dello Stato, ad esclusione di quelle adibite ai servizi di cui all'articolo 1, comma 2. Tali risorse sono riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, unitamente ai proventi derivanti dalla dismissione delle predette autovetture, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2-bis. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali riassegnano le risorse annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle proprie autovetture, ad esclusione di quelle adibite ai servizi di cui all'articolo 1, comma 2, unitamente ai proventi derivanti dalla dismissione delle predette autovetture, all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente: La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016. ».

Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative.

Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	96
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	96
RISOLUZIONI:	
7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.	
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	99
AVVERTENZA	99

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 e abbinate, recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore e, quindi, alla discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, il nuovo testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti, delle proposte di legge C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia C. 3220 Borghese, recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Illustra l'articolo 1, il quale indica le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, che dispone l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili istituendo, al comma 1, un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

In base al comma 2 i codici identificativi indicati al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono essere apposti sul singolo prodotto.

In tale ambito, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la previsione secondo cui tali codici devono contenere riferimenti, riscontrabili anche *online*, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

Il comma 3 demanda a un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori, il compito di stabilire, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale:

a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;

b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

Con riferimento ad altri ambiti che possono interessare i profili di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 3, il quale prevede un sistema di agevolazioni creditizie per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità.

A tale riguardo, il comma 1 stabilisce che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 ha introdotto un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali.

Il meccanismo prevede finanziamenti agevolati concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario: a tal fine presso Cassa depositi e prestiti viene costituito un *plafond* che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei suddetti finanziamenti.

I finanziamenti agevolati, che possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'80 per cento del loro ammontare, hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. L'importo massimo

dei finanziamenti è di 2,5 miliardi di euro, successivamente incrementato fino al limite massimo di 5 miliardi di euro. In tale contesto il citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 prevede inoltre, al comma 4, l'erogazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo rapportato agli interessi sui finanziamenti agevolati.

L'articolo 3 del nuovo testo unificato, al comma 2, specifica che i soggetti destinatari delle misure agevolative di cui al comma 1 possono essere:

- a) le micro, piccole e medie imprese: a tale riguardo rammenta che una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro, mentre una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; mentre viene definita come microimpresa un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
- b) i distretti produttivi: a tale riguardo rammenta che i distretti produttivi sono libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale;
- c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete;
 - d) le imprese start-up innovative.

Ai sensi del comma 3, le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del-

l'Unione europea agli aiuti « de minimis », mentre il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni.

Il comma 5 dispone che le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535.

Illustra quindi l'articolo 4, il quale contiene la disciplina sanzionatoria, prevedendo che, in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili previsti dal provvedimento, si applica l'articolo 517 del codice penale, il quale disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, stabilendo che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento, che ritiene possa essere votata nella seduta di domani.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2015 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.

7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 novembre scorso.

Michele PELILLO (PD) chiede che la discussione congiunta sulle risoluzioni sia rinviata a una seduta da convocarsi nel corso della prossima settimana, al fine di svolgere taluni approfondimenti sul tema posto dagli atti di indirizzo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene di poter accogliere la richiesta del deputato Pelillo, a condizione che nel corso nella prossima settimana la Commissione si esprima con un voto sulle risoluzioni in discussione, senza ulteriori rinvii. Sottolinea infatti come la politica, e segnatamente la Commissione Finanze, debbano assumersi la responsabilità di esprimere il proprio indirizzo politico sulla delicata materia oggetto delle risoluzioni.

Sandra SAVINO (FI-PdL) accede all'ipotesi di rinviare la discussione congiunta delle risoluzioni.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

ATTI	DFI	GOVERNO:
Δ I I I	ν_{LL}	GOVERNO.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del	
Regolamento, e rinvio)	100
ALLEGATO 1 (Relazione della relatrice, onorevole Ghizzoni)	106
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	102
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia e Di Benedetto)	114
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	119
ERRATA CORRIGE	105

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 221.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica che il presidente del Gruppo del Partito democratico, con lettera del 17 novembre 2015, ha rappresentato che il deputato Luigi Dallai entra a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Paolo Rossi. Porge quindi un indirizzo di saluto all'onorevole Dallai, a nome di tutta la Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, facendo seguito all'introduzione svolta nella seduta di ieri, illustra sinteticamente la sua relazione (vedi allegato 1). Dopo aver ricordato che il provvedimento è frutto, in particolare, del lavoro svolto in ambito

parlamentare, a seguito dell'approvazione della risoluzione n. 8-00064 da parte della VII Commissione, precisa che l'esposizione della relazione ne segue l'*iter* logico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto.

Francesco D'UVA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quando, presumibilmente, la Commissione esprimerà il parere di competenza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, risponde che sarà la prossima settimana.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) con riferimento ai criteri per la valutazione dell'idoneità dei candidati a conseguire l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, ritiene che i parametri oggettivi, legati a un criterio quantitativo delle pubblicazioni realizzate, pur importantissimi, non possano prescindere da un giudizio qualitativo. Piero Sraffa ha cambiato la storia delle discipline economiche con una sola monografia di 192 pagine: ma non potrebbe essere abilitato con le regole che oggi vengono proposte. Bertrand Russell, del resto, ebbe molte difficoltà a patrocinare la chiamata a Oxford di Ludwig Wittgenstein, che non aveva pubblicato saggi; dovette raccomandarne la docenza facendo riferimento ai manoscritti dell'aspirante. Ritiene che mentre i criteri oggettivi possano essere utili in una fase di preselezione, essi non possano costituire un elemento determinante nell'attribuzione dell'abilitazione, osservando, in particolare, che andrebbe differenziato il punteggio a seconda dell'autorevolezza della rivista scientifica - che sia italiana o straniera – che reca la pubblicazione. Reputa, inoltre, rovinoso il sistema del sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici. Colui che è sorteggiato probabilmente favorirà esclusivamente i suoi allievi, parendogli unica l'opportunità che gli si presenta. Ritiene quindi che, forse, il vecchio sistema dei «baroni» poteva condurre a risultati migliori degli attuali. Porta dunque ad esempio la sua esperienza personale, ricordando di essere divenuto professore ordinario ad opera di una commissione esaminatrice che apparteneva ad una scuola di pensiero assai diversa dalla sua, ma che aveva comunque apprezzato la qualità della sua produzione.

Gianluca VACCA (M5S) ringrazia la relatrice, ma fa notare al collega Buttiglione che l'abilitazione scientifica nazionale è cosa ben diversa dal concorso per l'immissione in ruolo quale docente universitario. Ricorda infatti che l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso ai ruoli dei professori universitari viene attribuita in base all'accertamento dei requisiti minimi per l'attribuzione di tale qualifica. Solo successivamente vi sarà un concorso che prevede la valutazione comparativa, che pur presuppone il possesso dell'abilitazione. Rileva poi che nello schema di regolamento sono indicati sia criteri qualitativi che quantitativi che permettono quindi una certa discrezionalità nella valutazione delle commissioni, sulla cui adeguatezza o meno la VII Commissione si potrà comunque esprimere. Con riferimento poi alla questione del sorteggio dei commissari, osserva che le decisioni vengono comunque prese a maggioranza, non ritenendo che ciascun componente delle commissioni esaminatrici porti un proprio candidato. Rileva, inoltre, che andrebbero previste delle incompatibilità per coloro che fanno parte delle commissioni esaminatrici de quibus, ricordando che sussiste una normativa ad hoc contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Ricorda, a tal riguardo, che il Movimento 5 Stelle aveva sollevato la questione dell'incompatibilità verificatasi per il ministro del Governo Letta Carlo Trigilia, il quale, pur rivestendo il ruolo di membro della commissione per l'abilitazione scientifica nazionale aveva assunto la carica di ministro senza dimettersi dal precedente incarico. Ritiene, inoltre, che sia da valutare l'opportunità di prevedere la presenza della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), in particolare, nell'ambito delle operazioni di sorteggio previste all'articolo 7 dello schema di decreto in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, ricorda - come indicato nella relazione da lei depositata – che, recentemente, il TAR del Lazio ha emesso la sentenza n. 12407 del 2015, con la quale afferma che la previsione della maggioranza qualificata dei quattro quinti della commissione per l'attribuzione dell'abilitazione - che resta ferma nel contesto della presente riforma - sia illegittima, in quanto non prevista dalla legge n. 240 del 2010. A tal proposito, ritiene che la predetta maggioranza qualificata sia opportuna, considerato che l'abilitazione non è un concorso, bensì la certificazione del raggiungimento di una certa soglia di maturità scientifica riconosciuta da una rappresentanza qualificata della comunità di appartenenza. Ritiene poi, rispetto al tema sollevato dal presidente Buttiglione, che le commissioni debbano poter esercitare la loro funzione valutatrice - e non limitarsi ad un ruolo meramente asseverativo - e avere quindi la disponibilità di apprezzare la particolare qualità scientifica dei candidati - e di attribuire loro l'abilitazione - seppure a fronte di pochi prodotti pubblicati. Affinché tale decisione non sia contestata è ovvio che la commissione è chiamata alla massima trasparenza della propria decisione, che va motivata e assunta all'unanimità. Ritiene, inoltre, che la VII Commissione debba assumersi la responsabilità politica di valutare l'efficacia della procedura di abilitazione nel reclutamento universitario; in seno ad una possibile indagine conoscitiva, si potrebbe accertare, ad esempio, quanti abilitati provenienti da ambiti esterni al sistema universitario siano poi risultati vincitori di concorso, pur in considerazione del parziale blocco del turn over dei docenti universitari. In ordine al dibattito scaturito dagli interventi precedenti, non le appare corretto, in conclusione, rappresentare il sistema universitario come sola espressione di consorterie e inadeguato ad assolvere alla sua missione di alta didattica e ricerca: i dati, ad esempio, sulla produzione scientifica dei nostri ricercatori dimostrano esattamente il contrario.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) concorda con la collega Ghizzoni sulla difesa dell'attuale sistema universitario, nel quale è certamente presente la cooptazione di coloro che appartengono a determinate scuole. Osserva, poi, che nell'attuale sistema vige la presunzione di un dato quantitativo, dal quale ci si può discostare in base ad un'adeguata motivazione. Ritiene, inoltre, che il sistema degli atenei potrebbe essere incentivato a selezionare ancor meglio i propri docenti, legando maggiormente alla valutazione della qualità scientifica di ciascuna università il finanziamento pubblico della stessa; resta poi l'ipotesi, tutta da valutare, di privatizzare l'università.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica che è in distribuzione copia del « Piano nazionale di promozione della lettura » adottato dal Centro per il libro e la lettura di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Ritiene che tale documento possa essere utile anche per il prosieguo dei lavori della Commissione sull'atto Camera n. 1504 e abbinata.

Con riferimento poi all'esame dell'atto del Governo n. 220, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di parere leggermente rettificata rispetto alla bozza presentata ieri e allegata al resoconto della seduta. La predetta proposta è stata messa in distribuzione, così come è a disposizione la proposta di parere alternativo preannunziato e poi depositato dal MoVimento 5 Stelle (vedi allegato 2).

Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, illustra le limitate modifiche alla proposta di parere presentata ieri che concernono, in particolare, le classi di concorso A-19 e A-23.

Gianluca VACCA (M5S) chiede al rappresentante del Governo come mai si sia proceduto a una revisione complessiva del regolamento tramite decreto del Presidente della Repubblica, invece di procedere ad una modifica delle classi esistenti tramite decreto ministeriale, per poter svolgere, medio tempore, una più approfondita riflessione in Chiede inoltre come mai non si siano auditi i soggetti interessati del provvedimento. Nel merito, dopo aver rinviato alla lettura della proposta di parere alternativo depositata dal suo gruppo, ricorda che diverse osservazioni svolte dal Consiglio di Stato non sono state prese in considerazione nel provvedimento. Sottolinea, in particolare, il possibile impatto che potrebbe avere la nuova regolamentazione sui docenti di ruolo, in particolare sotto il profilo della mobilità a partire dal prossimo anno e, sui docenti precari, con riferimento alle vecchie graduatorie ad esaurimento. Ribadisce inoltre la necessità di chiarire il significato di taluni asterischi presenti nell'ultima colonna della Tabella A del provvedimento. Entrando nel merito, tra l'altro, evidenzia la necessità di chiarire come verranno ricoperti i posti per le nuove classi di concorso degli insegnamenti nei licei musicali, in particolare, in base alle abilitazioni già conseguite.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA osserva, in linea generale, che la revisione complessiva delle classi di concorso si è resa necessaria a seguito di molti interventi puntuali che si sono realizzati negli ultimi anni. Assicura comunque che il MIUR terrà nel debito conto tutti i contributi che sono stati forniti al dibattito in corso e, in particolare, le diverse memorie trasmesse dai soggetti interessati al provvedimento. Si riserva di fornire successivamente una risposta nel merito delle questioni poste sulle singole classi di concorso, sul recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e sull'utilizzazione dei docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Francesco D'UVA (M5S) chiede che sia espunta dalla proposta di parere la condizione n. 4 concernente la classe di concorso A-50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), osservando che l'accorpamento degli insegnamenti ivi previsto andrebbe superato, in virtù delle diverse competenze richieste.

Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, chiarisce che la condizione richiamata dal collega D'Uva, così come quella n. 3 riferita alla classe di concorso A-47 (matematica applicata), è giustificata dal fatto che la divisione dei predetti insegnamenti, che ora si intendono accorpare, ha creato dei posti in sovrannumero che ha tolto la

titolarità dell'insegnamento a taluni docenti. Ricorda poi che il presente provvedimento tende a garantire la gestione di una fase di transizione.

Gianluca VACCA (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo e rinnova la richiesta di ritiro del provvedimento in esame e dell'emanazione di un decreto ministeriale *ad hoc*.

Caterina PES (PD) ritiene necessario un ulteriore approfondimento dello schema di decreto in esame, al fine di ottenere ulteriori chiarimenti, segnalando che non si è in presenza di un mero procedimento di tipo amministrativo.

Simone VALENTE (M5S) rinnova la sua richiesta, già avanzata nella seduta di ieri, di rimandare alla prossima settimana l'espressione del parere sul presente provvedimento, distinguendo la fase istruttoria alla presenza di un rappresentante del Governo, da quella successiva della deliberazione sul parere.

Maria MARZANA (M5S) sottolinea che la rappresentante del Governo si è riservata di fornire ulteriori delucidazioni in merito, implicitamente riconoscendo l'insufficienza degli elementi conoscitivi forniti dalla Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, crede che la questione sia stata già risolta ieri.

Maria COSCIA (PD) dopo aver ricordato la complessità del provvedimento, sottolinea la necessità di licenziare in tempi stretti lo schema di decreto, in quanto, secondo quanto previsto dalla legge n. 107 del 2005, entro la fine di quest'anno sarà bandito un nuovo bando di concorso, potendo permettere la partecipazione a questo anche a candidati neo-abilitati che già svolgono attività di insegnamento nelle scuole. Ricorda poi che la situazione che si va a disciplinare è transitoria, in quanto la medesima legge n. 107 del 2015 prevede una delega

per disciplinare la formazione primaria e il reclutamento dei docenti. Auspica comunque la convergenza su un testo condiviso, pur prendendo atto del parere alternativo legittimamente presentato dal Movimento 5 Stelle. Chiede comunque al Governo ad impegnarsi ad attuare concretamente le condizioni espresse nel parere che va comunque reso nella giornata odierna.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), si associa.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ricorda che il suo gruppo non ha presentato una proposta di parere alternativo, nella speranza che venissero recepite alcune considerazioni emerse nel corso del dibattito. Auspica quindi che si possa trovare una mediazione, che preveda intanto, l'espressione del parere nella giornata di martedì della settimana prossima, in modo tale che lo stesso sia l'esito di un lavoro il più possibile avanzato.

Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, ritiene che il lavoro approfondito sinora svolto debba concludersi oggi.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA ne conviene.

Maria Grazia ROCCHI (PD) alla luce delle indicazioni fornite dalla sottosegretaria D'Onghia, riformula ulteriormente la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Gianluca VACCA (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, così come ulteriormente riformulata.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) dichiara che anche il suo gruppo si asterrà.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, chiarisce che, ove venga approvata la proposta di parere della relatrice, così come da ultimo riformulata, si considera pre-

clusa la votazione della proposta di parere alternativo presentata dai deputati del Mo-Vimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, così come da ultimo riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 542 del 17 novembre 2015, a pagina 60, seconda colonna, undicesima riga, dopo la parola « relatrice », aggiungere la seguente « per ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (Atto n. 221).

RELAZIONE DELLA RELATRICE, ONOREVOLE GHIZZONI

Con lo schema di regolamento in esame si dà seguito alle modifiche previste dal-l'articolo 14 del decreto-legge 90/2014 – sulla materia dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dall'articolo 16 della legge 240/2010 per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari – che, a sua volta, riprendeva in gran parte i contenuti della risoluzione 8-00064, approvata il 18 giugno 2014 quale esito condiviso di approfondita discussione parlamentare, sui quali ritornerò approfonditamente tra breve.

Data l'estensione e la profondità delle modifiche apportate, per ottenere una migliore leggibilità della normativa, il regolamento all'esame della Commissione sostituisce integralmente il vigente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 222/2011) che, ai sensi dell'articolo 9 dell'attuale schema, continuerà ad applicarsi solo alle procedure già in corso.

Sullo schema – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 2015 – il Consiglio di Stato ha espresso, il 22 ottobre 2015, un parere favorevole con osservazioni, allegato, di cui darò conto con riferimento ai singoli punti.

Segnalo, inoltre, che l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia che, trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento, si procederà ad una verifica sul grado di raggiungimento delle finalità, sui costi e sugli effetti prodotti, cui seguiranno, se necessario, interventi integrativi o correttivi.

Nell'illustrare quanto prevede lo schema, mi soffermerò, in particolare, sulle modifiche rispetto al regolamento vigente, rimandando, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Gli impegni chiesti al Governo in occasione della citata risoluzione 8-00064 erano tesi a dare una soluzione alle criticità rilevate dagli esiti delle prime due tornate di ASN, durante le quali hanno conseguito l'abilitazione in 31.532 (9.661 per la prima fascia, 21.871 per la seconda) su 71.251 candidati (21.422 per la prima fascia, 49.829 per la seconda). In particolare si impegnava il Governo a realizzare i seguenti obiettivi:

introdurre la presentazione « a sportello » delle domande dei candidati all'abilitazione slegandola da tornate periodiche e relative scadenze temporali;

rivedere le modalità di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione, soprattutto in merito alla presenza di commissari stranieri;

rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte del medesimo settore concorsuale e garantire una corretta valutazione dei candidati che sono cultori di discipline non rappresentate all'interno della commissione;

chiarire le procedure e le regole che le commissioni devono seguire per attribuire l'abilitazione:

rivedere il meccanismo dei criteri, parametri e indicatori sulla base dei quali la commissione valuta le pubblicazioni e i titoli dei candidati, al fine di ampliare l'analisi preventiva della significatività degli indicatori e il conseguente consenso su di essi e sulle relative soglie, eventualmente differenziandoli all'interno dei settori concorsuali molto articolati:

disporre che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato all'avvio e non al termine della procedura.

Volendo riassumere questi obiettivi, essi fanno riferimento, da un lato, all'esigenza di rendere il più possibile continua e fluida la procedura per conseguire l'ASN la quale, si ricorda, costituisce semplicemente la certificazione del raggiungimento di un certo livello di qualità e quantità di produzione scientifica per essere ammessi a partecipare ai veri e propri concorsi banditi dalle università per assumere professori ordinari o associati. Continuità e fluidità che vanno nell'interesse sia dei singoli ricercatori interessati alla carriera universitaria che possono scegliere il momento per loro migliore per affrontare una valutazione scientifica del proprio lavoro, sia del sistema universitario che può evitare lo stress di valutazioni scientifiche comparative di migliaia di candidati mossi dalla sensazione di cogliere un'occasione forse irripetibile, sia infine del Ministero che eviterebbe di dover affrontare periodicamente il pesante carico burocratico di scadenze e procedure di tipo concorsuale con migliaia di candidati, atti e relativi eventuali ricorsi.

Da un altro lato vi è l'esigenza di rendere ancor più trasparenti e, per quanto possibile, oggettive le valutazioni operate dalle commissioni, nei confronti sia dei singoli candidati, sia delle comunità disciplinari interessate, formando le commissioni nel modo più rappresentativo possibile di settori concorsuali ampi e articolati e fornendo alle commissioni regole procedurali chiare e ai candidati informazioni tempestive.

Questi obiettivi sono stati inseriti nella modifica dell'articolo di legge istitutivo dell'ASN operata dal DL 90/2014 e costituiscono ora le principali modifiche che, in sostanza, lo schema di regolamento in esame apporta al regolamento vigente.

La prima modifica recepita (articolo 3) riguarda la previsione di presentazione delle domande senza scadenze prefissate (cosiddetta modalità a sportello).

Questa innovazione procedurale assolve a due obiettivi: orientare le commissioni ad un esame della maturità scientifica personale dei candidati, escludendo pertanto valutazioni comparative che sono proprie delle procedure concorsuali (ma che nella prima tornata di ASN sono state adottate da diverse commissioni); attribuire al candidato la possibilità di presentare domanda nel corso del biennio nel momento in cui riterrà la propria attività scientifica adeguata al livello richiesto per ottenere l'abilitazione, superando così la rigidità temporale disposta da un bando.

Lo schema prevede all'articolo 3, c. 1, che le procedure per il conseguimento dell'ASN sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, con decreto direttoriale, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre (sostanzialmente, in coincidenza con il termine di scadenza delle commissioni e la designazione di quelle nuove). Si fa marginalmente osservare che non è più prevista, rispetto al regolamento vigente, la pubblicazione di tale decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, destinata ad ospitare solo gli atti delle istituzioni comunitarie.

Un'ulteriore piccola variazione (comma 5) rispetto al regolamento vigente è quella relativa alla previsione che l'elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati da ciascun candidato sarà pubblicato unicamente sul sito del MIUR e non anche su siti dell'UE e dell'ateneo dove è insediata la commissione giudicatrice. Tale varia-

zione appare opportuna per semplificare le procedure, visto anche il fatto che sul sito del MIUR è già presente un sito ufficiale dell'ASN al quale tutti gli interessati possono facilmente accedere per avere tutte le informazioni.

L'articolo 3, comma 1, dispone che le domande sono presentate durante tutto l'anno, con esclusione del mese di agosto e degli ultimi 3 mesi precedenti la scadenza biennale della commissione. Riguardo a tale esclusione si precisa che il Consiglio di Stato ha osservato che essa stride con i principi di continuità ed efficienza che regolano l'attività dei pubblici uffici.

La traduzione in norma regolamentare della procedura a sportello pare comunque condizionarne la portata, come si evince dalla disposizione del successivo articolo 8, comma 4, che introduce una forma di scadenza periodica laddove dispone che i valori dei parametri dell'attività scientifica di ciascun candidato sono calcolati con riferimento all'ultimo giorno di ogni bimestre per tutti i candidati che hanno presentato domanda nel corso del bimestre medesimo, il che non può che spingere i candidati a presentare la propria domanda negli ultimi giorni di tale periodo temporale, in modo da poter ottenere i migliori valori possibili dei propri indicatori.

A tale proposito, la relazione illustrativa precisa che, fermo restando che le domande di abilitazione possono essere presentate a ciclo continuo, il meccanismo di accorpamento delle candidature presentate in ciascun bimestre trae origine dalla necessità che i parametri dell'attività scientifica dei candidati vengano accertati nello stesso momento.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha suggerito di unificare i termini prevedendo un termine di tre mesi anche per la presa in carico delle domande da parte delle commissioni, al fine di evitare il possibile restringimento a due mesi del tempo effettivamente a disposizione della commissione per la valutazione dei candidati, a partire dai candidati che presentano la domanda dal secondo bimestre.

Ad avviso del relatore, la soluzione da adottarsi dovrà garantire la massima fluidità alla procedura a sportello, fermo restando la garanzia, per il candidato, della massima garanzia di correttezza, legittimità e celerità del percorso amministrativo.

Per quanto concerne i termini del procedimento si prevede, nello stesso comma, che la valutazione deve concludersi entro 3 mesi, decorrenti dalla scadenza del bimestre solare nel corso del quale è stata presentata la domanda, e che, entro 20 giorni decorrenti dalla stessa scadenza, la commissione calcola i valori dei parametri dell'attività scientifica dei candidati interessati e li comunica agli stessi per via informatica, come suggerito dalla risoluzione di Commissione. I medesimi candidati, nei successivi 10 giorni, possono ritirare la domanda nel caso in cui ritengano che i valori dei propri parametri non siano adeguati a quelli utilizzati dalla commissione.

La seconda serie di modifiche sostanziali riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici e la trasparenza e oggettività del loro lavoro, disciplinate dagli articoli 6 e 7 dello schema di decreto in esame.

Le commissioni continuano ad essere nominate, per ciascun settore concorsuale, con decreto direttoriale, e a restare in carica per due anni. Il procedimento preordinato alla formazione delle stesse commissioni è avviato con decreto direttoriale nel terzo semestre di durata delle commissioni in carica (invece che ogni due anni, nel mese di maggio), al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità. Inoltre ogni commissione continua ad essere composta di 5 membri.

Invece, dando seguito alle modifiche apportate alla norma primaria, viene meno, rispetto al regolamento vigente, la presenza di un commissario in servizio presso università di paesi aderenti all'OCSE diversi dall'Italia. Infatti, i commissari sono tutti sorteggiati all'interno di una lista di professori ordinari (del settore concorsuale di riferimento) in servizio presso università italiane. Inoltre, il me-

desimo articolo 6 precisa che deve trattarsi di professori in servizio, con esclusione di quelli già in quiescenza. Tuttavia, nel caso in cui il collocamento in quiescenza intervenga durante il periodo di durata in carica della commissione, l'interessato continua a farne parte.

Riguardo al regime delle incompatibilità dei commissari, si segnala una variazione laddove ora si precisa come devono essere considerati i professori che, attraverso lo strumento della convenzione, risultano in servizio presso università diverse da quelle di appartenenza o presso enti pubblici di ricerca.

Si conferma invece che un commissario non può far parte, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di nessuna commissione per il conferimento dell'ASN, precisando, però, ora, che tale incompatibilità non si applica nell'ipotesi in cui il commissario è stato nominato per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.

Relativamente alle dimissioni di un commissario, si prevede ora che le stesse devono essere adeguatamente motivate e che hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del Direttore generale competente del MIUR.

Si prevede poi la pubblicazione sul sito del MIUR solo delle liste degli aspiranti commissari e dei decreti di nomina delle commissioni.

A questo proposito potrebbe peraltro essere opportuno prevedere la pubblicazione sul sito del MIUR anche del decreto che dà avvio al procedimento di formazione delle commissioni (come previsto dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 222/2011).

Riguardo alla composizione delle commissioni (articolo 7) il decreto in esame affronta poi il problema della procedura di sorteggio dei commissari, per la quale la legge ha disposto che « garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare

compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari ».

Si noti che nel regolamento vigente il citato valore numerico era pari a 30, non a 10. La diminuzione tiene conto dell'ampia e generale decrescita del numero totale di professori ordinari in servizio a causa del blocco parziale del *turnover*.

Si tratta indubbiamente di una norma che non è facile trascrivere in una precisa procedura in quanto occorre conciliare due principi possibilmente confliggenti: quello di proporzionalità a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari (SSD) più numerosi all'interno del settore concorsuale e quello di rappresentanza a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari piccoli ma non troppo (cioè ai quali afferiscano almeno dieci professori ordinari). A questi ultimi si farà d'ora in poi riferimento con la sigla « SSD10 ».

Innanzitutto rimane senza modifiche il caso di settori concorsuali la cui lista di sorteggiabili contiene meno di dieci professori ordinari, disponendo che la lista sia integrata da professori di altri settori concorsuali prima di procedere al sorteggio dei 5 commissari.

Non vi sono variazioni sostanziali per quanto riguarda il fatto che il sorteggio avviene mediante procedure informatizzate preventivamente validate da un Comitato tecnico nominato con decreto del Ministro, composto al massimo di 5 membri, fra i quali, si precisa ora, almeno uno designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.

Ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna lista sono collocati in ordine alfabetico e a ciascuno è attribuito un numero d'ordine: in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito partendo dal candidato più giovane. Si è così specificata la locuzione « sulla base della data di nascita » prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, che il Consiglio di Stato, in sede di parere all'epoca, aveva già richiesto di precisare.

Una volta ottenuto una lista con almeno dieci sorteggiabili per ciascun settore concorsuale, con i componenti posti in un ben preciso ordine numerico, lo schema di regolamento dispone una complessa procedura di sorteggio per rispettare il contenuto della norma di legge.

Al fine di garantire, per quanto possibile, la rappresentanza proporzionale dei SSD e la partecipazione di almeno un commissario per ogni SSD 10, si procede come segue:

se il numero dei SSD 10 è pari a 5 (numero dei membri della commissione), si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10;

se il numero dei SSD 10 è superiore a 5, si procede, innanzitutto, al sorteggio dei cinque SSD 10 da rappresentare e, quindi, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10 sorteggiati;

se il numero dei SSD 10 è inferiore a 5, si procede, innanzitutto, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10; per i restanti componenti, si procede, innanzitutto – se necessario –, al sorteggio dei restanti SSD da rappresentare e, poi, al sorteggio di un solo commissario per ciascuno degli ulteriori SSD sorteggiati;

se il numero dei SSD 10 è pari a 0, si procede, se necessario, al sorteggio dei SSD da rappresentare e, poi, al sorteggio di un solo commissario per ciascuno dei SSD sorteggiati.

Se il numero complessivo dei SSD (indipendentemente dalla consistenza) è inferiore a 5, sembrerebbe – in base agli esempi riportati nella relazione illustrativa – che si debba procedere, innanzitutto, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD; per i restanti componenti, si procede ad ulteriori sorteggi, partendo dal SSD più numeroso.

Al riguardo, mi sembrerebbe opportuno suggerire una riformulazione più chiara di tale ultima ipotesi, recata dal penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7, come pure, secondo quanto suggerito dal Consiglio di Stato, del terzo periodo dello stesso comma riguardante il caso di un numero di SSD 10 non superiore a 5.

In ordine al caso di sostituzioni di un commissario, lo schema in parola specifica che il termine dei lavori della commissione è sospeso per il tempo necessario alle stesse sostituzioni. Inoltre, si stabilisce che, in caso di sostituzione, sono fatti salvi i criteri, i parametri e gli indicatori già adottati dalla commissione e che le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal nuovo commissario entro 20 giorni dalla nomina.

Per ciò che concerne il regime delle eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, si riduce il termine per la loro presentazione (da 30) a 20 giorni, decorrenti ora dalla data di presentazione della domanda ma per assicurare che le commissioni lavorino esattamente per due anni, è necessario che le istanze di ricusazione siano presentate dai candidati entro 20 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

Si introduce la previsione secondo cui, in caso di accoglimento, si procede alla sostituzione del commissario ricusato limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.

Altre modifiche inserite nel nuovo decreto del Presidente della Repubblica, e suggerite in parte dalla nostra risoluzione, sono all'articolo 4, che riguarda la definizione di criteri (elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo), parametri (elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione), nonché indicatori (strumenti operativi mediante i quali è possibile la quantificazione dei parametri), per la valutazione dei candidati, confermando che gli stessi sono definiti con decreto del Ministro, sentiti ANVUR e CUN. Al riguardo ricordo che, benché nella norma primaria il parere di ANVUR e CUN sia stato previsto a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 90/2014, il decreto del Presidente della Repubblica 222/2011 aveva già previsto – a seguito di una interlocuzione con il Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento all'epoca predisposto - che il conseguente decreto fosse adottato sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. Di quest'ultimo, lo schema in esame non prevede più il coinvolgimento.

In particolare, l'articolo 4 dà seguito alle previsioni secondo cui il decreto provvede a differenziare i criteri e i parametri (nonché gli indicatori) per funzioni e settori concorsuali (e non più per funzioni e aree disciplinari), e a stabilire il numero massimo di pubblicazioni – comunque non inferiore a 10 (e non più a 12) – che ogni candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'ASN, anche differenziato per fascia e per area disciplinare.

Sempre l'articolo 4 stabilisce che, con un successivo decreto del Ministro, sono stabiliti, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione. Ai sensi dell'articolo 9, in sede di prima applicazione questo decreto è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto volto a definire criteri, parametri e indicatori. Infine, conferma che ogni 5 anni si procede, con la stessa procedura prevista per l'adozione, alla verifica dell'adeguatezza e della congruità di criteri, parametri, indicatori e valori-soglia. Rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, non si prevede più che la verifica sia effettuata anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento, di cui all'articolo 5, co. 5, della L. 240/2010.

Al riguardo, segnalo che l'articolo 16, comma 3, lettera *c*), secondo periodo, della L. 240/2010 prescrive che la prima verifica è effettuata dopo un biennio, indicazione da inserire nel testo, come ha richiesto anche il Consiglio di Stato.

Vengo ora alle altre modifiche.

All'articolo 3, si dispone che la validità dell'ASN passi (da 4) a 6 anni. È altresì modificato anche il periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda che, per lo stesso settore e la stessa fascia, è di 12 mesi, nel caso di mancato conseguimento dell'ASN, mentre è di 48

mesi nel caso di conseguimento. Lo schema aggiunge che la previsione relativa ai 48 mesi riguarda anche l'ASN conseguita in base alle tornate 2012 e 2013.

È una previsione da valutare, poiché non contenuta nell'articolo 16, comma 3, della legge 240/2010.

L'articolo 5 riguarda le sedi di svolgimento delle procedure e dispone che il MIUR, sentita la CRUI (e non più su proposta di quest'ultima) forma una lista di università aventi strutture idonee – aggiornata ogni 2 anni – nel cui ambito sono sorteggiate, per ciascun settore concorsuale, le università che ospiteranno le procedure. Peraltro, il Direttore generale competente del MIUR, su richiesta della commissione, può disporre modifiche della sede.

Le università così individuate assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ogni commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione del FFO nonché - e si tratta di una novità recata dallo schema in esame - del contributo destinato alle università non statali legalmente riconosciute. Al riguardo, segnalo che, sebbene il riferimento alle università non statali non sia contenuto nell'articolo 16, co. 3, L. 240/2010, le stesse sono già rientrate nel sorteggio effettuato il 20 luglio 2012 e alle stesse sono già state attribuite le relative risorse.

Per ogni procedura l'università nomina un responsabile del procedimento, che cura anche le forme di pubblicità previste dal regolamento.

L'articolo 8, nelle parti non già commentate, disciplina i lavori delle commissioni. In particolare, prevede che nella prima riunione la commissione, oltre ad eleggere presidente e segretario e a definire le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure, « definisce (...) i criteri, i parametri e gli indicatori (...), secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1 ».

Tale ultima previsione pare collidere con quanto disposto dall'articolo 4, che affida ad un DM la « definizione di criteri, parametri e indicatori ». Sarebbe opportuno pertanto precisare meglio l'attività rimessa alla commissione.

Sempre in base al testo dell'articolo 8, le determinazioni della commissione sono comunicate entro due giorni al responsabile del procedimento, che ne assicura la pubblicità sul sito del MIUR (e non più anche su quello dell'università sede della procedura) per tutta la durata dei lavori.

Rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, il testo non precisa più che la successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla medesima pubblicazione, previsione coerente con il meccanismo dell'abilitazione a sportello, con il restringimento del tempo concesso alla commissione per la valutazione dei candidati e, soprattutto, con l'esigenza di assicurare la conoscenza dei criteri ai candidati per tutta la procedura.

In materia di pareri scritti *pro-veritate* espressi da esperti revisori, si recepisce la modifica relativa all'acquisizione obbligatoria degli stessi nel caso di candidati afferenti ad un SSD non rappresentato nella commissione.

Con riferimento all'attribuzione dell'abilitazione, si specifica ora che, nel caso in cui il DM preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attività scientifica costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di questo requisito.

Rimane fermo che la deliberazione di attribuzione dell'abilitazione è assunta a maggioranza dei quattro quinti dei componenti della commissione. A tale proposito segnalo la recente sentenza n. 12407/2015 del Tar Lazio (Sezione Terza-bis) la quale ritiene che la previsione della maggioranza qualificata dei 4/5 sia illegittima perché non prevista dalla legge 240 del 2010. A tale proposito, pare necessario

confermare l'opportuna qualificazione della maggioranza di commissari che attribuisce l'abilitazione, soprattutto per rafforzare il significato che la comunità scientifica – per il tramite dei commissari – attribuisce al raggiungimento della maturità scientifica certificata dal conseguimento dell'abilitazione.

Se la commissione non rispetta il termine assegnato per la conclusione della valutazione, il competente Direttore generale del MIUR avvia (immediatamente, senza la previa attribuzione di un ulteriore termine) la procedura di sostituzione della commissione, assegnando alla nuova commissione un termine non superiore a 3 mesi per la conclusione dei lavori. Inoltre, confermando che la nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, può fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita, si specifica ora che, qualora, invece, la commissione modifichi i criteri di valutazione dei candidati, gli stessi possono ritirare la propria candidatura nei 10 giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.

Si confermano, altresì, le modalità telematiche di lavoro della commissione, nonché che, per ciascuna riunione, sono redatti i verbali, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali relativi ad ogni candidato, i pareri *pro veritate*, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso (e non più, anche, la relazione riassuntiva dei lavori svolti). I verbali devono essere trasmessi al MIUR, tramite procedura informatica, entro 5 (e non più 15) giorni.

Quanto al regime di pubblicità, si prevede, anzitutto, che gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del MIUR per 30 giorni (e non più 120 giorni), senza più fare riferimento esplicito anche alla pubblicazione dei giudizi individuali e dei pareri *pro veritate* (che, tuttavia, come si è visto, formano parte integrante dei verbali).

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di (almeno) raddoppiare il termine di 30 giorni.

Infine, gli elenchi nominativi dei candidati abilitati, per settore concorsuale e per fascia, restano pubblicati sul sito del MIUR per i sei anni di durata dell'abilitazione.

L'articolo 10 prevede, infine, l'entrata in vigore immediata del regolamento, in di parere, auspico una ampia discussione.

deroga all'ordinario termine della vacatio legis.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che non si ravvisano i motivi per tale deroga.

Ai fini della proposizione di una ipotesi

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento Atto n. 220.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI VACCA, LUIGI GALLO, MARZANA, D'UVA, SIMONE VALENTE, BRESCIA E DI BENEDETTO

La VII Commissione,

esaminato lo schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

premesso che:

lo schema di regolamento in esame contiene disposizioni volte alla razionalizzazione e all'accorpamento delle classi di concorso;

si impone una discussione ampia, complessa e condivisa sulla necessità di rivedere l'intero impianto del riconoscimento dei titoli di studio per l'accesso ai percorsi abilitanti ovvero alle procedure concorsuali delle singole classi di concorso. Il sistema universitario, infatti, è ormai caratterizzato dalla continua creazione di nuovi corsi universitari sempre più specialistici, volti alla formazione di specifiche professionalità. Ciò rende difficile coniugare le esigenze alla base dell'individuazione dei titoli di studio idonei all'insegnamento delle discipline scolastiche con il metodo vigente di mera sussunzione delle lauree magistrali nelle classi di concorso. La situazione attuale impone, infatti, modifiche costanti delle tabelle che porta a ritenere più idoneo un sistema basato sull'individuazione di un numero di crediti formativi, magari suddivisi per aree omogenee, necessari affinché la propria laurea sia titolo di studio idoneo all'accesso a corsi abilitanti ovvero alle procedure concorsuali per un determinato insegnamento;

lo schema di regolamento in esame prescinde da qualunque valutazione sull'attualità e l'efficacia del metodo di riconoscimento dei titoli di accesso alle classi di concorso. A ben vedere si tratta dell'ennesimo provvedimento redatto con fretta e superficialità, dettato dall'emergenza, come testimoniano le relazioni illustrativa e integrativa del Governo, di risolvere poche note questioni e dalla scelta di rinunciare ad affrontare il tema nella sua naturale complessità. Queste le principali ragioni per cui i problemi creati. in parte elencati nel prosieguo, risultano maggiori delle questioni risolte. L'urgenza di adottare il provvedimento pare essere anche la causa di un'istruttoria superficiale nel corso della quale non sono state svolte le necessarie consultazioni;

lo stesso Consiglio di Stato, nel corso del primo esame del presente schema di regolamento, ha rilevato, nel descrivere le ragioni per cui procedeva ad una sospensione dell'esame e richiedeva al Governo una relazione integrativa, « la necessità che l'Amministrazione chiarisca l'iter logico seguito nella elaborazione delle proprie scelte ai fini della definizione delle tabelle allegate al provvedimento in esame ». *Iter* logico, invero, oscuro anche a seguito delle integrazioni fornite dall'amministrazione;

l'articolo 14 della legge 246 del 2005 al comma 3 prescrive l'elaborazione dell'analisi di impatto della regolamentazione per tutti gli schemi di atti normativi del Governo. Lo stesso articolo 14 al comma 5 stabilisce che con successivo DPCM siano disciplinate le fasi di consultazione. Il DPCM 170 del 2008 in attuazione della norma citata al comma 5 dell'articolo 6 recita: « La relazione AIR indica le modalità e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si è proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate. ». Allo stesso DPCM è allegato il modello di AIR che all'ultimo punto della sezione 1 richiede l'indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio e alla successiva sezione 2 richiede la descrizione delle procedure di consultazione che hanno preceduto l'intervento;

lo schema presenta a corredo la prescritta analisi d'impatto della regolamentazione ed è la stessa analisi a dimostrare la lacunosità dell'istruttoria. Se, infatti, nella citata sezione 1 correttamente l'AIR in esame individua quali principali destinatari dell'intervento «i docenti delle istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, i soggetti in possesso dei titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione, i soggetti titolari dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dall'intervento, nonché coloro che risultano iscritti, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, ad uno dei percorsi aventi valore di titolo di accesso alle classi di concorso. », nella successiva sezione 2 con un'affermazione apodittica, irragionevole e contra legem dichiara che non si è proceduto ad alcuna preventiva consultazione dei portatori di interesse « in quanto non richiesta ». È di tutta evidenza che non debba essere avanzata alcuna richiesta di consultazione. A richiedere la fase di consultazione è il combinato disposto dell'articolo 14 della legge 246 del 2005 e dell'articolo 6 del DPCM 170 del 2008 e la necessità di procedervi così come la scelta dei soggetti da consultare risiedono nell'individuazione dei destinatari dell'intervento, peraltro, come riportato, correttamente fatta dall'amministrazione nella stessa analisi;

non si è proceduto alle consultazioni su un provvedimento che interessa centinaia di migliaia di docenti italiani e che rischia di pregiudicare posizioni giuridiche soggettive. Al riguardo non può non rilevarsi la distanza tra le posizioni espresse dal Governo e le considerazioni del Consiglio di Stato. Se, infatti, la relazione AIR nella sezione dedicata all'indicazione dei vantaggi e degli svantaggi dell'opzione regolatoria prescelta, ricorrendo nuovamente ad una apodittica affermazione, recita: « Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, ma un più razionale e flessibile utilizzazione del personale interessato. L'intervento avrà, invece, un impatto positivo sulle aspettative di lavorative di tanti lavoratori precari della scuola e sulle modalità di accesso ad un mercato del lavoro molto esteso. » il Consiglio di Stato sul punto, nel corso del primo esame, si è espresso sostenendo: « Infine, il regolamento, di cui è prevista la immediata applicabilità ai nuovi concorsi, potrebbe, attraverso il previsto accorpamento delle classi, avere impatto su posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie e già aventi titolo alla partecipazione: si raccomanda, pertanto, alle Amministrazioni proponenti di voler fornire assicurazioni in merito.» e nel parere espresso sulla base delle integrazioni ricevute dal Governo ha sollecitato l'Amministrazione a modificare lo schema di regolamento in quanto « Rileva la Sezione come la attuale formulazione dello schema di regolamento, al di là delle argomentazioni contenute nella relazione integrativa trasmessa dall'amministrazione, non sembri adeguatamente garantire la salvaguardia delle posizioni e dei titoli acquisiti per effetto dei percorsi formativi sino ad ora in vigore, né di conseguenza le posizioni degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie. Non sembra, invero, sufficiente ad assicurare tale salvaguardia la previsione, indicata dall'Amministrazione, della possibilità da parte dei docenti accorpati di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali, non facendosi cenno nel provvedimento di quale sorte subiranno le posizioni dei docenti già inseriti in valide graduatorie al momento della entrata in vigore del regolamento. »;

i dubbi espressi dal Consiglio di Stato appaiono assolutamente fondati in ragione del fatto che le tabelle allegate allo schema di regolamento presentano delle annotazioni accanto ad alcuni insegnamenti rientranti in talune classi di concorso che riportano alternativamente due diciture: « ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605 » e « ad esaurimento». In assenza di una leggenda, l'unica interpretazione possibile appare quella di ritenere che l'insegnamento a cui è apposta l'annotazione rientri in quella classe di concorso, nella prima ipotesi, solo per i titolari e per gli iscritti in GAE e, nella seconda ipotesi, per i soli titolari. Ciò significa che tutti coloro i quali siano attualmente abilitati nelle stesse classi di concorso e abbiano contratti di supplenza per gli insegnamenti oggetto di modifica, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non potranno più ottenere le supplenze che ricoprono né partecipare alle procedure concorsuali bandite per quegli insegnamenti e, pertanto, non può non ritenersi lesa la loro posizione soggettiva;

perplessità sono state sollevate anche dal Consiglio universitario nazionale (CUN) che, nel corso dell'adunanza del 10 settembre 2015, ha formulato una *spontanea* raccomandazione al Ministro Gian-

nini in cui, nel ribadire la propria disponibilità ad essere audito su materie di propria competenza, ha rilevato in particolare che occorrerebbe verificare che, quando come titolo d'accesso si richiede, oltre al possesso della laurea magistrale in una determinata classe, l'aver acquisito crediti in determinati Settori Scientifici Disciplinari, l'acquisizione di tali crediti sia compatibile con la struttura della classe di laurea magistrale ed evitare che ci siano contraddizioni fra i titoli di accesso richiesti per classi di concorso simili;

innumerevoli criticità sono state riscontrate anche dalle rappresentanze sindacali, pretermesse dalla fase di consultazione endogovernativa, come sopra evidenziato mai svolta, ma chiamate ad esprimersi nel corso del presente esame attraverso la presentazione di memorie scritte:

ulteriore sconcerto è provocato dal fatto che il Governo e la maggioranza mettano tanta fretta nell'esame e nella definitiva approvazione di uno schema di regolamento su cui il Consiglio di Stato ha sollevato così forti perplessità: « Tuttavia, non può non segnalarsi che le modifiche introdotte al sistema scolastico, attraverso il processo di progressiva assimilazione dei curricula dei docenti, lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento, finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessiva offerta formativa del nostro sistema, la cui strutturazione e disciplina rientrano nella responsabilità politica del Governo.»;

considerato che:

con riferimento alle nuove classi di concorso A-53 Storia della musica e A-55 Strumento musicale negli istituti secondari di secondo grado, nella sezione note della tabella nella parte in cui si riconosce il titolo di accesso in opzione ai titolari delle ex classi di concorso A031, A032 e A077 e nel caso della A56 l'accesso è limitato ai titolari che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordina mentali di liceo musicale, si prevede, senza addurre alcuna motivazione, che l'opzione sia esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti di pertinenza della nuova classe di concorso, nel periodo dal 1 settembre 2010 alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento per almeno un anno scolastico;

con riferimento alla nuova classe di concorso A-53 Storia della musica si segnala, inoltre, che in un'ottica di razionalizzazione risulta difficile giustificare la creazione di una specifica classe di concorso per l'insegnamento della storia della musica nei licei musicali considerato che i titoli richiesti risultano identici a quelli richiesti per la A-29 Musica negli istituti secondari di secondo grado;

con riferimento alle classi di concorso A-22 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e A12 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vi sono irragionevoli difformità nei CFU richiesti per la A-22, infatti, sono previsti 12 CFU nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), non richiesti per la A12; viceversa per la A12 sono richiesti 12 CFU in L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina), non previsti per la A-22. Inoltre, deve segnalarsi che l'esame di linguistica generale è previsto per la sola classe di concorso A-22 mentre i crediti formativi di storia richiesti sono 24 per la A-12 e solo 6 per la A-22. È bene ricordare che sinora ai candidati al TFA per le classi di concorso corrispondenti nel sistema previgente sono stati richiesti i medesimi crediti aggiuntivi per entrambe le classi di concorso;

con riferimento alla nuova classe di concorso A-23 Lingua italiana per discenti in lingua italiana non si prevede il riconoscimento del corso abilitante in Italiano L2, Arabo e Cinese, autorizzati dall'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Decreto MURST del 4 luglio 2007 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 178 del 02/08/2007) e banditi con emanazione del Decreto Rettorale n.694 – 2007 del 23 luglio 2007 dell'Università Ca' Foscari di Venezia;

con riferimento alla nuova classe di concorso A26 Matematica si prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle ventinove classi indicate; essa prevede inoltre che il laureato (fatta eccezione per il laureato in LM40 Matematica, per il quale sono previsti specifici requisiti) abbia conseguito almeno 80 crediti complessivi nei Settori Scientifico Disciplinari MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08; in proposito deve rilevarsi che nessuno di tali corsi ha la possibilità di prevedere nei propri piani di studio un tale numero di crediti di matematica (anche conteggiando quelli acquisiti nella laurea triennale) e che pertanto nessuno in possesso del titolo di studio previsto potrà insegnare Matematica;

con riferimento alle classi di concorso A-26 Matematica e A-47 Matematica applicata entrambe relative all'insegnamento della matematica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, si segnala, inoltre, che non è stato considerato, nell'ottica di un'effettiva razionalizzazione del sistema, l'accorpamento nonostante sia stato più volte richiesto dai portatori di interessi. In proposito, deve rilevarsi l'apparente irragionevolezza degli indirizzi di studi individuati, a titolo meramente esemplificativo si consideri che matematica al liceo scientifico è affidata alla A-47 mentre matematica al liceo scientifico opzione scienze applicate sia alla A-26 che alla A-47.

con riferimento alla nuova classe di concorso A45 Scienze economico aziendali prevede, come requisiti di ammissione, la laurea magistrale in una delle cinque classi indicate, tra le quali LM82 Scienze statistiche, senza porre alcun ulteriore vincolo sui crediti conseguiti in determi-

nati Settori Scientifico Disciplinari (SSD); in proposito deve rilevarsi che vi sono corsi di laurea LM82 Scienze statistiche con un numero assai limitato di crediti in materie economiche e che pertanto, in tali casi, vi potranno essere laureati in Scienze statistiche abilitate ad insegnare Scienze giuridiche economiche, pur essendo privi di adeguate competenze;

con riferimento alla nuova classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle dodici classi indicate, tra le quali LMG/01 Giurisprudenza; essa prevede inoltre che il laureato abbia conseguito almeno 96 crediti in determinati Settori Scientifico Disciplinari di cui almeno 12 nel Settore SECS-S/03-Statistica economica; nessun corso di laurea LMG/01 Giurisprudenza prevede oggi un tale numero di crediti e pertanto nessun laureato in Giurisprudenza avrebbe oggi i titoli per insegnare Scienze giuridicheeconomiche;

con riferimento alle classi di concorso A-33 scienze tecnologiche e aeronautiche, A-43 Scienze e tecnologie nautiche e la nuova A36 Scienze e tecnologie della logistica, si segnala che è previsto che il diploma di laurea in materie scientifiche diverse da Scienze e tecnologia della Navigazione sia valido solo se congiunto al diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo navale). Ciò significa che chi è in possesso di lauree scientifiche diverse da quella in « Scienze e tecnologia della Navigazione » potrà insegnare Navigazione Marittima se possiede anche il diploma dei trasporti e della logistica (ex diploma nautico). In relazione alla stessa classe di concorso A-36 non è, invece, considerata la laurea in Ingegneria gestionale (LM31), che non attengono l'accesso alla nuova classe A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) pur avendo sostenuto l'esame di Logistica durante i loro studi accademici;

con riferimento alla classe di concorso A18 Filosofia e Scienze umane, continua a non prevedersi tra i titoli di studio idonei la laurea in Antropologia Culturale e Etnologia (LM1 o LS1) unica classe di concorso utile per l'insegnamento dell'Antropologia nel triennio del Liceo delle Scienze Umane;

con riferimento alla classe di concorso A-50 scienze naturali, chimiche e biologiche, si segnala come si lasci inalterato un sistema basato su un'equiparazione di saperi invero molto diversi. Si continua a non distinguere gli insegnamenti di chimica e di biologia e per l'accesso alla classe di concorso non si fa alcun riferimento al possesso di specifici crediti formativi;

riguardo alla Tabella A/1 omogeneità degli esami, con riferimento alle classi di concorso A-23 e A-24 si segnala che non è stata riconosciuta l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, nonostante le numerose equiparazioni riconosciute dai singoli atenei e la nota n. 614 del 9 maggio 2006, in conformità con le dichiarazioni di omogeneità tra le due discipline rilasciate dagli Atenei, in cui lo stesso MIUR ha dichiarato l'omogeneità tra l'esame di Linguistica Generale e quello di Glottologia secondo quanto richiesto dal decreto ministeriale n. 39 del 1998. Alcuna omogeneità è invece riconosciuta per lo stesso esame di linguistica generale nella nuova classe di concorso A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento Atto n. 220.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato l'atto del Governo n. 220 nelle sedute del 10, 11, 12, 17 e 18 novembre 2015 e udito l'ampio e ricco dibattito:

letta la documentazione e – in particolare – preso atto dei rilievi della sezione consultiva del Consiglio di Stato;

prese in considerazione le memorie pervenute dalla CRUI, dalle associazioni sindacali (CGIL, CISL e Gilda) e dalle associazioni studentesche;

valutato che in questa sede la Commissione è condizionata dai tempi ristretti imposti dall'imminenza della pubblicazione del bando di concorso, volto a reclutare docenti per le nuove classi di concorso imposte dai nuovi ordinamenti degli studi;

considerato che nondimeno – in vista del varo del nuovo sistema di formazione iniziale contemplato dalla legge n. 107 del 2015 – dovrà essere avviata un'ampia e partecipata discussione per una complessiva rivisitazione, ispirata anche ai seguenti principi di fondo:

a) l'aderenza ai nuovi orientamenti, teorie e modelli pedagogici, che privilegiano approcci didattici tesi all'acquisizione della consapevolezza della complessità, ove la riconduzione a sistema è prevalente rispetto alla parcellizzazione delle conoscenze, poiché più idonea a favorire la maturazione di un sapere consapevole e al perseguimento di competenze;

b) l'impiego efficace ed efficiente dell'organico dell'autonomia, secondo l'impianto progettuale e organizzativo previsto dalla legge n. 107 del 2015;

ritenuto quindi che, in esito a tale revisione, potrà aversi l'accorpamento di ulteriori classi concorsuali o la scomposizione di altre, con particolare riferimento alle seguenti:

- *i)* matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado;
- *ii)* l'ambito matematico, fisico e chimico;
 - iii) l'ambito storico;
- *iv)* l'ambito filosofico e psico-pedagogico;

premesso altresì che, in ordine alla configurazione delle classi di concorso, la generale ristrutturazione delle classi dovrà avere come obiettivo anche l'evitare il sottoutilizzo di importanti competenze maturate in diversi ambiti, come per esempio quello matematico-scientifico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- *i)* per quanto riguarda le classi di concorso:
- 1) sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all'articolo 50

del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso;

- 2) sia esplicitata nel provvedimento la possibilità per i docenti titolari su classi di concorso accorpate, di insegnare nelle nuove classi di concorso nate dagli accorpamenti e, per converso, la possibilità, per gli abilitati non di ruolo su una classe di concorso risultata accorpata, di partecipare alle procedure concorsuali per le nuove classi nate dall'accorpamento;
- 3) siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l'asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
- 4) siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l'insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell'istituto tecnico, settore tecnologico;
- 5) siano introdotte classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti e non menzionate nelle allegata tabelle, o menzionate in modo inappropriato, come storia della danza classica e storia della danza contemporanea rilevabili nelle classi A57 e A58 che corrispondono a tecniche della danza moderna e contemporanea assolutamente non assimilabili alla storia. Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali a integrazione di quelle previste:
- *a)* una nuova classe di concorso per la storia della danza e « teoria e pratica della danza »;

- b) un'apposita classe concorsuale per pianista accompagnatore per la danza (ora inserita come disciplina non prevista dagli ordinamenti, di « tecniche di accompagnamento alla danza » A59) potrebbe essere prevista come nuova classe concorsuale della tabella B;
- c) per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia, a esaurimento.
- 6) si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A66, poiché mancano le classi A67, A68, A69;
- *ii)* per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:
- 1) sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti, quali gli AFAM e la Rete dei licei musicali e coreutici (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica alcune delle correzioni più urgenti, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
- 2) per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 12 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
- 3) per le classi di concorso A18 e A19 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni), la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), nonché le LM e LS afferenti all'antropologia culturale, allo stesso tempo prevedendo, in nota, i CFU integrativi;
- 4) per le classi di concorso dell'ambito artistico del design, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;

- 5) per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del *design*, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell'abbigliamento e della moda;
- 6) i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell'abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
- 7) siano considerati i seguenti rilievi in ordine alla classe A23. Poiché per ogni classe concorsuale prevista in tabella A viene definito l'ambito di insegnamento corrispondente ai percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado previsti dagli attuali ordinamenti, non è congruo che lo stesso non sia definito per la nuova classe A23 «lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)». Viste le linee guida e le indicazioni nazionali previste per i diversi ordinamenti, si può ipotizzare l'impiego dei docenti di italiano L2 nelle scuole di ogni ordine e grado in luogo del docente di lingua italiana con ciò prefigurando la costituzione di classi per soli alunni stranieri. Tale impostazione contraddice i principi di inclusione sui quali si fondano gli orientamenti pedagogici delle nostre scuole e che la legge n. 107 del 2015 ha riaffermato. L'altro possibile impiego dei docenti abilitati nella classe A23 potrebbe essere nell'area del potenziamento. Mentre non è dubbio che docenti con elevata professionalità nell'insegnamento della lingua italiana rappresentino una risorsa preziosa per ogni scuola (e, in particolare, con quelle con elevata percentuale di alunni stranieri), l'affiancamento ai docenti dei diversi insegnamenti e la possibilità d'interventi individualizzati per alunni di lingua straniera costituiscono strategie di contrasto all'insuccesso formativo che devono essere sostenute e incoraggiate. Questo prefigura il collocamento del docente

- di italiano come L2 nell'area del potenziamento e rende complessa la determinazione del fabbisogno poiché legata ai piani triennali dell'offerta formativa. Sicché per la classe di concorso A23:
- *a)* sia esplicitato con precisione l'ambito di insegnamento all'interno del potenziamento;
- *b)* siano riconosciuti percorsi abilitanti istituiti come, per esempio, il IX ciclo della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario del Veneto, presso Università Ca' Foscari di Venezia autorizzati da MURST con decreto del 4 luglio 2007;
- 8) quanto alla classe di concorso A43, siano rafforzate le competenze tecnico-professionali, prevedendo il possesso di certificazioni aggiuntive a quelle già previste (la finalità prioritaria della sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione è infatti oggetto di disciplina internazionale e comunitaria - in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/ 2008/Ce e 35/2012/UE - e richiede agli stati membri che tutte le attività di formazione del settore marittimo siano adeguate, costantemente controllate ed assicurino qualificati ed esperti istruttori). A tal fine:

tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia richiesto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell'Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;

là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico – settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patente);

9) circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:

a) per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l'Ufficio speciale, di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.

b) le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;

10) circa le discipline dell'ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che lo stratificarsi nel tempo di norme in materia di accessi all'insegnamento ha prodotto una giungla di fattispecie di abilitazioni. Nel settore musicale, in particolare, sono stati riconosciuti validi nel tempo titoli di accesso per i quali non era richiesto il possesso del diploma di maturità. Tuttavia, per quanto concerne le discipline musicali il legislatore ha posto precise condizioni di riordino sino dal 2002, quando - con la legge n. 268 – è stata disposta, anche con valore retroattivo, la modifica dell'articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il « possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado » per « l'accesso ai pubblici concorsi » è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:

« 3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ». Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L'assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l'accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d'accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:

una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56. La conversione comporterà la ricollocazione e la ridenominazione delle vecchie classi di concorso in quelle nuove;

limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53, A55, A63 e A64 e le abilitazioni delle *ex* classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.

riconoscendo la validità dell'abilitazione per l'accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e od o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta e non di servizio prestato;

 iii) sia corretta – nell'allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso – l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.

e le seguenti osservazioni:

a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l'accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all'acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell'intera carriera universitaria o anche successivamente, all'interno di corsi di dottorato o master;

b) tutti i settori MAT sono equivalenti dal punto di vista delle competenze disciplinari per l'insegnamento; eventuali richieste di crediti sui settori MAT dovrebbero essere espresse considerando i settori MAT nel loro complesso, senza distinguere fra i vari settori. Analoga osservazione vale di norma anche per i settori FIS;

c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali e i diplomi di tecnico superiore rilasciati dagli ITS.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il	
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).	
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito esame e	
rinvio)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Ermete REALACCI, presidente, come già ricordato nella seduta di ieri, invita i colleghi a valutare l'ipotesi di approvare il provvedimento in esame nel medesimo testo trasmesso dal Senato in modo che entri subito in vigore, nonché di presen-

tare eventualmente ordini del giorno sugli aspetti che si ritengono meritevoli di maggiore approfondimento.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, condivide l'opportunità di non modificare il provvedimento come trasmesso dal Senato, pur sottolineando gli aspetti che ritiene necessario approfondire e che potrebbero essere oggetto di ordini del giorno in Assemblea. Esprime, anzitutto, apprezzamento sull'impianto complessivo del provvedimento in esame, ricordando, in particolare, le seguenti disposizioni: l'articolo 1, che interviene in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti; l'articolo 2, introdotto al Senato, che interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare; l'articolo 5, contenente disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, nonché sull'infortunio in itinere; l'articolo 6, contenente disposizioni in materia di aree marine protette; l'articolo 17, recante disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE; l'articolo

30, relativo alla raccolta e al trattamento dei rifiuti; l'articolo 32, recante misure per incrementare la raccolta differenziata; l'articolo 58, relativo al fondo di garanzia delle opere idriche.

Sottolinea l'opportunità di svolgere un approfondimento più accurato sui seguenti aspetti: la previsione di risorse finanziarie da destinare al car sharing, prevista dall'articolo 5; il procedimento previsto dall'articolo 9 per la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS); il trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico, di cui all'articolo 37, in particolare riguardo alle agevolazioni tariffarie previste per le attività agricole e vivaistiche: l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, di cui all'articolo 26; la miscelazione dei rifiuti di cui all'articolo 49; le competenze attribuite all'ISPRA in relazione al procedimento di cui all'articolo 51.

Nel manifestare la propria disponibilità a predisporre ordini del giorno aventi ad oggetto i rilievi testé illustrati, auspica, infine, la celere approvazione del provvedimento in esame.

Enrico BORGHI (PD), relatore, manifesta la propria disponibilità a identificare gli aspetti del provvedimento in esame sui quali si ritengano opportuni ulteriori approfondimenti, al fine di predisporre ordini del giorno, eventualmente sottoscritti da più forze politiche.

Ermete REALACCI, presidente, condividendo quanto testé rilevato dal relatore Borghi, invita i colleghi a riflettere sulla possibilità di presentare un unico ordine del giorno, condiviso da tutte le forze politiche, nel quale vengano specificati i temi sui quali si reputa opportuna una maggiore riflessione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

COM	TTATO	RISTR	ETTO.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb.

126

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 novembre 2015.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori
5-06944 Ricciatti: Mappatura delle concessioni di esplorazione, prospezione ed estrazione di idrocarburi
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-06945 Benamati: Diffusione in Italia del modello Industria 4.0
5-06946 Allasia: Apertura di un tavolo di confronto per la continuità produttiva dello stabilimento Dr. Fisher di Alpignano
5-06947 Galgano: Iniziative urgenti a favore delle micro e piccole imprese della regione Umbria
5-06948 Da Villa: Iniziative urgenti per la nomina del direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)
RISOLUZIONI:
Variazione nella composizione della Commissione
ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione dei nuovi vertici di Enit-Agenzia nazionale del turismo, in merito alle linee programmatiche, all'organizzazione e alla gestione operativa della struttura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06944 Ricciatti: Mappatura delle concessioni di esplorazione, prospezione ed estrazione di idrocarburi.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo e ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-06945 Benamati: Diffusione in Italia del modello Industria 4.0.

Chiara SCUVERA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che la digitalizzazione dell'industria manifatturiera consentirebbe di accrescere in maniera significativa la competitività del sistema Italia. Sottolineato che la Germania ha già investito notevoli risorse nel Piano Industria 4.0, chiede se anche l'Italia si sia orientata a questo nuovo modello organizzativo.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Condivide l'orientamento del Governo di accrescere la competitività del settore anche attraverso il nuovo paradigma di Industria 4.0, che rappresenta il futuro punto di snodo della manifattura e una delle leve che consentirà al Paese di rimanere tra i leader del settore a livello mondiale. Os-

serva che dalla risposta del Governo si evince che sono già stati individuati gli assi di una politica attiva per l'attuazione del modello Industria 4.0. Resta in attesa di poter disporre di un programma a sostegno di questo modello industriale su cui ritiene si giochi la crescita del nostro Paese.

5-06946 Allasia: Apertura di un tavolo di confronto per la continuità produttiva dello stabilimento Dr. Fisher di Alpignano.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che in ogni caso ringrazia per la tempestività. Dichiara che intende sollecitare le parti sociali a farsi promotrici della richiesta formale di apertura di un tavolo di crisi presso il MiSE al fine di favorire un'evoluzione positiva della vicenda in questione che riguarda lo stabilimento Dr. Fisher di Alpignano.

5-06947 Galgano: Iniziative urgenti a favore delle micro e piccole imprese della regione Umbria.

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto giudica le linee di intervento anticipate dall'Esecutivo essenzialmente destinate alle grandi imprese.

Ritiene, al contrario, vi sia la necessità di prevedere specifiche misure destinate alle piccole imprese coerenti con quanto previsto dallo Small Businness Act. Sottolineato che in Italia la maggior parte delle imprese è composta da meno di nove addetti, osserva che troppo spesso nei provvedimenti esaminati dalle Camere non si tiene conto della dimensione ridotta delle imprese italiane. Cita al riguardo le proposte di legge Businarolo C. 3365 e C. 1751 sul cosiddetto whistleblowing, in discussione presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro), che prevedono la tutela dei lavoratori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, e che non tengono conto dell'eventualità che questo tipo di illeciti possa verificarsi anche in imprese di piccole dimensioni.

5-06948 Da Villa: Iniziative urgenti per la nomina del direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando preliminarmente l'incresciosa vicenda del parere favorevole espresso dalle Commissioni VIII e X nel novembre 2014 sulla nomina del dr. Antonio Agostini. Sottolinea quindi la necessità di completare quanto prima il processo istitutivo dell'ISIN e dotarlo di idoneo personale, anche in vista della definizione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) a ospitare il deposito unico delle scorie nucleari.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a distanza di più di un anno, non ha ancora completato la procedura di nomina del direttore dell'ISIN né ha individuato un soggetto alternativo, come le circostanze richiederebbero, considerata l'urgenza di

procedere all'individuazione delle aree idonee ad ospitare il deposito nazionale delle scorie. Rileva altresì la contraddizione fra le recenti dichiarazioni della Sogin che ha più volte sottolineato l'opportunità della massima trasparenza e coinvolgimento delle popolazioni interessate nella scelta del deposito nazionale delle scorie e l'assoluta opacità della procedura fin qui seguita per la nomina del direttore dell'ISIN.

Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 8.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 8.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Michele Ragosta (PD) è entrato a far parte della Commissione.

7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00153).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 10 febbraio 2015.

Emanuele CANI (PD) dà conto di alcune modifiche che ha ritenuto di apportare alle premesse della propria risoluzione che, essendo stata presentata il 5 gennaio 2015, necessita di essere aggiornata in particolare sull'andamento della produzione dell'alluminio nel 2015 e sull'evoluzione nel frattempo intervenuta della situazione dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI concorda con le riformulazioni proposte dal presentatore alle premesse della risoluzione in discussione.

Nell'esprimere un orientamento complessivamente favorevole sul lavoro svolto dalla Commissione sull'atto di indirizzo, accoglie il primo impegno della parte dispositiva della risoluzione volto a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di definire un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia che consenta di riavviare gli impianti di produzione esistenti e di sviluppare nuove attività produttive. Accoglie quindi il secondo impegno, proponendo la seguente riformulazione della lettera *b*): « implementare gli strumenti normativi, già previsti dal Regolamento (CE) 14/06/ 2006, n. 1013/2006, in materia di esportazione di rifiuti (rottami) dell'alluminio in quei Paesi dove le norme ambientali e sanitarie per il riciclo sono poco rigorose ».

Emanuele CANI (PD) accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo alla lettera *b*) del secondo impegno della parte dispositiva della risoluzione. Ringrazia quindi il Governo per la proficua collaborazione ed auspica che l'approvazione della risoluzione possa contribuire al rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il collega Cani per la presentazione di una risoluzione che affronta la tematica importante dell'industria dell'alluminio. Ricorda che la discussione della risoluzione ha avuto un iter molto lungo anche per lo svolgimento di numerose audizioni che hanno consentito un sostanziale approfondimento delle problematiche relative a questo comparto dell'industria italiana.

Esprime soddisfazione per il complessivo accoglimento degli impegni da parte del Governo. Sottolinea che la parte dispositiva della risoluzione reca alcuni impegni essenziali per il rilancio dell'industria dell'alluminio primario e secondario in Italia. Auspica che, nell'ambito dello sforzo per rilanciare il sistema manifatturiero in Italia, all'industria dell'alluminio sia riservata la dovuta attenzione al fine di sostenere un comparto fondamentale del sistema manifatturiero del Paese.

Marco DA VILLA (M5S), prima di passare alla votazione della risoluzione, chiede la verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la verifica del numero legale deve essere richiesta in Commissione da almeno quattro deputati.

Marco DA VILLA (M5S) ricorda che in una seduta delle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive risalente al mese di gennaio 2014 fu accettata la richiesta di verifica del numero legale da parte di un solo deputato.

Guglielmo EPIFANI, presidente, si riserva di verificare il precedente richiamato dal collega Da Villa, ma sottolinea che la disposizione dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, è di chiara interpretazione.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che, anche nel caso in cui si fosse verificato nel passato il caso richiamato dal collega Da Villa, ciò non giustificherebbe la disapplicazione della norma regolamentare sul numero legale nella seduta odierna.

Ludovico VICO (PD) osserva che qualsiasi battaglia politica deve essere misurata sui contenuti degli atti e dei provvedimenti in esame. Ritiene che la risoluzione in discussione rivesta una grande importanza per un comparto essenziale della manifattura italiana e per i molti lavoratori coinvolti nella crisi dell'industria dell'alluminio. Ritiene, pertanto, che non si debba ricorrere ad artifici procedurali per rinviare l'approvazione dell'atto di indirizzo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, pone in votazione il testo riformulato della risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione nel testo riformulato, che assume il numero 8-00153 (vedi allegato 6).

La seduta termina alle 8.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2015.

Audizione dei nuovi vertici di Enit-Agenzia nazionale del turismo, in merito alle linee programmatiche, all'organizzazione e alla gestione operativa della struttura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

Interrogazione n. 5-06944 Ricciatti, Kronbichler: Mappatura delle concessioni di esplorazione, prospezione ed estrazione di idrocarburi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premesso che il nostro Paese è fortemente dipendente da fonti di approvvigionamento esterne, sempre più incerte e rischiose, la Strategia Energetica Nazionale (SEN) e il Decreto « Sblocca Italia » indicano tra gli obiettivi in materia energetica quello di valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi potenzialmente sfruttabili, prevedendo dei meccanismi di razionalizzazione dei relativi procedimenti amministrativi e conferendo carattere di strategicità alle attività *upstream*, sia in mare che a terra.

Rappresento inoltre che attualmente sono vigenti nel nostro Paese 111 permessi di ricerca (88 in terraferma e 23 nel sottofondo marino) e 202 concessioni di coltivazione (133 in terraferma e 69 a mare). Tali dati, aggiornati al 31 ottobre 2015, sono facilmente reperibili sul sito http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it del Ministero dello sviluppo economico, tramite il quale viene data massima trasparenza e pubblicità a tutte le attività svolte.

In particolare, con riferimento alle specifiche informazioni richieste dagli Onorevoli Interroganti preciso che vi è un'apposita sezione sul sito indicato, interamente dedicata alle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi, in cui è possibile rinvenire tutti i permessi e le concessioni già rilasciate, sia in terra che in mare, con le rispettive mappe e l'indicazione degli operatori titolari, delle Regioni coinvolte o delle aree marine interessate nonché dei provvedimenti rilasciati.

Nel medesimo sito è, inoltre, possibile reperire tutte le informazioni relative alle istanze presentate per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca o di concessioni di coltivazione, con indicazione degli operatori richiedenti e dello stato aggiornato dell'iter procedimentale.

Relativamente ai bilanci, evidenzio che nella maggior parte dei casi trattasi di società i cui bilanci sono resi pubblici.

Rappresento, infine, che esistono diversi tipi di convivenza di attività di esplorazione, prospezione ed estrazione di idrocarburi, con le attività turistiche (per es. Emilia Romagna, Sicilia). Tali attività di utilizzo degli idrocarburi sono svolte nel rispetto dei massimi standard di sicurezza sia a terra che a mare; questi ultimi sono stati, peraltro, rafforzati attualmente con riferimento all'offshore, grazie al tempestivo recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli di idrocarburi, mediante il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Interrogazione n. 5-06945 Benamati: Diffusione in Italia del modello Industria 4.0.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione posta dall'onorevole Benamati riferisco che da tempo stiamo lavorando in modo organico per il rilancio del nostro sistema industriale.

I dati confermano la bontà del nostro operato: le ultime rilevazioni attestano che dopo anni, la produzione industriale è tornata a crescere in tutti i principali settori produttivi.

Rilanciare il settore manifatturiero è uno degli obiettivi strategici del Governo. In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico sta attuando una strategia complessiva rivolta allo sviluppo high tech dell'industria italiana allo scopo di valorizzarne i punti di forza e contribuire a una complessiva modernizzazione, laddove necessario. Pertanto, il perno del nostro impegno è la digitalizzazione dei processi produttivi e delle filiere, nonché la promozione degli investimenti in innovazione.

Industry 4.0 modificherà il modo di fare industria attraverso l'introduzione di soluzioni avanzate che permetteranno alle aziende di re-interpretare il proprio ruolo lungo la catena del valore, consentendo un abbassamento dei costi di produzione e un miglioramento della produttività.

Sarà infatti possibile gestire secondo logiche industriali anche produzioni in piccola serie con un'amplissima gamma di specifiche, creando così una sempre più forte convergenza fra il saper fare tipico della produzione artigianale e l'efficienza della scala di produzione industriale.

Per non perdere un «treno» che potrebbe essere particolarmente promettente per il nostro manifatturiero, il Governo sta mettendo a fattor comune i propri sforzi. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stata istituita una task force sulla politica industriale, che sta predisponendo un documento di posizionamento strategico sulla trasformazione digitale del sistema produttivo italiano proprio in questa chiave.

Alcune delle principali linee di intervento individuate dal documento mirano a:

rilanciare gli investimenti industriali con particolare attenzione a quelli in ricerca, sviluppo e innovazione;

assicurare adeguate infrastrutture di rete attraverso la piena attuazione del Piano Banda ultralarga, accelerandone l'attuazione soprattutto nelle aree ad alta densità e vocazione industriale;

diffondere le competenze per Industry 4.0, rafforzando i percorsi di alternanza scuola-lavoro;

favorire la nuova imprenditorialità innovativa spingendo ulteriormente la collaborazione fra startup ad alto contenuto innovativo e imprese industriali consolidate;

canalizzare le risorse finanziarie, favorendo un maggior ricorso al mercato dei capitali da parte delle PMI e la raccolta di capitale sui mercati borsistici lungo le linee tracciate dal progetto Finanza per la Crescita.

Infine, sulle azioni generali per il rafforzamento della competitività, si segnalano altre iniziative del Governo in sede europea, come la promozione del ruolo del Consiglio Competitività o l'istituzione dell'High Level Group, strumenti indispensabili per la promozione di una politica industriale integrata.

Interrogazione n. 5-06946 Allasia: Apertura di un tavolo di confronto per la continuità produttiva dello stabilimento Dr. Fisher di Alpignano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Gruppo tedesco Dr. Fisher è uno più grandi fornitori e produttori internazionali di lampade e apparecchi di illuminazione. Lo stabilimento di Alpignano è stato acquisito dalla Philips circa cinque anni fa ma negli ultimi anni sembra aver subito un forte ridimensionamento delle commesse.

I lavoratori hanno occupato recentemente la sede in quanto temono la fine della produzione e la chiusura dello stabilimento, anche se dagli elementi pervenuti dal Ministero del Lavoro, non sembrano risultare procedure pendenti. Attualmente la vertenza è stata seguita dalle istituzioni locali che si sono rese tutte disponibili a collaborare per una soluzione.

Il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di sua competenza, sebbene non ancora investito della vicenda, fornisce fin d'ora la massima disponibilità all'apertura di un tavolo di confronto, così come richiesto dall'interrogante, ove richiesto dalle parti, al fine di favorire un'evoluzione positiva della vicenda in questione.

Interrogazione n. 5-06947 Galgano: Iniziative urgenti a favore delle micro e piccole imprese della regione Umbria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premesso che le misure poste in essere per Industry 4.0 di cui ho già riferito, ovviamente riguardano anche le piccole e medie imprese, aggiungerei nello specifico che il Governo, negli ultimi anni, ha mostrato un'attenzione sempre più intensa al mondo delle MicroPMI. Tale atteggiamento, in linea anche con la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dello SBA, ha inteso andare al di là delle emergenze di breve periodo, adottando misure finalizzate a superare alcuni nodi strutturali del nostro apparato produttivo.

In particolar modo, l'attenzione si è concentrata sull'innovazione tecnologica, attraverso diverse misure tra cui, il cosiddetto Patent Box ovvero il credito di imposta su investimenti incrementali in R&S nel periodo 2015-2019, nonché diverse agevolazioni amministrative, fiscali e monetarie tese a favorire l'ecosistema delle startup innovative.

La finalità di queste ultime misure, in particolar modo, è duplice: da una parte aumentare la modesta propensione all'innovazione tecnologica che caratterizza una gran parte del sistema produttivo e, dall'altra, spingere soprattutto i giovani in possesso di una laurea e/o di un dottorato di ricerca in materie scientifiche verso attività di carattere imprenditoriale. Si evidenzia anche che il MiSe ha messo a disposizione risorse pari a 50 milioni di euro per agevolare per le imprese giovanili e femminili di micro e piccola dimensione.

In merito all'accesso al credito sono state adottate varie misure volte a migliorare le condizioni di liquidità delle imprese, nonché a ridurre il grado di sottocapitalizzazione e la forte dipendenza del sistema produttivo italiano dal mondo bancario. Tra le principali ricordo quelle finalizzate:

all'individuazione di nuovi attori nel mercato attraverso la liberalizzazione dei finanziamenti diretti alle imprese da parte di altri operatori, tra cui compagnie di assicurazione, società di cartolarizzazioni e fondi di credito;

il rimborso di un'ulteriore *tranche* di debiti arretrati della P.A., accompagnato da un meccanismo volto ad agevolare la cessione dei crediti delle imprese, grazie a una garanzia dello Stato;

l'ampliamento dell'applicabilità dell'ACE.

Infine segnalo che per le imprese operanti nella Regione Umbria è in corso di elaborazione un programma di attività, per cui il 14 settembre scorso si è tenuta presso il MiSE, la prima riunione tecnica del tavolo di confronto tra il Ministero e la Regione Umbria.

Tra gli argomenti trattati che costituiscono oggetto di lavoro comune vi sono:

- 1) l'individuazione delle misure, strumenti e procedure finalizzate alla reindustrializzazione ed allo sviluppo di aree del territorio regionale quali quella di Terni e Narni;
- 2) la rapida attuazione dell'accordo di programma Merloni unitamente alla regione Marche;
- 3) la definizione di un quadro comune di operatività su temi di politica industriale di comune interesse.

Interrogazione n. 5-06948 Da Villa: Iniziative urgenti per la nomina del direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto agli interroganti il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 45, all'articolo 6, comma 4, prevede la procedura di nomina del Direttore dell'ISIN. In data 26 settembre 2014 i Ministri preposti, ovvero il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico hanno proposto la nomina del Consigliere Antonio Agostini acquisendo i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.

Nel condividere, tuttavia, la necessità di definire quanto prima la *governance* dell'ISIN, sono tutt'ora in corso le necessarie valutazioni procedimentali nel rispetto del percorso stabilito dalla legge.

In questo senso non possono non essere tenute nel debito conto, le esigenze di alta qualificazione professionale richieste per il delicato ruolo in questione in una valutazione da effettuare anche alla luce delle indicazioni provenienti dal Parlamento rispetto alla complessità delle funzioni attribuite all'ISIN.

In definitiva, chiuso in modo responsabile ed attento il percorso procedimentale, quanto prima il Governo provvederà, a completare la *governance* dell'Istituto attraverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri cui spetta la decisione finale.

7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

la produzione manifatturiera italiana ha avuto, nel periodo 2000-2013, un andamento opposto ai principali Paesi industriali, poiché mentre la produzione manifatturiera mondiale è cresciuta del 36 per cento, l'Italia ha registrato un crollo del 25 per cento, con cadute in tutti i comparti ad eccezione di quello alimentare;

ad ottobre 2014 l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,1 per cento rispetto a settembre, mentre nella media del trimestre agosto-ottobre la produzione è diminuita dello 0,9 per cento rispetto al trimestre precedente;

nel 2015 si è registrata una modesta ripresa delle produzioni industriali che purtroppo non riguarda il settore della produzione di alluminio;

sono di tutta evidenza la necessità e l'urgenza di rilanciare le politiche industriali specie in quei settori che possono maggiormente contribuire alla ripresa della crescita nel nostro Paese;

in tale quadro, si può rivelare strategico il settore dell'alluminio, un materiale il cui consumo rappresenta una risorsa fondamentale per qualsiasi economia e, inoltre, essendo interamente riciclabile, questo metallo permette di limitare di molto le emissioni dei gas serra e rappresenta una risorsa fondamentale per quelle economie dove crescita e rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali sono considerati elementi strategici non in conflitto;

i prodotti finiti della lavorazione dell'alluminio sono destinati in gran parte a settori economici che risentono ampiamente dell'andamento del ciclo, come le costruzioni e la meccanica e quindi i trasformatori risentono molto dei cambiamenti della domanda interna;

la crescita del mercato dell'alluminio ha avuto nel tempo un andamento inizialmente piuttosto lineare, mentre dal 1990 in poi ha avuto uno sviluppo quasi esponenziale: ciò è stato in gran parte dovuto al cambiamento della struttura del mercato con l'ingresso da protagonisti della Cina e degli altri Paesi orientali;

l'Europa rappresenta il secondo mercato mondiale dell'alluminio, con ulteriori e significativi margini di crescita grazie ad un'industria di trasformazione tecnologicamente all'avanguardia e alla capacità di innovazione e sviluppo delle applicazioni;

dal punto di vista merceologico, la produzione di alluminio si divide fondamentalmente in due differenti categorie: alluminio primario, ossia il metallo ottenuto per via industriale dalla bauxite mediante l'allumina, e alluminio secondario, ottenuto dalla lavorazione dell'alluminio già esistente;

l'Italia, il cui import assomma a circa 764.000 tonnellate all'anno, pari al 47 per cento del fabbisogno, si pone come trasformatore di alluminio primario, generatore di alluminio secondario mediante riciclo di alluminio già utilizzato e rottami e consumatore di semilavorati e prodotti finiti;

la produzione nazionale di primario era pari, prima della chiusura degli stabilimenti di Fusina e Portovesme a circa 190.000 tonnellate all'anno, e copriva solo il 12 per cento del fabbisogno interno, il valore più basso tra i Paesi industrializzati;

la produzione di alluminio primario risulta fondamentale per l'economia nazionale perché è integrata all'industria di trasformazione e rappresenta, allo stesso tempo, un indiretto sostegno della industria del secondario, la più evoluta in Europa, che incontra difficoltà crescenti nell'approvvigionamento dell'estero del rottame;

l'industria dell'alluminio primario è ad alta intensità di capitale con investimenti ad elevata durata di vita economica ed è *energy intensive*;

l'energia elettrica è la vera materia prima del processo produttivo incidendo per oltre il 30 per cento sui costi operativi;

la produzione di alluminio secondario, è di 700.000 tonnellate all'anno, pari al 43 per cento dell'intera domanda;

l'Italia è stata tra le prime nazioni, dalla seconda metà del novecento a utilizzare tecnologie produttive sempre più efficienti riuscendo a riciclare completamente le scorie saline rimanenti alla fine del processo produttivo e ricopre un ruolo leader nelle produzioni mondiali di alluminio da riciclo, piazzandosi stabilmente al quarto posto dopo Usa, Giappone e Germania;

la crisi economica, cominciata nel 2008, ha avuto effetto sulla filiera dell'alluminio in senso verticale, colpendo alcuni tra i comparti più importanti tra cui in particolare ne hanno risentito i settori dell'estrusione e quello dell'alluminio destinato all'edilizia, molto importanti in Italia:

nel settore dell'estrusione, a fronte di una capacità produttiva di 950.000 tonnellate, nel 2012 il consumo è stato di sole 465.000 tonnellate, di cui 320.000 destinate al mercato interno;

secondo i database Bureau Van Duk su dati Istat, risultano presenti oggi in Italia 1791 aziende attive nel settore dell'alluminio;

il Nord (Ovest ed Est) comprende il maggior numero di unità produttive nel settore dell'alluminio, ma spicca comunque l'importanza che il settore ha sia nel Centro che nel Sud e nelle isole;

la produzione di alluminio primario in Italia era effettuata in due stabilimenti, entrambi appartenenti alla multinazionale Alcoa, che li ha acquistati nel 1996 in seguito alla privatizzazione dell'industria nazionale dell'alluminio:

- *a)* Portovesme, nel Sulcis Iglesiente (Sardegna) con capacità di 150.000 tonnellate all'anno;
- *b)* Fusina, nel Veneto, con capacità di 45.000 tonnellate all'anno e che attualmente invece dell'allumino primario produce prodotti laminati in alluminio;

condizione essenziale per il perfezionamento di tale privatizzazione è stata la fornitura ai suddetti stabilimenti di energia elettrica ad un prezzo allineato a quello medio applicato nel resto dell'Europa per un periodo di almeno dieci anni, ossia sino al 31 dicembre 2005;

nel luglio 2006, la Commissione europea, ritenendo che il suddetto regime potesse costituire un aiuto di Stato, ha aperto un'indagine conoscitiva conclusasi con una pesante condanna per il Governo italiano, e conseguentemente per Alcoa, al pagamento di oltre 300.000.000 di euro;

il 30 novembre 2012 Alcoa ha deciso di fermare le produzioni di alluminio primario ed ha chiuso lo stabilimento;

il fermo della produzione, nello stabilimento di Portovesme, ha comportato

il ricorso agli ammortizzatori sociali per circa 1000 lavoratori, 500 dei quali direttamente dipendenti e altri 500 occupati nell'indotto;

ad oggi lo stabilimento è ancora chiuso e sono cessate anche le attività di manutenzione ordinaria propedeutiche a mantenere efficienti gli impianti e immediatamente attivabili per la produzione;

sono state avviate interlocuzioni e trattative con una serie di potenziali investitori stranieri tra cui il gruppo Glencore che ha manifestato interesse nel possibile subentro; la trattativa con il gruppo Glencore è ancora in corso e si auspica una positiva conclusione in tempi rapidi;

il mantenimento delle attività produttive di alluminio primario dell'ultimo impianto rimasto in Italia si pone come occasione per riprendere il filo di una politica industriale che:

- *a)* fermi le delocalizzazioni di attività produttive attive e remunerative;
- b) eviti che la competitività del sistema industriale sia danneggiata dalla rinuncia a una forma di approvvigionamento interna e dalla dipendenza economica da importazioni extra-Unione europea;
- c) consenta il rilancio di un settore strategico che può contribuire anche a fare da apripista della ripresa per molti di quei settori dell'industria italiana che coniugano lavorazioni artigianali tradizionali e innovazioni di prodotto e di processo;
- *d)* dia un segnale forte ad un territorio, quello del Sulcis-lglesiente che è stremato dalle numerose crisi aziendali e

che rischia, continuando la chiusura di impianti, il collasso del tessuto produttivo rimasto, con effetti devastanti per l'occupazione,

impegna il Governo:

- a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di definire un piano strategico di rilancio dell'industria di alluminio primario in Italia che consenta di riavviare gli impianti di produzione esistenti e di sviluppare nuove attività produttive;
- a proseguire il confronto con la Commissione europea sugli strumenti necessari da adottare per:
- a) conseguire l'abbattimento dei costi dell'energia a carico delle imprese metallurgiche e, in tal modo, non perdere la produzione industriale primaria a favore di Paesi extraeuropei;
- b) implementare gli strumenti normativi, già previsti dal Regolamento (CE) 14/06/2006, n. 1013/2006, in materia di esportazione di rifiuti (rottami) dell'alluminio in quei Paesi dove le norme ambientali e sanitarie per il riciclo sono poco rigorose;
- a rendere il settore della raccolta e del riciclo dell'alluminio ancora più efficiente, promuovendo tutte le *best practice* di cui l'Italia è punto di riferimento a livello mondiale.
- (8-00153) « Cani, Benamati, Bargero, Basso, Galperti, Marrocu, Montroni, Peluffo, Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Senaldi, Tidei, Vico ».

140

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDILIUM	IIII OIUMALI.

Audizione di rappresentanti dell'Unione sindacale di base (USB) nell'ambito della discussione	
congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli, concernenti iniziative in	
materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica	140
SEDE REFERENTE:	

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 novembre 2015.

Audizione di rappresentanti dell'Unione sindacale di base (USB) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli, concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta del 1º ottobre 2015 è stato richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di trasmettere, entro il termine di dieci giorni, una relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative, al fine di acquisire una quantificazione puntuale dei suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie, anche per permettere alla relatrice o al Governo di presentare proposte emendative in relazione ai contenuti della medesima relazione.

Fa presente, poi, che, essendo tale termine decorso senza che il Governo avesse provveduto alla trasmissione della relazione, in tre sedute tra il 14 e il 28 ottobre 2015, la Commissione ha sollecitato il Governo a ottemperare quanto prima a tale adempimento. Ricorda, altresì, che, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha richiesto ai ministri competenti di voler assicurare, per quanto di rispettiva competenza, la trasmissione della relazione tecnica nel minor tempo possibile. Chiede, dunque, al rappresentante del Governo quali indicazioni possa fornire al riguardo.

Il sottosegretario Massimo CASSANO fa presente che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli elementi di sua competenza ai fini della predisposizione della relazione tecnica, che il proprio Dicastero ha provveduto a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche previste dalla normativa contabile. Conferma, pertanto, che allo stato la relazione tecnica richiesta non è ancora disponibile.

Cesare DAMIANO, presidente, valutate le circostanze, fa presente che, conformemente a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 12 novembre, provvederà a segnalare alla presidenza della Camera l'esigenza di rinviare l'avvio dell'esame in Assemblea delle proposte di legge, al fine di mettere la Commissione nelle condizioni di poter valutare il contenuto del testo definitivo della legge di stabilità, gli elementi richiesti in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e le relative coperture finanziarie.

Nel rinnovare ancora la richiesta al Governo di trasmettere nel minor tempo possibile la relazione tecnica sul provvedimento, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

142
147
144
145
146

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stato esaminato l'emendamento 8.50 del relatore con i relativi subemendamenti e che il relatore ha presentato l'emendamento 10.50, sostitutivo dell'articolo 10, con riferimento al quale è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di oggi. Da quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore.

Federico GELLI (PD), relatore, esprime parere favorevole sui subemendamenti Sisto 0.8.010.9 e Fucci 0.8.010.8 a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (vedi allegato). Invita al ritiro i presentatori dei restanti subemen-

damenti riferiti al proprio articolo aggiuntivo 8.010, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 8.010.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) accetta la riformulazione del proprio subemendamento 0.8.010.9 proposta dal relatore, ringraziandolo per l'apertura, dimostrata in più occasioni, nei confronti delle proposte emendative dei colleghi. Sottolinea che la sua proposta emendativa, prevedendo che l'azione diretta possa essere esercitata anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'esercente la professione sanitaria, può determinare un auspicabile effetto deflattivo del contenzioso.

La Commissione approva il subemendamento Sisto 0.8.010.9 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.8.010.8, proposta dal relatore, pur osservando che il subemendamento in oggetto, nella versione originaria, sarebbe stata meritevole di considerazione.

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che, a seguito della riformulazione, il subemendamento Fucci 0.8.010.8 sarà posto in votazione dopo il subemendamento Colletti 0.8.010.1.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.8.010., osservando che, se si rendesse facoltativa la partecipazione della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria, risulterebbe migliorato l'impianto complessivo dell'articolo in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.8.010.1, approva il subemendamento Fucci 0.8.010.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge il subemendamento Nicchi 0.8.010.5.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che le questioni alla base del subemendamento Fucci 0.8.010.6 siano meritevoli di una riflessione da svolgersi nella prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.8.010.6.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.8.010.4.

Mario MARAZZITI, presidente, essendosi concluso l'esame dei subemendamenti ad esso riferiti, pone in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 8.010 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato).

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, risultano preclusi i primi tre commi dell'articolo aggiuntivo Colletti 8.01.

Federico GELLI (PD), relatore, invita al ritiro i presentatori di tutti i restanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 8.01.

Mario MARAZZITI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Calabrò 8.03 e 8.02: si intende che vi abbia rinunciato.

Federico GELLI (PD), relatore, fa presente che è in fase di approfondimento l'articolo 9 del provvedimento, che nella versione attuale presenta profili problematici, concernente l'istituzione di un Fondo finalizzato a risarcire i soggetti che abbiano subito danni derivanti da attività sanitaria senza che siano stati indennizzati. Preannunciando, quindi, la presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 9, auspica che il termine che sarà fissato per la presentazione di eventuali subemendamenti sia tale da consentire da consentire alla Commissione di concludere l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto entro la giornata di domani, prima che il Senato trasmetta il disegno di legge di stabilità.

Mario MARAZZITI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento preannunciato dal relatore alle ore 12.30 di giovedì 19 novembre, a condizione che tale proposta emendativa sia effettivamente presentata entro le ore 17 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2015 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Amato, ha presentato una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere.

Comunica che la V Commissione (Bilancio) non ha ancora espresso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento.

Donata LENZI (PD), nel ricordare che il parere deve essere espresso entro il 23 novembre, ritiene che la Commissione debba pronunciarsi nella giornata di domani anche se non saranno pervenuti i rilevi della Commissione bilancio.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) si associa alle considerazioni della collega Lenzi.

Vega COLONNESE (M5S) sottolinea l'esigenza che la Commissione si esprima al più presto sull'atto del Governo in oggetto, ricordando che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere molto articolata.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2015 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. –

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, presidente, fa presente che le Commissioni II e XI dovrebbero inviare il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, nel pomeriggio di oggi. Nella giornata di domani la Commissione sarà convocata per esprimere il parere su tale testo, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 23 novembre.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Capone, per lo svolgimento della relazione.

Salvatore CAPONE (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 3365 Businarolo è stata adottata come testo base dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato) nella seduta di ieri, martedì 17 novembre.

La proposta di legge concerne il cosiddetto *whistleblowing*, termine anglosassone mancante di corrispondenza nella lingua italiana, che letteralmente significa « soffiare nel fischietto », con il quale sostanzialmente si indica la segnalazione di un illecito, riscontrato in ambito lavorativo, lesivo dell'interesse pubblico.

La predetta proposta si compone di quindici articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità della legge, ossia la tutela degli autori della segnalazione di illeciti o reati in ambito lavorativo, i cosiddetti whistleblower.

L'articolo 2 definisce la nozione di « segnalazione » ed elenca, a titolo esem-

plificativo, alcuni dei casi in cui rientrano tali segnalazioni e quelli che restano invece esclusi. La segnalazione può riguardare, tra l'altro, fatti o condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti – ed è questa la disposizione che afferisce direttamente all'ambito di competenza della Commissione affari sociali –, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.

Osserva, poi, che l'articolo 3 estende il novero dei possibili autori della segnalazione: non soltanto i dipendenti pubblici, ma anche i lavoratori privati, i collaboratori, i consulenti e i soggetti che svolgono attività di apprendistato o tirocinio o assunti con contratto di formazione e lavoro.

L'articolo 4 individua i destinatari della segnalazione, anche se in ogni caso il segnalante può sempre effettuare una segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla Corte dei conti, all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia.

L'articolo 5 prevede la possibilità di effettuare le segnalazioni in forma anonima. I destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto se è adeguatamente documentata. L'articolo 6 prevede che ogni ente privato o pubblica amministrazione individui un ufficio competente a ricevere le segnalazioni, composto da personale adeguatamente formato.

L'articolo 7 prescrive che l'ANAC istituisca più forme per la ricezione delle segnalazioni, tra cui almeno uno che permetta anche l'invio di segnalazioni anonime. All'ANAC spetta anche il compito di raccogliere dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione.

L'articolo 8 è diretto alla tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità non può essere rivelata senza il suo consenso, mentre i destinatari delle segnalazioni, che hanno l'obbligo di tutelare la riservatezza dello stesso, in caso di violazione sono soggetti a provvedimenti di natura disciplinare.

L'articolo 9 prevede alcune limitazioni al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui il

documento contenente la segnalazione non può essere visionato né possono esserne estratte copie, salvo che il dolo del segnalante sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

L'articolo 10 dispone il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante, che non può, a causa della denuncia, essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori o trasferito. Ogni eventuale atto di ritorsione perpetrato nei confronti del segnalante è punibile con l'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'articolo 11 stabilisce che spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto di natura ritorsiva effettuato nei confronti del segnalante è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'articolo 12 prevede l'attribuzione di una somma, a titolo di premio, recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, per il segnalante che denunci reati o irregolarità che comportano un danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione.

L'articolo 13 prevede che ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato nella segnalazione debba essere fondato su elementi certi e documentati. L'articolo 14 reca il divieto di apporre clausole limitative al potere di effettuare segnalazioni.

Infine, l'articolo 15 dispone alcune abrogazioni.

Rilevando la limitatezza della competenza della Commissione affari sociali sul provvedimento in oggetto, si riserva di effettuare una valutazione del testo risultante dagli emendamenti, che sarà trasmesso dalle Commissioni competenti, al fine di presentare una proposta di parere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 542 del 17 novembre 2015, a pagina 110, seconda colonna, quattordicesima riga, sopprimere le parole «, utilizzando a tal fine il contrassegno di legittimazione in abbinamento col codice tracciature ».

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Subemendamenti approvati all'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore

All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, comma 1, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero l'esercente la professione sanitaria.

0. 8. 010. 9. (Nuova formulazione) Sisto.

All'articolo aggiuntivo 8.010 del relatore, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

0. 8. 010. 8. (Nuova formulazione) Fucci, Ciracì.

Articolo aggiuntivo 8.010 del relatore risultante dai subemendamenti approvati

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Azione diretta del soggetto danneggiato). – 1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis della presente legge, il soggetto danneg-

giato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge.

- 2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
- 3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- 4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato ovvero l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
- 5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.

8. 010. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07015 L'Abbate: Sulla gestione finanziaria del settore ippico	14
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	15
5-07016 Fedriga: Sulle azioni di sostegno al reddito degli allevatori	14
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	15
5-07017 Zaccagnini: Sull'emanazione delle linee di indirizzo al CREA per la ricerca sulle fitopatie non endemiche	14
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	16
5-07018 Catanoso: Sul sostegno e la tutela del settore olivicolo oleario nazionale	14
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	16
5-07019 Mongiello: Sulla realizzazione del piano olivicolo nazionale	15
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	16
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Seguito discussione e approvazione)	15
ALLEGATO 6 (Ordini del giorno)	16
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino	15
AVVERTENZA	15

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 novembre 2015. – Presidenza del presidente Luca SANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Luca SANI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del | terrogazione in titolo.

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07015 L'Abbate: Sulla gestione finanziaria del settore ippico.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra l'in-

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta. Ricorda infatti che mancano all'appello circa 66 milioni di euro di lodi arbitrali che dovevano essere destinati al settore ippico, non ancora recuperati, in ogni caso si riserva di compiere una valutazione più approfondita vista la complessità della risposta del Governo.

Ricorda ancora che il provvedimento sull'ippica è fermo, e con essa la riforma delle scommesse e della governance, mentre il calendario ippico per la prima volta è stato fissato prima per i primi quindici giorni e poi per il mese intero, manifestando una crescente difficoltà del settore. Paventa quindi conseguenze estremamente preoccupanti per il settore, costretto in taluni casi a dismettere le attività. Invita quindi il Governo ad intervenire entro la fine dell'anno.

5-07016 Fedriga: Sulle azioni di sostegno al reddito degli allevatori.

Guido GUIDESI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Guido GUIDESI (LNA), nel ringraziare il Governo per la risposta, osserva che si tratta di iniziative positive e spera che si traducano in una soluzione rispetto al cronico problema del prezzo del latte. Si aspetta infatti da parte del Governo e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un atteggiamento più energico poiché la questione del prezzo del latte riguarda problemi di concorrenza rispetto ad un mercato influenzato da un grande soggetto che non può tenere in

scacco gli allevatori italiani essendo tra l'altro un operatore straniero.

5-07017 Zaccagnini: Sull'emanazione delle linee di indirizzo al CREA per la ricerca sulle fitopatie non endemiche.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL), replicando, si dichiara abbastanza soddisfatto per l'attività svolta dal CREA, forse stimolato anche dalle sollecitazioni parlamentari. Peraltro non può dichiararsi soddisfatto della parte della risposta che non ha avuto modo di percepire nella sua compiutezza a causa di numerose interferenze ambientali. Si riserva dunque di compiere un approfondimento sulla risposta complessiva del Governo e si ritiene soddisfatto per la parte effettivamente percepita.

5-07018 Catanoso: Sul sostegno e la tutela del settore olivicolo oleario nazionale.

Paolo RUSSO (FI-PdL), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, manifesta apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal sottosegretario sulla questione che però nulla toglie alle criticità esistenti. Esiste infatti una palese malintesa solidarietà che si esprime il più delle volte svendendo le potenzialità e le quote di mercato italiane e soprattutto degli agricoltori nazionali. Si rammarica pertanto per una situazione in cui l'agricoltura nazionale sta diventando una sorta di cuscinetto per risolvere problematiche internazionali, creando però notevoli problemi agli operatori del settore. Manifesta peraltro l'auspicio che attraverso la presente e altre sollecitazioni il Governo saprà agire con pugno più fermo in Europa per sostenere le ragioni dei produttori che non sono tanto di mercato quanto di ragionevole azione per evitare distorsioni rispetto alle qualità e ai costi delle produzioni nazionali.

5-07019 Mongiello: Sulla realizzazione del piano olivicolo nazionale.

Colomba MONGIELLO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Colomba MONGIELLO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la rassicurazione circa l'utilizzo dei fondi per gli agricoltori che verranno erogati in tempi brevi, senza dover temere il disimpegno dei fondi trattandosi di fondi in conto capitale. Nel ribadire la necessità di aumentare la produzione rinnovando gli impianti con cultivar italiane e incrementando la ricerca scientifica per produrre meglio e di più senza indebolire il patrimonio della biodiversità nazionale, ricorda che la Tunisia e anche altri Paesi hanno varato un piano olivicolo e che pertanto anche l'Italia deve affrettarsi in tal senso. Osserva infatti che la borsa merci di Bari ha quotato meno di 4 euro l'olio extravergine e pertanto il settore ha bisogno della maggiore attenzione possibile. Nel manifestare dunque soddisfazione per la risposta del Governo, osserva che più l'Italia produrrà olio e meno olio sarà costretta ad importare, essendo oggi importatore netto, auspicando di poter raggiungere nuovamente i livelli di produzione di qualche anno fa. Da ultimo,

paventa la possibilità che si faccia confusione tra i fondi destinati per il piano olivicolo e quelli per la xylella, possibilità che andrebbe in ogni caso evitata.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(Seguito discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del testo unificato.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso la Commissione ha approvato in linea di principio l'emendamento 2.1 La Relatrice, successivamente inviato alle Commissioni I e V per il parere, espresso favorevolmente nella giornata di ieri da entrambe le Commissioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, e se non vi sono obiezioni, avverte che si passerà alla votazione degli articoli del testo unificato in titolo, invitando i gruppi a segnalare eventuali sostituzioni. La Commissione approva l'articolo 1.

Luca SANI, *presidente*, invita la relatrice a rendere il parere sull'unico emendamento presentato.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sul suo emendamento 2.1.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, nel testo emendato, l'articolo 2, indi l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 9, e l'articolo 10.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Così rimane stabilito.

Luca SANI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle 14.30 è ripresa alle 14.35.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati sei ordini del giorno (*vedi allegato 6*) e che si procederà al loro esame.

Prendendo atto che i presentatori non chiedono di intervenire per illustrarli, invita il rappresentante del Governo a esprimere il parere.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE accoglie l'ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/1 Benedetti, considerando che il Ministero della salute ha da tempo avviato con il coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità un'attività finalizzata alla fissazione dei limiti di THC negli alimenti. Accoglie l'ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/2 Lupo, se ri-

formulato espungendo nelle premesse le parole « o erboristico », espungendo l'ultimo capoverso delle premesse e sostituendo nell'impegno le parole: « ad escludere dalla normativa sui medicinali le infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale e erboristico » con le seguenti: « a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad escludere dalla normativa sui medicinali le infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale ».

Accoglie quindi l'ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/3 Gagnarli, se l'impegno è sostituito dalla la seguente riformulazione: « a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative presso le competenti sedi europee affinché la normativa comunitaria sia modificata consentendo anche alla coltivazione della canapa di beneficiare della componente di « inverdimento » senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi ».

Accoglie l'ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/4 Massimiliano Bernini. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/5 Parentela e accoglie l'ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/6 Oliverio, se riformulato espungendo al primo impegno le parole: « e erboristici » e sostituendo il secondo impegno con il seguente: « a valutare la possibilità di considerare le evoluzioni in termini scientifici ai fini di una eventuale revisione dei limiti ammessi di THC per un migliore sviluppo della filiera e nel rispetto della salute del consumatore ».

Luca SANI, presidente, prende atto che i colleghi Lupo e Gagnarli accettano la riformulazione dei propri ordini del giorno Lupo n. 0/1373-1797-1859-2987/XIII/2 e Gagnarli n. 0/1373-1797-1859-2987/XIII/3. Prende altresì atto che i presentatori Benedetti, Lupo, Gagnarli, e Bernini non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Benedetti n. 0/1373-1797-1859-2987/XIII/1, Lupo n. 0/1373-1797-1859-2987/XIII/2 (Nuova formulazione), Gagnarli n. 0/1373-1797-1859-2987/XIII/3 (Nuova formulazione) e

Bernini n. 0/1373-1797-1859-2987/XIII/4 (vedi allegato 6).

Paolo PARENTELA (M5S), nel manifestare rammarico per il mancato accoglimento del suo ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/5, trattandosi di un impegno molto semplice e concreto, chiede di conoscere i motivi del parere contrario del Governo, e chiede che posto in votazione

Alessandra TERROSI (PD), relatrice, ritiene che la richiesta del collega non sia particolarmente gravosa e meriti un approfondimento attento da parte del Governo.

Massimiliano BERNINI (M5S), si associa, invitando il Governo a proporre in alternativa una riformulazione dell'ordine del giorno 0/1373-1797-1859-2987/XIII/5 Parentela, venendo incontro alla richiesta del Governo.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE fa presente che il parere contrario sull'ordine del giorno Parentela 0/1373-1797-1859-2987/XIII/5 è motivato dal fatto che tra le piante officinali vendibili in erboristeria non può essere inclusa una pianta contenente principi attivi sotto controllo internazionale ai sensi delle convenzioni internazionali sulle droghe, in quanto i prodotti erboristici rientrano nella categoria degli alimenti che non possono comprendere piante stupefacenti.

La Commissione respinge l'ordine del giorno Parentela 0/1373-1797-1859-2987/XIII/5 (vedi allegato 6).

Luca SANI, presidente, prende atto che il collega Oliverio non insiste per la votazione del suo ordine del giorno Oliverio n. 0/1373-1797-1859-2987/XIII/6 (Nuova formulazione) (vedi allegato 6).

Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto finale.

Loredana LUPO (M5S), nel ringraziare i colleghi e il Movimento 5 Stelle tutto per averle permesso oggi di essere qui, desidera rivolgere un doveroso ringraziamento anche a tutti i colleghi delle altre parti politiche che sono riusciti a cogliere l'importanza della materia in esame.

Ritiene però che i preconcetti che ne hanno distrutto la coltivazione possano ancora danneggiare in futuro una coltura così importante come quella della canapa. Diverse fonti asseriscono che il primo tessuto nella storia dell'uomo sia stato di canapa e che la sua lavorazione sia cominciata nell'VIII millennio a.C.. La letteratura scientifica in campo archeologico, antropologico, filologico, economico e storico concorda sul fatto che la canapa sia stata la pianta più coltivata a partire dal I millennio fino alla fine degli anni quaranta. Il declino della coltura si ha intorno agli anni cinquanta che culmina con la messa al bando della pianta per motivi sociali, ma soprattutto perché troppo scomoda per alcuni lobbisti che vedevano i loro settori economici minacciati dall'eccessiva versatilità del succitato vegetale.

Senza se e senza ma venne considerata illegale e poco importò che con quasi 90 mila ettari di coltivazione l'Italia fosse il secondo produttore mondiale, che il settore tessile usufruisse di una grande quantità di fibra di canapa prodotta sul territorio italiano e che i filati italiani si distinguessero fra tutti per eccellenza e qualità.

Con la canapa si produce carta, tessuti, corde, olio, medicine, cibo dai semi, combustibile per lampade, funi, lacci per le scarpe. Anche le prime due stesure della costituzione americana furono stampate sulla canapa. Certamente, che questa singola piantina sia utile a tutto questo costituisce come un problema per tutti quei settori che si sono arricchiti inquinando con plastiche e petroli. Trattandosi di una specie rustica, fa anche risparmiare sia in termini di acqua, sostanze nutritive e, se dotata di un THC sufficiente, non ha bisogno di fitofarmaci. Interi territori sono stati inquinati bandendo il suo utilizzo essendo anche in grado di bonificarli.

Come prevedibile, nonostante il lungo periodo di blocco della produzione, causato dalle politiche proibizioniste, oggi l'aumento continuo del prezzo del petrolio e la crescente attenzione per la tutela dell'ambiente hanno comportato una ripresa della coltivazione e produzione della canapa industriale in molti Paesi europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Polonia, Romania, e altri.

Nel 2014 si è svolta l'XI Conferenza della EIHA (*European international hemp association*) tenutasi a Wesseling, in Germania verso la fine di maggio, finalizzata allo scambio di informazioni per pianificare la crescita dell'industria legata alla canapa industriale con più di 200 esperti del settore provenienti da 39 diversi Paesi di tutto il mondo.

I dati della conferenza mettono in risalto una superficie totale di coltivazione di canapa industriale nel mondo di circa 85 mila ettari nel 2011, dei quali circa 60 mila per le fibre, soprattutto in Cina e in Europa e 25 mila ettari per i semi, soprattutto in Canada, Cina ed Europa.

Sono passati oltre 70 anni da quando Henry Ford creò la prima auto prodotta e alimentata con la canapa, ma il suo modello non giunse mai sul mercato, sconfitto dall'avanzare del petrolio come unico componente per la creazione di plastiche e carburante e oggi, a quanto pare, negli ultimi modelli di Alfa Romeo già sul mercato sarebbero presenti componenti prodotti con fibra di canapa.

Ricorda che la proposta di legge, composta di 10 articoli incentrati sul sostegno e la promozione della coltura della canapa industriale dalla coltivazione alla trasformazione, è stata sostenuta dall'azione del suo gruppo che si è battuto per spiegare come l'innalzamento del livello di THC era una necessità reale, perché è tramite la presenza di questo principio attivo, che può subire oscillazioni significative in base al luogo di coltivazione, che la pianta si difende dagli agenti esterni. Osserva quindi che la proposta di legge dà nuova linfa al settore destinando un massimo di 700 mila euro annui alla trasformazione per dare modo alle filiere dislocate su tutto il territorio nazionale di organizzare i propri impianti di trasformazione.

Ricorda infine l'azione politica svolta affinché i coltivatori di canapa industriale non venissero considerati dei produttori di droghe e non fossero vessati inutilmente nelle fasi produttive della pianta.

Esprime quindi rammarico per il fatto che dall'articolo 2, comma 2, sia stata espunta la lettera h), che rendeva possibile e lecito produrre, senza autorizzazioni, inflorescenze, fresche ed essiccate, sia per scopo floreale che erboristico. A tale proposito, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a reintrodurre questa possibilità, evitando di fatto un limite per un settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale. Ricorda infatti che un folle -Albert Einstein – una volta disse che « la misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario».

Anche se la proposta di legge sembra una goccia nel mare in un pianeta che non vuole invertire rotta, dove le multinazionali sembrano invincibili, ritiene che non sia così, trattandosi di una reazione a catena, una rivoluzione: il motivo per il quale il Movimento 5 Stelle è entrato nelle istituzioni.

Ritiene infatti che oggi si inverta la rotta e si guardi lontano, non solo al PIL del Paese, ma anche al futuro sostenibile del genere umano.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) manifesta soddisfazione per la conclusione dell'iter delle proposte di legge alla Camera dei deputati. Ricorda che si è proceduto a una fase di affinamento da un punto di vista contenutistico giungendo con successivi approfondimenti e grazie al lavoro paziente della relatrice, ad un testo dotato di una sua organicità, che interessa l'intero settore della filiera. Manifesta peraltro rammarico per il fatto che l'ostinazione del Governo a mantenersi sulla normativa vigente abbia evidenziato l'esistenza di una arretratezza culturale riguardo all'argomento dovuta probabilmente a una commistione di settori e normative che non dovrebbero concernere la canapa per uso industriale e alimentare.

Auspica dunque che l'approvazione della nuova legge possa essere il preludio per una liberalizzazione della coltivazione della pianta, visti anche gli insuccessi delle politiche di contrasto alle droghe leggere. Ricorda, quindi, che l'Italia, come una colonia degli Stati Uniti, ha introdotto un divieto di coltivazione della canapa perdendo tutta la capacità di trasformazione commercializzazione, contrariamente alla Francia che, dotata di maggiore indipendenza culturale, in più ha agito a livello dell'Unione europea contribuendo a fissare un limite dello 0,2 per cento, costituendo un vero e proprio monopolio. Ricorda che le nuove norme consentono agli agricoltori di coltivare piante con tenore fino allo 0,6 per cento senza dover temere eventuali responsabilità, ma che occorrerà agire in sede europea affinché il nuovo limite possa essere recepito anche con riferimento alla normativa UE. Auspica infine che la delega sul contenuto di canapa negli alimenti sia espletata al massimo grado seppure taluni prodotti, come gli oli essenziali derivati dalle infiorescenze, non potranno vedere la luce a causa della confusione in tema di cannabis.

Da ultimo, pur ritenendo che la normativa rappresenti un grande passo crede possa essere ulteriormente migliorata anche investendo competenze di altre Commissioni. Invita infine il presidente a svolgere un'azione di accompagnamento nell'iter presso l'altro ramo del Parlamento al fine di sollecitarne la rapida conclusione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che la legge sulla filiera della canapa industriale vuole rispondere alle attese del mondo canapicolo italiano che spera in un giusta rivalutazione della coltura, che in passato è stata una delle voci principali dell'economia di vaste aree di alcune regioni del Paese.

Dalla fine degli anni cinquanta sempre maggior discredito è cresciuto attorno ad una coltura che ci vedeva *leader* mondiale fino ai primi del novecento sia in termini di quantità di prodotto, sia in termini di qualità del prodotto realizzato.

È una risposta concreta ad un settore che è andato in crisi causa sia dell'inaccettabile e strumentale accostamento alla più famosa canapa indica, sia della pesante intensità del lavoro, sia per la competizione proveniente specialmente dagli Stati Uniti di fibre sintetiche meno costose e più moderne.

In definitiva la canapa ha subito un'aggressiva campagna delle multinazionali del petrolio che sono riuscite a spazzar via ogni materiale concorrente con la scusa del minor costo e della modernità dei prodotti derivati.

Si è trattato di una battaglia che le multinazionali con i loro modelli produttivi e commerciali ad alto impatto ambientale e a altissima intensità di profitti hanno vinto e che i territori, gli agricoltori italiani e la comunità nazionale hanno perso.

La distruzione dell'economia della canapa ha determinato l'impoverimento dei territori che la producevano, l'abbandono di terre un tempo floride grazie alla coltura della canapa, messe in crisi dalla distruzione di una potente risorsa.

In Italia, poi, all'aggressiva espansione del petrolio e dei suoi derivati si è aggiunta l'emanazione di una normativa antidroga accompagnata dal convincimento che la coltivazione della canapa fosse del tutto vietata mentre il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza, voleva in effetti solo vietare la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione della canapa utilizzata per produrre droga. Nel resto del mondo invece la coltivazione della canapa non è mai cessata.

L'interruzione di oltre cinquanta anni nella coltivazione e trasformazione della canapa è anche stata causa di un pesante *gap* tecnologico sia nella genetica, settore in cui l'Italia aveva in passato primeggiato, sia per quanto concerne i macchinari agricoli e quelli per la prima trasformazione.

La legge stabilisce un quadro normativo certo che consente agli operatori di lavorare in tranquillità.

In definitiva la legge che la Commissione Agricoltura della Camera ha approvato in sede legislativa vuole principalmente liberare l'agricoltore dai vincoli di coltivazione, che hanno relegato la filiera ad un ritardo competitivo di almeno cinquant'anni.

In considerazione dell'errato convincimento che la coltura della canapa fosse vietata, chi a partire dagli anni settanta ha tentato di riprendere la coltivazione della canapa ha subito pesanti interventi dalle Forze dell'ordine, mentre in Francia si percepivano premi significativi della Politica agricola comune per ettaro.

Ritiene dunque che oggi occorra recuperare questo discredito ingiustificato, tanto, senza crogiolarsi guardando al passato, la legge vuole creare le condizioni per coprire quel *gap*: se si vuole far decollare le produzioni di canapa su una scala rilevante da un punto di vista economico ed ambientale, si deve sostenere gli imprenditori che ci credono e vogliono investire in questo settore, ma ricostruire una filiera ormai distrutta non è semplice, anzi è costoso.

Sostenere il decollo della filiera della canapa è vitale per far trasformare l'agricoltura italiana, far rinascere i territori, perché la canapa è fatta apposta per l'economia sostenibile. Le sue infinite camaleontiche ed eclettiche peculiarità ne fanno un materiale ideale nell'era della green economy, una sorta di oro verde, una pianta magica per la versatilità che la rende unica: cresce con poca acqua, aiuta il terreno a recuperare fertilità, contiene sostanze con potenzialità terapeutiche, sa dare a innumerevoli settori produttivi una delle sue infinite e incredibili qualità: tanto da potersi trasformare in ben 25.000 prodotti già classificati.

Ritiene cioè necessario cambiare verso all'economia, come chiedono le future generazioni, fondata sul riciclo e sul risparmio di risorse, per poter condividere la ricchezza della madre terra con il resto dell'umanità, come ricorda spesso Papa Francesco.

La filiera della canapa consentirà di recuperare un pezzo importante della storia italiana e del suo antico patrimonio agricolo.

Con questa legge si può cominciare a dare impulso a un nuovo sistema, perché la canapa è destinata a divenire una suggestione e una spinta al rinnovamento per un'agricoltura più semplice, di prossimità, che non impoverisca i terreni e riporti specie autoctone nei territori e tuteli la biodiversità.

L'approccio interdisciplinare e olistico che può generare il rilancio di questa coltura può creare una felice continuità tra agricoltura e università, tra agricoltura scienza e tecnologia, per una produzione industriale a impatto ambientale vicino allo zero.

Si è dunque ristabilito un quadro normativo che consente agli operatori della filiera canapicola, ed in particolare agli agricoltori, di lavorare con serenità, così come avviene per le altre colture.

Si tratta ora di recuperare il tempo perduto e il ritardo in innovazione che ha caratterizzato questa lunga fase. Perché ci sono le migliori condizioni per mettere in campo un'efficace attività di ricerca, di sviluppo di metodi e processi per migliorare l'integrazione locale e la reale sostenibilità delle filiere, in particolare quella alimentare, di bioingegneria e di cosmetici, filiere che risultano essere molto remunerative.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) rivolge un ringraziamento a nome del suo gruppo alla relatrice per l'ottimo lavoro svolto e per la disponibilità ad ascoltare tutte le istanze e a tutti i gruppi per essere riusciti a completare l'iter delle proposte scrivendo una pagina importante per l'agricoltura italiana. Parimenti ringrazia tutti gli uffici per il supporto dato all'iter. Auspica infine una rapida conclusione dell'iter al Senato al fine di chiudere definitivamente questa partita importante per il Paese.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento. Ricorda che la votazione finale avverrà a scrutinio palese, mediante appello nominale.

Dopo aver dato conto dei deputati in missione, indice quindi la votazione nominale il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

La Commissione approva infine, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

Luca SANI, *presidente*, si associa da ultimo ai ringraziamenti espressi in precedenza.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.30.

AVVERTENZA

II seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Interrogazione 5-07015 L'Abbate: Sulla gestione finanziaria del settore ippico

TESTO DELLA RISPOSTA

Il rendiconto finale dell'ex ASSI riportava, al 31 dicembre 2012, residui attivi per circa 86 milioni di euro per quote di prelievo non incassate e residui attivi per circa 31 milioni di euro per minimi garantiti. Alla medesima data, i crediti da risarcimento del danno compensati dai concessionari con le somme destinate all'UNIRE per minimi garantiti e prelievi ammontavano a circa 66 milioni di euro.

Come è noto a seguito della riorganizzazione i flussi in entrata vengono gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è emerso in tale contesto che l'intero importo dei residui attivi dell'ex ASSI potrebbe equivalere al debito maturato verso i concessionari a titolo risarcitorio.

Riguardo al patrimonio immobiliare dell'ASSI al momento della sua soppressione preciso che, dallo stato patrimoniale dell'anno 2012, risultavano iscritti beni per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro che, con il trasferimento delle risorse dell'ex ASSI al Ministero, sono stati acquisiti ipso iure al Demanio dello Stato.

Per quanto concerne l'esito delle vicende con l'Agenzia delle Entrate per le partite inerenti il rimborso dei crediti IVA maturati dall'UNIRE per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005 preciso che, per il 2003 e il 2004, sono stati incassati circa

2,7 milioni di euro mentre, per il 2005, circa 1,7 milioni. Pertanto, per il 2005 residua un credito di euro 12.456.089 (per quota capitale) e di euro 1.280.779,80 (per interessi).

Tali importi saranno destinati al pagamento dei premi del mese di novembre 2015 e di altri residui passivi. L'incasso delle restanti somme è condizionato alla disponibilità di fondi da parte dell'Agente della riscossione (Equitalia Sud).

Preciso inoltre che, dopo aver definito in via transitoria i rapporti con le Società di corse per l'anno 2015, abbiamo già illustrato alle pertinenti Associazioni rappresentative un modello per la definizione del ruolo degli ippodromi che costituirà la base per il sistema di finanziamento a partire dall'anno 2016 e che tiene conto di aspetti del modello AHP, non utilizzabile direttamente per la costruzione del sistema di remunerazione.

Evidenzio, infine, la recente ripresa dei lavori con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revisione dello schema di regolamento delle scommesse messo a punto dall'apposita Commissione nel 2012. I lavori congiunti tra il MIPAAF e l'Agenzia delle Dogane proseguiranno nei prossimi giorni.

Interrogazione 5-07016 Fedriga: Sulle azioni di sostegno al reddito degli allevatori

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo è impegnato da mesi nella tutela del reddito degli allevatori e nel sostegno alla produzione nazionale lattiero casearia. A dimostrazione fattiva di tale priorità abbiamo messo in campo un piano di azioni concrete e urgenti.

Ricordo, da ultimo, il disegno di legge di stabilità 2016, all'esame del Senato, che prevede l'innalzamento dell'aliquota di compensazione IVA dall'8,8 al 10 per cento per i produttori di latte, con un conseguente significativo risparmio fiscale per le aziende dei settore, nonché la soppressione dell'Irap per le imprese agricole e dell'Imu sui terreni agricoli con importanti benefici per il settore lattiero-caseario.

Tali misure si aggiungono a quelle già assunte con il decreto-legge n. 51 del 2015 che ha inteso tutelare i produttori, spesso parte debole dei contratti di cessione del latte. Con tale provvedimento abbiamo altresì previsto che i contratti debbano essere scritti e avere la durata minima di un anno, oltre a contenere l'indicazione espressa del prezzo. Con la stessa norma abbiamo consentito la rateizzazione in tre anni delle multe per l'ultima campagna lattiera e ampliato le possibilità di compensazione tra produttori, consentendo di accedere a questo beneficio a 1260 allevatori prima esclusi dalla Legge Zaia.

È stato peraltro costituito un gruppo di lavoro per la definizione, a livello nazionale, di un sistema di indicizzazione del valore del latte alla stalla, condiviso dagli attori della filiera con il compito di individuare, con l'eventuale supporto tecnico e metodologico di ISMEA, un indicatore sintetico che consenta di identificare in maniera oggettiva i prodotti, i mercati e gli input rappresentativi delle dinamiche del mercato lattiero e idonei a ridurre al minimo la soggettività delle scelte.

Faccio presente altresì che, nei giorni scorsi, abbiamo trasmesso all'Antitrust le numerose segnalazioni ricevute in merito al rispetto delle norme sui contratti di vendita del latte e sull'applicazione dell'articolo 62, come modificato dal richiamato decreto-legge n. 51 del 2015.

Nell'ambito di tale segnalazione, abbiamo anche trasmesso i risultati delle valutazioni dei costi medi di produzione elaborati da Ismea ai sensi del richiamato decreto-legge.

Mi preme poi evidenziare il piano straordinario di promozione del consumo di latte fresco attraverso campagne informative e attività promozionali, la promozione dell'export dei prodotti lattiero-caseario italiani (i formaggi Dop italiani saranno protagonisti di specifiche azioni nell'ambito del piano straordinario per il Made in Italy, previsto dalla legge di Stabilità 2015) e il sostegno agli impianti per il biometano di aziende zootecniche.

Al riguardo, preciso che, per stimolare l'integrazione al reddito degli allevatori, il Mipaaf intende sostenere gli investimenti in impianti di biometano per la valorizzazione delle biomasse residuali e dei sottoprodotti della lavorazione agricole.

Ricordo infine che i fondi europei per l'acquisto di alimenti a sostegno degli indigenti (Fead), saranno utilizzati per l'acquisto di formaggi Dop, con evidente beneficio anche delle produzioni nazionali. Tale strumento che prevede una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro potrà essere ulteriormente rafforzato da eventuali interventi regionali, in

particolare delle regioni di maggiore produzione come la Lombardia. Resta fermo l'impegno del Ministero a favorire anche la prosecuzione del dialogo tra le componenti della filiera, affinché si arrivi ad un accordo che vada a vantaggio dell'intero sistema lattiero e che tenga in considerazione le legittime aspettative degli allevatori.

Interrogazione 5-07017 Zaccagnini: Sull'emanazione delle linee di indirizzo al CREA per la ricerca sulle fitopatie non endemiche

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo alle iniziative poste in essere dal Governo al fine di sviluppare la ricerca sulle fitopatie non endemiche, evidenzio che con un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il CREA sono state identificate le attività prioritarie da sviluppare nell'ambito di ogni progetto annuale.

In tale contesto, il Ministero ha finanziato per 500.000 euro il Progetto AS.PRO.PI – azioni a supporto della protezione delle piante, recante una linea specifica sugli « Approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi emergenti indicati dal Comitato Fitosanitario Nazionale ».

In questa parte della ricerca saranno sviluppati studi specifici sugli organismi nocivi emergenti, al fine di chiarire ogni aspetto legato alla identificazione degli organismi stessi, al loro comportamento epidemiologico e alle loro dinamiche di diffusione.

Faccio altresì presente che, nel corso della riunione del Servizio Fitosanitario tenutasi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 28 settembre scorso, il CREA ha dato piena

disponibilità a collaborare con i Servizi Fitosanitari Regionali coinvolti nell'emergenza fitosanitaria Halyomorpha halys, fornendo al riguardo anche il supporto agli uffici regionali.

I risultati e i report scientifici prodotti dal CREA, nonché le singole esperienze scientifiche, saranno condivisi nell'ambito del Comitato stesso, resi disponibili ai Servizi Fitosanitari Regionali su supporto informatico e contribuiranno alla elaborazione delle misure fitosanitarie da adottare.

Evidenzio, infine, che il 23 ottobre scorso, presso la sede del Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna, è stato convenuto che il CREA, insieme al Servizio Fitosanitario Regionale, coordinasse la realizzazione di un Piano di monitoraggio nazionale della diffusione di Halyomorpha halys.

In tale occasione, il CREA ha offerto la propria disponibilità a testare le possibilità di contenimento delle popolazioni del litofago alieno mediante l'impiego di un antagonista naturale indigeno già in allevamento e oggetto di ricerche comportamentali ed ecologiche presso le strutture CREA di Firenze.

Interrogazione 5-07018 Catanoso: Sul sostegno e la tutela del settore olivicolo oleario nazionale

TESTO DELLA RISPOSTA

In premessa vorrei ricordare che proprio lunedì al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea, in tema di accordi commerciali con l'estero, il Ministro Martina ha ribadito la necessità di tutelare i nostri prodotti, facendo specifico riferimento ai recenti casi riguardanti l'olio d'oliva con la Tunisia o il riso con i Paesi Eba.

Venendo al caso in oggetto, ricordo che, al fine di alleviare le difficoltà economiche della Tunisia dopo gli attentati terroristici dello scorso giugno, l'Unione europea ha evidenziato la necessità di assistere detto Paese nella transizione politica ed economica, in modo concreto e mirato, con interventi che possano mostrarsi efficaci in tempi brevi.

La Commissione europea ha quindi proposto, per le esportazioni tunisine di olio d'oliva nell'Unione, un contingente tariffario senza dazio, temporaneo e unilaterale di 35.000 tonnellate l'anno per due anni, fino al 31 dicembre 2017. Rilevo peraltro che le 35.000 tonnellate di olio sono relative all'intera Unione.

Pur tenendo presente la particolare situazione politica che sta vivendo la Tunisia nonché il quadro politico in cui si inserisce la proposta della Commissione europea, nelle sedi competenti abbiamo più volte rappresentato la necessità di non penalizzare i prodotti italiani durante i negoziati di politica economica e commerciale.

Per quanto riguarda le importazioni dal Marocco, evidenzio che l'accordo, in vigore dal 2012, ha concesso alcune liberalizzazioni ai prodotti marocchini, in particolare, a quelli ortofrutticoli e all'olio di oliva. Nel corso di questi primi tre anni di applicazione dell'accordo le importazioni di olio di oliva si sono attestate su quantitativi trascurabili. Nel primo semestre del 2015, sebbene sia stato registrato un incremento delle importazioni dal Marocco, le stesse rimangono estremamente limitate e tali da non determinare distorsioni sul mercato nazionale.

Faccio infine presente che tutti i prodotti che hanno accesso al mercato europeo devono rispettare i requisiti di sicurezza e salubrità per il consumatore previsti dalla normativa europea e italiana

Interrogazione 5-07019 Mongiello: Sulla realizzazione del piano olivicolo nazionale

TESTO DELLA RISPOSTA

La tutela del settore olivicolo è una delle priorità su cui il Governo è concentrato fin dall'inizio del suo mandato, tanto sul fronte dei controlli, quando su quello dell'organizzazione e del rilancio della filiera. In premessa lasciatemi ricordare l'impegno che proprio il Ministero ha messo affinché fosse raggiunto un accordo storico nella filiera come quello dei giorni scorsi, che potrà contribuire alla valorizzazione dell'olio di qualità italiano. Con lo stesso obiettivo il Ministero ha predisposto il nuovo Piano olivicolo nazionale e lo schema di decreto interministeriale, attuativo dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sul quale si sta lavorando di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato Regioni.

Lo schema di decreto in parola definisce, tra l'altro, la ripartizione delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli obiettivi prefissati e puntualmente richiamati dall'onorevole interrogante, la tipologia dei beneficiari e gli indicatori di attuazione delle specifiche misure.

Al fine di garantire l'ottimale utilizzo delle risorse pubbliche in relazione agli specifici fabbisogni degli operatori della filiera, abbiamo provveduto altresì a redigere un documento programmatico nel quale sono stati individuati analiticamente gli interventi da attuare con le risorse del Fondo per la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, di cui al citato articolo 4.

Per ciò che concerne l'utilizzo delle risorse già assegnate per il corrente anno 2015, pari a 4 milioni di euro, preciso che, appena il decreto sarà adottato, il Ministero procederà, in tempi brevissimi, ad erogare le dovute somme ai beneficiari.

In ogni caso, desidero rassicurare l'onorevole interrogante che, trattandosi di fondi in conto capitale, nell'ipotesi di mancato impegno per l'anno 2015, essi potranno essere riportati come residui nell'anno successivo, conformemente alle procedure previste dalla legislazione contabile.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi)

ORDINI DEL GIORNO

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;

preso atto tuttavia che, con riferimento alla determinazione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, essi risultano già determinati dall'Istituto superiore di sanità sin dal 2008, nel parere n. 66527/CNQARA/Allegato 1, e che però non sono mai stati ufficialmente riportati nei documenti ufficiali, neppure nella circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2009, avente ad oggetto soltanto i prodotti a base di semi di canapa;

premesso che il citato parere contiene elementi e riferimenti a vari studi condotti in materia da altri Paesi e chiarisce che, in presenza di valori di THC nei limiti da esso stabiliti, da un punto di vista strettamente farmacologico essi non sono ritenuti idonei a provocare effetti stupefacenti e o psicotropi,

impegna il Governo:

nella definizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, come previsto dall'articolo 5 del provvedimento in parola, ad ufficializzare i valori stabiliti dall'Istituto superiore di sanità nel parere 66527/CNQARA/Allegato 1 emesso

in risposta al foglio n. 18652-P del 12 dicembre 2007.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**1**. Benedetti.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura:

preso atto che la mancata previsione, dai prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale o erboristico, di fatto esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, un intero settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale;

considerato che alla luce della fissazione allo 0,6 per cento del limite massimo di THC ammesso nella coltivazione, le infiorescenze della canapa industriale potrebbero restare escluse dall'applicazione della normativa sui medicinali alla quale sono invece attualmente soggette in considerazione delle sostanze farmacologiche ritenute attive presenti nelle infiorescenze della cannabis;

impegna il Governo:

ad escludere dalla normativa sui medicinali le infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico anche alla luce della Convenzione unica sugli stupe-facenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 che all'articolo 28 comma 2 stabilisce una chiara e netta distinzione tra piante da droga e non da droga.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**2**. Lupo.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;

considerato che la canapa rappresenta una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;

premesso che, come noto, uno degli obiettivi perseguiti dalla PAC 2014-2020 è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di «inverdimento» dei pagamenti diretti attraverso l'attuazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente,

impegna il Governo:

ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie affinché, anche in considerazione della prossima revisione di medio termine della PAC, la coltivazione della canapa possa beneficiare della componente di « inverdimento » senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**3**. Gagnarli.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

ritenuto di fondamentale importanza sostenere la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (cannabis sativa) in considerazione della sua elevata produttività e resistenza ai parassiti e pertanto coltura funzionale alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura;

valutate con favore le norme volte a semplificare la coltivazione di canapa di cui all'articolo 2;

preso atto tuttavia che nel sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al link « politiche nazionali/filiere », non è presente la voce Canapa che invece è menzionata in altre pagine del sito ma in documenti risalenti all'anno 2012,

impegna il Governo:

ad inserire la voce « canapa » al link politiche nazionali/filiere del sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con tutte le novità normative e tecniche introdotte dal presente provvedimento anche al fine di informare i cittadini, oltre che gli operatori del settore, sulle iniziative di rilancio e promozione della canapa.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**4**. Massimiliano Bernini.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;

preso atto che la mancata previsione, dai prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale o erboristico, di fatto esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, un intero settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale;

considerato che alla luce della fissazione allo 0,6 per cento del limite massimo di THC ammesso nella coltivazione, le infiorescenze della canapa industriale potrebbero restare escluse dall'applicazione della normativa sui medicinali alla quale sono invece attualmente soggette in considerazione delle sostanze farmacologiche ritenute attive presenti nelle infiorescenze della cannabis,

impegna il Governo

a modificare la Legge 6 gennaio 1931 n. 99 « Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali » e « Elenco delle piante officinali soggette alle disposizioni della legge 6 Gennaio 1931 », di cui il regio decreto 26 Maggio 1932 n. 772, al fine di inserire la *Cannabis sativa* sia inserita nel suddetto elenco.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**5**. Parentela.

La XIII Commissione,

premesso che:

il provvedimento ha l'obiettivo di promuovere la coltivazione della canapa, in quanto coltura che contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità;

le innumerevoli peculiarità della canapa ne fanno un materiale ideale nell'era della green economy, una sorta di oro verde, una pianta magica per la versatilità che la rende unica: cresce con poca acqua, aiuta il terreno a recuperare fertilità, non ha bisogno di grande uso di pesticidi, contribuisce alla cattura dell'anidride carbonica, contiene sostanze con potenzialità terapeutiche;

inoltre, la canapa industriale si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettiere per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche;

questa coltura è stata messa al bando dopo un lungo e glorioso periodo di secoli in cui è stata in auge, e ha subito un declino improvviso ed apparentemente irreversibile, nel nostro Paese, verso la fine degli anni Cinquanta, nonostante fino agli inizi del Novecento l'Italia fosse la seconda produttrice mondiale di canapa dopo la Russia ma la prima per qualità e selezione delle varietà (la più coltivata era la canavese);

alla base della sua decadenza come coltura c'è stata in primo luogo l'aggressiva campagna delle multinazionali del petrolio che sono riuscite a spazzar via ogni materiale concorrente con la giustificazione del minor costo e della modernità dei prodotti derivati dal petrolio;

sia la canapa coltivata per la produzione di fibre, utilizzata per scopi industriali, sia quella utilizzata per la produzione illecita di stupefacenti, appartengono alla stessa specie cannabis sativa. Le due varietà (la seconda sarebbe la cannabis sativa indica) differiscono tra loro per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore, in quella da fibra, di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della cannabis;

la coltivazione della canapa agroindustriale è pertanto soggetta ad una regolamentazione restrittiva, che si basa sulla normativa europea e su due circolari ministeriali applicative;

l'interruzione di oltre cinquanta anni nella coltivazione e trasformazione della canapa determina oggi un pesante gap tecnologico rispetto agli altri paesi produttori sia nella genetica, settore in cui l'Italia aveva in passato primeggiato, sia per quanto concerne i macchinari agricoli e quelli per la prima trasformazione;

è necessario, quindi, colmare quel gap in pochi anni per riprendere la coltivazione della canapa in modo diffuso ricreando una filiera produttiva che potrà rivelarsi decisiva dal punto di vista economico ed ambientale, sostenendo gli agricoltori e gli imprenditori che vogliono investire in questo settore;

la nuova normativa si applica alle coltivazioni delle « varietà ammesse » iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti;

l'esclusione, tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata, delle infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico, estromette dal mercato un settore il cui sviluppo potrebbe avere positive ripercussioni dal punto di vista economico ed occupazionale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire l'utilizzo delle infiorescenze fresche e secche per usi floreali o erboristici, e quindi commerciali, escludendone l'utilizzo dall'applicazione della normativa sui medicinali:

a valutare l'opportunità di ridefinire i limiti ammessi di tetraidrocannabinolo (THC) nelle varietà industriali coltivate, prendendo in considerazione i limiti definiti negli altri Paesi produttori o attivando un ambito di ricerca che porti all'individuazione dei valori da prendere a riferimento come limiti ammissibili, allo scopo di garantire l'interesse e la salute degli agricoltori e dei consumatori;

ad armonizzare i controlli da parte dei soggetti attualmente incaricati anche mediante l'individuazione di un soggetto unico in capo al quale siano attribuite tutte le specifiche competenze; a costituire un tavolo per la filiera della canapa rappresentativo di tutti i soggetti del settore canapicolo, allo scopo di sviluppare la ricerca e la sperimentazione e con l'obiettivo di risolvere le problematiche del settore;

a coinvolgere, nelle modalità previste dalla legislazione vigente, le Regioni per la determinazione della destinazione degli incentivi per la filiera della canapa previsti dal provvedimento in commento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**6**. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Venittelli, Zanin.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo; valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;

preso atto che la mancata previsione, dai prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale, di fatto esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, un intero settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad escludere dalla normativa sui medicinali le infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale anche alla luce della Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 che all'articolo 28 comma 2 stabilisce una chiara e netta distinzione tra piante da droga e non da droga.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**2**. (*Nuova formulazione*) Lupo.

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;

considerato che la canapa rappresenta una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;

premesso che, come è noto, uno degli obiettivi perseguiti dalla PAC 2014-2020 è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di inverdimento dei pagamenti diretti attraverso l'attuazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative presso le competenti sedi europee affinché la normativa comunitaria sia modificata consentendo anche alla coltivazione della canapa di beneficiare della componente di « inverdimento » senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**3**. (*Nuova formulazione*) Gagnarli.

La XIII Commissione,

premesso che:

il provvedimento ha l'obiettivo di promuovere la coltivazione della canapa, in quanto coltura che contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità; le innumerevoli peculiarità della canapa ne fanno un materiale ideale nell'era della green economy, una sorta di oro verde, una pianta magica per la versatilità che la rende unica: cresce con poca acqua, aiuta il terreno a recuperare fertilità, non ha bisogno di grande uso di pesticidi, contribuisce alla cattura dell'anidride carbonica, contiene sostanze con potenzialità terapeutiche;

inoltre, la canapa industriale si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettiere per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche;

questa coltura è stata messo al bando dopo un lungo e glorioso periodo di secoli in cui è stata in auge, e ha subito un declino improvviso ed apparentemente irreversibile, nel nostro Paese, verso la fine degli anni Cinquanta, nonostante fino agli inizi del Novecento l'Italia fosse la seconda produttrice mondiale di canapa dopo la Russia ma la prima per qualità e selezione delle varietà (la più coltivata era la canavese);

alla base della sua decadenza come coltura c'è stata in primo luogo l'aggressiva campagna delle multinazionali del petrolio che sono riuscite a spazzar via ogni materiale concorrente con la giustificazione del minor costo e della modernità dei prodotti derivati dal petrolio;

sia la canapa coltivata per la produzione di fibre, utilizzata per scopi industriali, sia quella utilizzata per la produzione illecita di stupefacenti, appartengono alla stessa specie cannabis sativa. Le due varietà (la seconda sarebbe la cannabis sativa indica) differiscono tra loro per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore, in quella da fibra, di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della cannabis;

la coltivazione della canapa agroindustriale è pertanto soggetta ad una regolamentazione restrittiva, che si basa sulla normativa europea e su due circolari ministeriali applicative;

l'interruzione di oltre cinquanta anni nella coltivazione e trasformazione della canapa determina oggi un pesante gap tecnologico rispetto agli altri paesi produttori sia nella genetica, settore in cui l'Italia aveva in passato primeggiato, sia per quanto concerne i macchinari agricoli e quelli per la prima trasformazione;

è necessario, quindi, colmare quel gap in pochi anni per riprendere la coltivazione della canapa in modo diffuso ricreando una filiera produttiva che potrà rivelarsi decisiva dal punto di vista economico ed ambientale, sostenendo gli agricoltori e gli imprenditori che vogliono investire in questo settore;

la nuova normativa si applica alle coltivazioni delle « varietà ammesse » iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti;

l'esclusione, tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata, delle infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico, estromette dal mercato un settore il cui sviluppo potrebbe avere positive ripercussioni dal punto di vista economico ed occupazionale:

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire l'utilizzo delle infiorescenze fresche e secche per usi floreali, e quindi commerciali, escludendone l'utilizzo dall'applicazione della normativa sui medicinali;

a valutare la possibilità di considerare le evoluzioni in termini scientifici ai fini di una eventuale revisione dei limiti ammessi di THC per un migliore sviluppo della filiera e nel rispetto della salute del consumatore.

ad armonizzare i controlli da parte dei soggetti attualmente incaricati anche mediante l'individuazione di un soggetto unico in capo al quale siano attribuite tutte le specifiche competenze;

a costituire un tavolo per la filiera della canapa rappresentativo di tutti i soggetti del settore canapicolo, allo scopo di sviluppare la ricerca e la sperimentazione e con l'obiettivo di risolvere le problematiche del settore;

a coinvolgere, nelle modalità previste dalla legislazione vigente, le Regioni per la determinazione della destinazione degli incentivi per la filiera della canapa previsti dal provvedimento in commento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.

0/1373-1797-1859-2987/XIII/**6**. (Nuova formulazione) Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Venittelli, Zanin.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE	CO	NISH	TIV	7Δ.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni II e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	169
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	169
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	170
ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dalla relatrice)	172
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S)	176
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb.

(Parere alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore, valutati i contenuti del provvedimento con riguardo alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Manfredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rammenta di aver provveduto a trasmettere nella serata di ieri a tutti i colleghi via mail una proposta di parere con osservazioni. Anche alla luce dei contenuti della proposta alternativa di parere che il M5S ha fatto circolare informalmente questa mattina, ha ritenuto di modificare il proprio parere, sviluppando alcune premesse e trasformando in condizioni le osservazioni formulate.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1), che illustra.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) da atto alla relatrice di aver accolto nella proposta di parere da ultimo formulata molte delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, e ritiene positivo che le osservazioni siano state modificate in condizioni.

Si sofferma tuttavia sulla condizione di cui al punto 2), relativa al sistema di tracciabilità, sottolineando come la lotta contro il commercio illegale dei prodotti del tabacco sia rivolta alla tutela degli interessi dei cittadini, degli Stati e della fiscalità generale. Non si può invece dire che tale contrasto assecondi necessariamente i produttori, che potrebbero avere interesse a sfruttare il mercato clandestino anziché quello legale. Per tale motivo ritiene fondamentale garantire che il sistema di tracciabilità sia gestito da un organismo indipendente rispetto aziende produttrici. Chiede pertanto alla relatrice di voler integrare la citata condizione sottolineando - come peraltro evidenziato nella proposta di parere alternativa presentata dal M5S - la necessità che il sistema di tracciabilità sia gestito in piena indipendenza dall'industria dei prodotti da fumo.

Sergio BATTELLI (M5S) esprime apprezzamento per la formulazione di condizioni anziché osservazioni, i cui contenuti sono in parte presenti nella proposta alternativa di parere che formula a nome del M5S (*vedi allegato 2*). Condivide quindi la richiesta di integrazione avanzata dal collega Occhiuto.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) si associa ai rilievi dei colleghi e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, ove modificata nel senso da ultimo indicato.

Michele BORDO, *presidente*, osserva che la condizione 2), nell'impegnare il Governo a conformarsi al Protocollo dell'OMS, di fatto già prevede la creazione di un sistema di tracciabilità indipendente rispetto alle aziende produttrici, poiché in tal senso esplicitamente si esprime il Protocollo medesimo.

Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, conferma – come peraltro riportato nelle premesse al parere – che l'articolo 8 del *Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti del tabacco* prevede, in tema di tracciabilità, che gli obblighi posti a carico degli Stati per assicurare la lotta al commercio illegale di tabacco non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco, né ad essa delegati (par. 12), e impone alle autorità competenti in materia di sistemi di tracciabilità di interagire con l'industria del tabacco solo per quanto strettamente necessario alla implementazione della disciplina (par. 13).

Propone, in ogni caso, di integrare la condizione di cui al punto 1), prevedendo che il Governo si adoperi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco « anche al 14.25 alle 14.35.

fine di assicurarne l'indipendenza e, conseguentemente, garantire la massimizzazione del livello di protezione della salute dei consumatori ».

Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Sergio BATTELLI (M5S) condivide la modifica suggerita dalla relatrice e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere; deve pertanto intendersi ritirata la proposta alternativa di parere in precedenza formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la nuova proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 212 recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE;

ricordato che l'atto in esame – in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) – intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'Unione europea, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica, attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori, in particolare i giovani, dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;

sottolineato che la direttiva 2014/40/UE prevede una fase transitoria, in quanto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 20 maggio 2016, ma gli stessi possono autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017;

segnalate, tra le principali novità introdotte dalla direttiva 2014/40/UE, le disposizioni volte a disciplinare l'immissione

nel mercato di nuovi derivati dal tabacco, per i quali occorrerà una preventiva valutazione e autorizzazione;

richiamato l'articolo 15 della direttiva che introduce un sistema europeo di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco diretto a rafforzare il contrasto al traffico illecito dei prodotti del tabacco, incanalando il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza di contrabbando e contraffazione; la norma impone agli Stati membri di assicurare che tutte le confezioni unitarie siano contrassegnate da un identificativo unico, che consente di stabilire una serie di caratteristiche del prodotto, e attribuisce agli operatori economici coinvolti nello scambio specifici obblighi di registrazione e trasmissione dei corrispondenti dati:

rilevato che l'articolo 16 dello schema di decreto ricalca sostanzialmente il dettato della direttiva, prevedendo altresì che la relativa disciplina si applica a decorrere dal 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare, e dal 20 maggio 2024 per gli altri prodotti;

preso atto che l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità – per effetto del combinato disposto con l'articolo 26 dello schema, in tema di attuazione degli atti della Commissione europea – è in ogni caso subordinato all'emanazione di un decreto del Ministro

della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrà dare attuazione agli atti delegati e di esecuzione della Commissione, contenenti l'individuazione della migliore soluzione per la tracciabilità e le relative specifiche tecniche;

richiamata in proposito la risposta della Commissione europea, del 27 ottobre 2015, ad una interrogazione, presentata il 9 settembre 2015 da un membro del Parlamento europeo, sul tema della possibile adozione di *Codentify*, quale sistema per la tracciabilità dei prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2014/40/UE; nella risposta la Commissione riferisce che la necessaria disciplina attuativa ed esecutiva, in corso di preparazione, dovrebbe essere adottata dalla Commissione nel corso del 2017, in tempo utile per l'avvio della piena operatività del sistema di tracciabilità e che al momento appare prematuro prefigurare le soluzioni tecniche in merito alla tecnologia da adottare ai sensi della direttiva stessa:

osservato, quindi, che la definizione degli aspetti tecnici dei sistemi di tracciabilità dovrà necessariamente essere allineata alle prescrizioni tecniche che saranno definite in sede europea, e ritenuto auspicabile che il Governo italiano si attivi presso le Istituzioni europee affinché venga garantita l'adozione di un sistema tecnologico adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco;

richiamate, sul tema, le proposte della Commissione europea (COM(2015)193 e 194) relative alla approvazione del *Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti del tabacco* (adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale della Sanità nell'ambito della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo - *FCTC*); in particolare, l'articolo 8 del Protocollo, in tema di tracciabilità, prevede che gli obblighi posti a carico degli Stati per assicurare la lotta al commercio illegale di tabacco non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco, né ad essa delegati (par.

12), e impone alle autorità competenti in materia di sistemi di tracciabilità di interagire con l'industria del tabacco solo per quanto strettamente necessario alla implementazione della disciplina (par. 13);

richiamato, inoltre. l'ordine del giorno 9/3123/13, approvato alla Camera, in sede di esame della legge di delegazione europea 2014, con cui il Governo si è impegnato « a garantire la piena compatibilità del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/Ue in materia di tabacchi con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo »;

considerato che le misure previste dal Protocollo non sono ancora entrate in vigore e pertanto non assumono carattere vincolante per l'Unione europea e per gli Stati membri, tuttavia, parrebbe in ogni caso opportuno prevenire un possibile futuro contrasto normativo in materia;

preso atto che la direttiva 2014/40/UE (articolo 16) consente agli Stati membri di usare – come caratteristica di sicurezza – i marchi di identificazione già utilizzati a livello nazionale sui prodotti del tabacco per finalità diverse e che l'articolo 17 dello schema si avvale di tale facoltà, prevedendo la possibilità di utilizzare con finalità di sicurezza i contrassegni di legittimazione;

ritenuto opportuno, a tale proposito, che – a garanzia della sicurezza e della qualità dei prodotti del tabacco – sia assicurato l'utilizzo dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo 39-duodecies del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995), le cui caratteristiche dovranno continuare ad essere definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

richiamato l'articolo 20 dello schema di decreto che – in conformità con l'articolo 19 della direttiva – reca le regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione da parte dei fabbricanti e degli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare in via elettronica e corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni;

ricordato inoltre che l'articolo 24, comma 3, dello schema reca un netto inasprimento delle sanzioni a carico dei rivenditori per la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori, che prevede, oltre ad un aumento dei limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, la revoca della licenza all'esercizio dell'attività;

rilevato che l'articolo 23, comma 3 della direttiva 2014/40/UE rimette agli Stati membri l'adozione delle sanzioni per le violazioni delle norme attuative – rientrando questa tra le competenze spettanti agli Stati membri e non all'Unione europea – stabilendo, in ogni caso, che le sanzioni debbono essere efficaci, proporzionali e dissuasive;

evidenziato che l'apparato sanzionatorio nei riguardi rivenditori sembra non rispondere pienamente ai principi di proporzionalità e efficacia, di cui all'articolo 23, comma 3 della direttiva, in quanto i rivenditori non sempre sono in grado di verificare con certezza l'età dell'acquirente e, in ogni caso, ciò non impedisce - di fatto - il consumo dei prodotti del tabacco da parte di minori; inoltre, l'entità delle sanzioni, così come la disciplina delle sanzioni accessorie riguardanti la sospensione e la revoca della licenza di esercizio, appaiono particolarmente gravose e non sostenibili, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni;

ricordato che, in fase di recepimento, sono state introdotte disposizioni non presenti nella Direttiva 2014/40/UE relative ad aspetti su cui la direttiva stessa lasciava discrezionalità allo Stato membro; in particolare, all'articolo 24, comma 2 dello

schema è stato introdotto il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza; si evidenzia l'opportunità di estendere il divieto di fumo al conducente di autoveicoli in movimento indipendentemente dalla presenza di passeggeri, in quanto ciò consentirebbe di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica derivanti dall'uso di prodotti del tabacco alla guida di autoveicoli, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale:

rilevato, infine, che l'articolo 26 dello schema prevede che con decreti ministeriali si provvederà a recepire gli atti di esecuzione e gli atti delegati, aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo, che saranno adottati dalla Commissione europea;

sottolineato che le procedure per l'attuazione di detti atti nell'ordinamento interno dovranno, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto dagli articoli 31 e 36 della legge n. 234 del 2012 in tema di atti delegati e di atti di esecuzione dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a:

- 1) adoperarsi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco;
- 2) introdurre una disciplina sui sistemi di tracciabilità conforme al Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità, procedendo altresì in tempi rapidi alla ratifica del Protocollo medesimo;
- 3) mantenere l'apparato sanzionatorio previsto nell'ordinamento vigente, che appare meglio rispondente ai principi di

efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni richiesti dalla direttiva;

4) estendere il divieto di fumo al riflessi positivi anche conducente di autoveicoli in movimento circolazione stradale.

indipendentemente dalla presenza di passeggeri, al fine di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA DAL GRUPPO M5S

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo (atto 212) recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE:

considerato che:

la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 è stata approvata con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno dell'Unione dei prodotti del tabacco, e al contempo per assicurare un livello elevato di protezione della salute pubblica, in particolare dei giovani, tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche, della commercializzazione di nuovi prodotti quali ad esempio le sigarette elettroniche. La direttiva è anche atta a introdurre nel sistema normativo dell'unione delle prescrizioni contenute la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/ 40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in linea con quanto previsto dalla direttiva che intende recepire, introduce norme riguardanti il contenuto, l'etichettatura, la presentazione, l'immissione in commercio dei prodotti citati. Inoltre si recepiscono le previsioni atte a migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, assicurando al contempo la tutela della salute pubblica, in particolare dei giovani, e tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche nonché dell'entrata sul mercato di nuovi prodotti;

il termine per il recepimento della direttiva 2014/40/UE da parte degli Stati membri è fissato per il 20 maggio 2016 ma la stessa direttiva prevede che si possa autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non ancora conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017;

sul tema della direttiva rileva, come osservato, la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che stabilisce obiettivi e principi volti a proteggere in particolare i giovani, dalle conseguenze negative di natura sanitaria, sociale, ambientale ed economica causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco. La Convenzione è stata adottata dall'OMS all'unanimità nel maggio del

2003 ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. La FCTC è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata con la legge n. 75 del 18 marzo 2008 il 2 luglio 2008;

- il Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco è stato adottato il 12 novembre 2012 nel corso della V sessione della Conferenza della Parti a Seul, in attuazione della convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della sanità per la lotta al tabagismo. La Commissione europea ha proposto il 4 maggio 2015 che, con decisione del Consiglio, l'UE ratifichi il Protocollo;
- il Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attuativo della Convenzione Quadro per la lotta al tabagismo (FCTC), all'articolo 8 commi 12 e 13, prevede che il sistema di tracciabilità deve garantire una piena indipendenza dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità, posti a tutela della riscossione delle accise per miliardi di euro all'anno, non abbiano contatti non necessari con tali produttori. Il sistema di tracciabilità previsto nello schema di decreto legislativo, seppure in conformità con la direttiva di recepimento, prevede all'articolo 16 un sistema affidato proprio ai produttori di tabacco:

il termine di recepimento della direttiva non risulta pressante e consente invece l'opportunità di valutare l'evolversi della normativa e dei predetti accordi internazionali sul tema senza comportare alcun rischio di incorrere in procedure di infrazione. In ogni caso non appare opportuno approvare una norma che non si conformi ad un Protocollo internazionale che, proprio su proposta della Commissione europea, sembrerebbe in procinto di divenire vincolante, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si garantisca la compatibilità del decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/ 37/CE con il Protocollo OMS per eliminare il commercio illecito di tabacco, attuativo della Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al tabagismo. In particolare, si renda pienamente conforme il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo con l'articolo 8, commi 12 e 13 del Protocollo OMS, garantendo la piena e completa indipendenza della tracciabilità dei prodotti del tabacco dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità non abbiano contatti non necessari con tali produttori. In particolare si definisca un sistema in cui la prescritta tracciabilità sia svolta da un organismo statale indipendente ovvero un ente pubblico dotato di autonomia, che meglio parrebbe poter garantire l'indipendenza e conseguentemente la massimizzazione del livello di protezione della salute dei consumatori:

e con le seguenti osservazioni:

- a) l'Italia firmi e ratifichi quanto prima il Protocollo attuativo della Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al tabagismo, definito il 12 novembre 2012 a Seul;
- b) si promuova, nelle opportune sedi, l'adozione della decisione del Consiglio volta a ratificare il Protocollo OMS per eliminare il commercio illecito di tabacco, previsto dalla convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della sanità (FCTC), come proposto dalla Commissione Europea in data 4 maggio 2015 (COM(2015)193 final).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 212 recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE;

ricordato che l'atto in esame – in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) – intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'Unione europea, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica, attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori, in particolare i giovani, dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;

sottolineato che la direttiva 2014/40/UE prevede una fase transitoria, in quanto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 20 maggio 2016, ma gli stessi possono autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017;

segnalate, tra le principali novità introdotte dalla direttiva 2014/40/UE, le disposizioni volte a disciplinare l'immissione

nel mercato di nuovi derivati dal tabacco, per i quali occorrerà una preventiva valutazione e autorizzazione;

richiamato l'articolo 15 della direttiva che introduce un sistema europeo di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco diretto a rafforzare il contrasto al traffico illecito dei prodotti del tabacco, incanalando il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza di contrabbando e contraffazione; la norma impone agli Stati membri di assicurare che tutte le confezioni unitarie siano contrassegnate da un identificativo unico, che consente di stabilire una serie di caratteristiche del prodotto, e attribuisce agli operatori economici coinvolti nello scambio specifici obblighi di registrazione e trasmissione dei corrispondenti dati;

rilevato che l'articolo 16 dello schema di decreto ricalca sostanzialmente il dettato della direttiva, prevedendo altresì che la relativa disciplina si applica a decorrere dal 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare, e dal 20 maggio 2024 per gli altri prodotti;

preso atto che l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità – per effetto del combinato disposto con l'articolo 26 dello schema, in tema di attuazione degli atti della Commissione europea – è in ogni caso subordinato all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrà dare attuazione agli atti delegati e di esecuzione della Commissione, contenenti l'individuazione della migliore soluzione per la tracciabilità e le relative specifiche tecniche;

richiamata in proposito la risposta della Commissione europea, del 27 ottobre 2015, ad una interrogazione, presentata il 9 settembre 2015 da un membro del Parlamento europeo, sul tema della possibile adozione di Codentify, quale sistema per la tracciabilità dei prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2014/40/UE; nella risposta la Commissione riferisce che la necessaria disciplina attuativa ed esecutiva, in corso di preparazione, dovrebbe essere adottata dalla Commissione nel corso del 2017, in tempo utile per l'avvio della piena operatività del sistema di tracciabilità e che al momento appare prematuro prefigurare le soluzioni tecniche in merito alla tecnologia da adottare ai sensi della direttiva stessa:

osservato, quindi, che la definizione degli aspetti tecnici dei sistemi di tracciabilità dovrà necessariamente essere allineata alle prescrizioni tecniche che saranno definite in sede europea, e ritenuto auspicabile che il Governo italiano si attivi presso le Istituzioni europee affinché venga garantita l'adozione di un sistema tecnologico adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco;

richiamate, sul tema, le proposte della Commissione europea (COM(2015)193 e 194) relative alla approvazione del *Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti del tabacco* (adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale della Sanità nell'ambito della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo – *FCTC*); in particolare, l'articolo 8 del Protocollo, in tema di tracciabilità, prevede che gli obblighi posti a carico degli Stati per assicurare la lotta al commercio illegale di tabacco non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco, né ad essa delegati (par. 12), e impone alle autorità competenti in

materia di sistemi di tracciabilità di interagire con l'industria del tabacco solo per quanto strettamente necessario alla implementazione della disciplina (par. 13);

richiamato, inoltre, l'ordine del giorno 9/3123/13, approvato alla Camera, in sede di esame della legge di delegazione europea 2014, con cui il Governo si è impegnato « a garantire la piena compatibilità del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/Ue in materia di tabacchi con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo »;

considerato che le misure previste dal Protocollo non sono ancora entrate in vigore e pertanto non assumono carattere vincolante per l'Unione europea e per gli Stati membri, tuttavia, parrebbe in ogni caso opportuno prevenire un possibile futuro contrasto normativo in materia;

preso atto che la direttiva 2014/40/UE (articolo 16) consente agli Stati membri di usare – come caratteristica di sicurezza – i marchi di identificazione già utilizzati a livello nazionale sui prodotti del tabacco per finalità diverse e che l'articolo 17 dello schema si avvale di tale facoltà, prevedendo la possibilità di utilizzare con finalità di sicurezza i contrassegni di legittimazione:

ritenuto opportuno, a tale proposito, che – a garanzia della sicurezza e della qualità dei prodotti del tabacco – sia assicurato l'utilizzo dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo 39-duodecies del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995), le cui caratteristiche dovranno continuare ad essere definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

richiamato l'articolo 20 dello schema di decreto che – in conformità con l'articolo 19 della direttiva – reca le regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione da parte dei fabbricanti e degli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare in via elettronica e corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni;

ricordato inoltre che l'articolo 24, comma 3, dello schema reca un netto inasprimento delle sanzioni a carico dei rivenditori per la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori, che prevede, oltre ad un aumento dei limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, la revoca della licenza all'esercizio dell'attività;

rilevato che l'articolo 23, comma 3 della direttiva 2014/40/UE rimette agli Stati membri l'adozione delle sanzioni per le violazioni delle norme attuative – rientrando questa tra le competenze spettanti agli Stati membri e non all'Unione europea – stabilendo, in ogni caso, che le sanzioni debbono essere efficaci, proporzionali e dissuasive;

evidenziato che l'apparato sanzionatorio nei riguardi rivenditori sembra non rispondere pienamente ai principi di proporzionalità e efficacia, di cui all'articolo 23, comma 3 della direttiva, in quanto i rivenditori non sempre sono in grado di verificare con certezza l'età dell'acquirente e, in ogni caso, ciò non impedisce - di fatto – il consumo dei prodotti del tabacco da parte di minori; inoltre, l'entità delle sanzioni, così come la disciplina delle sanzioni accessorie riguardanti la sospensione e la revoca della licenza di esercizio, appaiono particolarmente gravose e non sostenibili, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni;

ricordato che, in fase di recepimento, sono state introdotte disposizioni non presenti nella Direttiva 2014/40/UE relative ad aspetti su cui la direttiva stessa lasciava discrezionalità allo Stato membro; in particolare, all'articolo 24, comma 2 dello

schema è stato introdotto il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza; si evidenzia l'opportunità di estendere il divieto di fumo al conducente di autoveicoli in movimento indipendentemente dalla presenza di passeggeri, in quanto ciò consentirebbe di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica derivanti dall'uso di prodotti del tabacco alla guida di autoveicoli, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale;

rilevato, infine, che l'articolo 26 dello schema prevede che con decreti ministeriali si provvederà a recepire gli atti di esecuzione e gli atti delegati, aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo, che saranno adottati dalla Commissione europea;

sottolineato che le procedure per l'attuazione di detti atti nell'ordinamento interno dovranno, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto dagli articoli 31 e 36 della legge n. 234 del 2012 in tema di atti delegati e di atti di esecuzione dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a:

- 1) adoperarsi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco anche al fine di assicurarne l'indipendenza e, conseguentemente, garantire la massimizzazione del livello di protezione della salute dei consumatori:
- 2) introdurre una disciplina sui sistemi di tracciabilità conforme al Proto-

collo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità, procedendo altresì in tempi rapidi alla ratifica del Protocollo medesimo;

3) mantenere l'apparato sanzionatorio previsto nell'ordinamento vigente, che appare meglio rispondente ai principi di circolazione stradale.

efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni richiesti dalla direttiva;

4) estendere il divieto di fumo al conducente di autoveicoli in movimento indipendentemente dalla presenza di passeggeri, al fine di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze. Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio (Svolgimento e conclusione)

182

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, svolge duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alessandro MAZZOLI (PD) e Emanuele PRATA-VIERA (Misto) svolgendo talune considerazioni e ponendo alcune domande, alle quali risponde Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per la disponibilità dimostrata e il quadro generale che ha delineato, svolgendo alcune considerazioni

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia, dottoressa Rezan Kader (Svolgimento e conclusione)

183

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia, dottoressa Rezan Kader.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Rezan KADER, Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia, duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), i deputati Giorgio BRANDOLIN (PD), Massimo ARTINI (MISTO-AL-P) e Laura RAVETTO, presidente.

Risponde Rezan KADER, Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato la dottoressa Kader, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA.	
Sulla pubblicità dei lavori	184
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (Svolgimento e conclusione)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono, per l'Agenzia delle entrate, il direttore, Rossella Orlandi, il direttore centrale amministrazione, pianificazione e controllo, Giuseppe Telesca, il direttore centrale servizi ai contribuenti, Paolo Savini, e il capo ufficio stampa, Sergio Mazzei.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Laura BIGNAMI (Misto-MovX) e Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), il deputato Michele PELILLO (PD), e Giacomo Antonio PORTAS, presidente.

Rossella ORLANDI, direttore dell'Agenzia delle entrate, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

SOMMARIO

Audizione di rappresentanti della società Alcoa (Svolgimento e conclusione)	185
Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito	
di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) (Rinvio del seguito dell'esame)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Stefano VIGNA-ROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione di rappresentanti della società Alcoa.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Alcoa. Poiché la Presidente, Alessandra Nodari, ha comunicato di essere impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, è sostituita dal dottor Paolo Oreste Bendotti, accompagnato dall'ingegnere Giuseppe Toia, consulente della società, che ringrazia per la presenza.

Paolo Oreste BENDOTTI, rappresentante della società Alcoa, e Giuseppe TOIA, consulente della società Alcoa, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paola NUGNES (M5S), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Stefano VIGNA-ROLI (M5S), presidente.

Paolo Oreste BENDOTTI, rappresentante della società Alcoa, e Giuseppe TOIA, consulente della società Alcoa, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Stefano VIGNAROLI, presidente, ricorda che, nella seduta del 10 novembre scorso, i relatori hanno presentato una proposta di relazione alla quale sono state presentate alcune osservazioni e proposte di modifica. Tuttavia, essendo previsto lo

svolgimento di ulteriori audizioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

SEDE REFERENTE:

14

19

23

18

INDICE GENERALE

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15)	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11) (Seguito dell'esame e rinvio)	4
AVVERTENZA	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. C. 3084 Governo (Esame e rinvio)	5
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. C. 3303 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	
AVVERTENZA	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate dal Relatore per la II Commissione)

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)

ERRATA CORRIGE

ATTI DEL GOVERNO:

84

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393-A Governo	27
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	
SEDE REFERENTE:	
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali, e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Esame e rinvio)	28
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	32
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	71
5-07021 Toninelli: Sulla fornitura di una ricerca comparata in materia di diritto pubblico al Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri	71
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	76
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Emendamenti C. 3393-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Seguito dell'esame e conclusione)	73
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	78
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal Governo)	79
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	75
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188 ed abb., approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	80
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	83
IV Difesa	

Sulla variazione della composizione della Commissione

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 224 (Esame e rinvio)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (Seguito dell'esame e rinvio) .	37
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	39
V Bilancio, tesoro e programmazione SEDE CONSULTIVA:	
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393-A Governo (Parere all'Assemblea) (Riesame e conclusione –	90
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	93
AVVERTENZA 9	95
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	96
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame</i>	96
RISOLUZIONI:	
7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.	
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	9
AVVERTENZA9	9
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	00
ALLEGATO 1 (Relazione della relatrice, onorevole Ghizzoni))6
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) 10)2
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia e Di Benedetto)	4
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	9

Mercoledì 18 novembre 2015 — 190 —	Indice	Generale
ERRATA CORRIGE		105
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici		
SEDE REFERENTE:		
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabil C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito rinvio)	lità 2014 Desame	4). e
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .		
CITICIO DI INCOIDENZA INTEGRATO DAI RATINCOENTANTI DEI GROTTI.		123
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni		
COMITATO RISTRETTO:		
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro e abb		
X Attività produttive, commercio e turismo		
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:		
Sulla pubblicità dei lavori		127
5-06944 Ricciatti: Mappatura delle concessioni di esplorazione, prospezione ed estri idrocarburi		
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)		
5-06945 Benamati: Diffusione in Italia del modello Industria 4.0		
5-06946 Allasia: Apertura di un tavolo di confronto per la continuità produt stabilimento Dr. Fisher di Alpignano	tiva del	llo
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)		134
5-06947 Galgano: Iniziative urgenti a favore delle micro e piccole imprese dell Umbria		128
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)		
5-06948 Da Villa: Iniziative urgenti per la nomina del direttore dell'Ispettorato nazi la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)		129
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)		136
RISOLUZIONI:		120
Variazione nella composizione della Commissione		
7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell' primario in Italia (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvaz risoluzione n. 8-00153)	ione del	!la
ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)		137
AUDIZIONI INFORMALI:		
Audizione dei nuovi vertici di Enit-Agenzia nazionale del turismo, in merito programmatiche, all'organizzazione e alla gestione operativa della struttura		
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .		131
XI Lavoro pubblico e privato		
AUDIZIONI INFORMALI:		
Audizione di rappresentanti dell'Unione sindacale di base (USB) nell'ambito della di congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli, concernenti in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica	iziative	in

SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga (Seguito dell'esame e rinvio)	140
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	142
ALLEGATO (Articoli aggiuntivi e subemendamenti approvati)	147
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	144
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (Esame e rinvio)	145
ERRATA CORRIGE	146
	110
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07015 L'Abbate: Sulla gestione finanziaria del settore ippico	148
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	157
5-07016 Fedriga: Sulle azioni di sostegno al reddito degli allevatori	149
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	158
5-07017 Zaccagnini: Sull'emanazione delle linee di indirizzo al CREA per la ricerca sulle fitopatie non endemiche	149
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	160
5-07018 Catanoso: Sul sostegno e la tutela del settore olivicolo oleario nazionale	149
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	161
5-07019 Mongiello: Sulla realizzazione del piano olivicolo nazionale	150
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	162
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Seguito discussione e approvazione)	150
ALLEGATO 6 (Ordini del giorno)	163
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino	156
AVVERTENZA	156
VIV Deligible dell'Unione accessor	
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni II e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	169

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	169
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	170
ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dalla relatrice)	172
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S)	176
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.	
Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio (Svolgimento e	400
conclusione)	182
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC- CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con parti- colare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione dell'Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia, dottoressa Rezan Kader (Svolgimento e conclusione)	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	184
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (Svolgimento e conclusione)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione di rappresentanti della società Alcoa (Svolgimento e conclusione)	185
Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) (Rinvio del seguito dell'esame)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

67

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . . . Pag. III



DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente SONEGO.

La seduta comincia alle 8.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il presidente SONEGO riferisce delle recenti riunioni delle tre Commissioni dell'Assemblea InCe, svoltesi nelle settimane scorse a Roma e a Trieste, che hanno visto una consistente partecipazione delle altre delegazioni parlamentari nazionali.

Informa che la Presidenza di turno macedone dell'Assemblea ha predisposto e distribuito a tutte le delegazioni parlamentari nazionali una bozza di Documento Finale che sarà discusso e approvato al termine della Sessione dell'Assemblea InCE, che avrà luogo a Skopje il 10 dicembre 2015. La bozza di Documento Finale si focalizza in particolare sulle questioni dei Balcani occidentali e sull'emergenza del flusso di migranti e rifugiati in quell'area europea. Sarebbe op-

portuno predisporre emendamenti che potrebbero essere condivisi da tutta la delegazione italiana per ampliare e arricchire il testo che sarà approvato a Skopje. In particolare potrebbe essere prospettata l'organizzazione di due eventi l'anno prossimo, il primo volto ad un approfondimento del tema delle migrazioni sul piano culturale, il secondo centrato sul tema delle connessioni energetiche trans-adriatiche e trans-alpine. Infine, occorrerà fare una riflessione sulle candidature alle cariche della Dimensione parlamentare che andranno rinnovate a Skopje.

Prendono la parola l'onorevole BLA-ŽINA (PD), il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il senatore SCOMA (FI-PdL XVII) e il senatore MARAN (PD) appoggiando l'impostazione del presidente Sonego per la Sessione annuale di Skopje.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.15.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



€ 10,60

17SMC0005550